



BOLLETTINO UFFICIALE

della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Ordinario n. 8 del 26 Febbraio 2014

Vendita e Informazioni

UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6

Bura: Tel. **0862/363264 - 363206**
Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online: Tel. 0862/363264 - 363217 - 363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della **L.R. n. 51 del 9.12.2010** il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall' 1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, sono pubblicate per estratto contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE I

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONI

CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE 21.01.2014, n. 12

Ricognizione dei Gruppi consiliari presenti nei Consigli regionali al momento della indizione delle elezioni regionali. 8

DELIBERAZIONE 28.01.2014, n. 176/3

L.R. 23 novembre 2012, n. 57 recante: Interventi Regionali per la vita indipendente - Approvazione Linee Guida. 9

GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE 13.01.2014, n. 15

Interventi in materia tariffaria. Trasporto pubblico locale su gomma. Anno 2014.....30

DELIBERAZIONE 03.02.2014, n. 61

Reg. (CE) n. 1234/2007. Reg. (CE) n. 555/2008. D.L.gs. n. 61/2010 - D.M. 16 dicembre 2010. Disposizioni per la gestione ordinaria del potenziale produttivo viticolo regionale. Processo di semplificazione amministrativa a partire dalla campagna 2014/2015.....30

DELIBERAZIONE 03.02.2014, n. 62

Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (PSR) Regione Abruzzo - Regolamento di Esecuzione (UE) n. 335/2013 e Regolamento (UE) n. 1310/2013 - Adeguamento procedure di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale d'Abruzzo n° 247 dell'8/04/2013 di approvazione del bando pubblico per l'attuazione della misura 111. "Azioni nel campo della Formazione Professionale e dell'informazione - Azione A) Formazione" - Anno 2013 -51

DECRETI

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETO 10.02.2014, n. 11

Legittimazione nel possesso con contestuale affrancazione di terre civiche site nel Comune di CATIGNANO (PE) (elenco n. 3) datato 30.07.2013, in favore di ditte varie indicate nell'Allegato "A"55

DECRETO 18.02.2014, n. 12

Indizione del referendum consultivo per l'istituzione del nuovo Comune "Nuova Pescara" per il giorno 25 maggio 2014 ai sensi della Legge Regionale 19 dicembre 2007, n. 44 come modificata dalla legge regionale 18 dicembre 2013, n. 52.60

DETERMINAZIONI**CONSIGLIO REGIONALE****DIRIGENZIALI****DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA E LEGISLATIVI****SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI ED EUROPEI**

DETERMINAZIONE 31.01.2014, n. 3/AL/AIE

Attuazione art. 5, comma 1 quinquies " L.R. 4/2009 " (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali)- Approvazione Avviso pubblico.....62**GIUNTA REGIONALE****DIRETTORIALI****DIREZIONE RIFORME ISTITUZIONALI, ENTI LOCALI, BILANCIO, ATTIVITA' SPORTIVE**

DETERMINAZIONE 18.02.2014, n. DB/10

PO FERS 2007/2013 - assistenza tecnico-specialistica per il Servizio Autorità di Certificazione - valutazione comparativa per il conferimento di incarichi di collaborazione professionale di lavoro autonomo - graduatoria Revisori Fondi UE DB 22 del 1.8.2013 - determinazioni.....84**DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE**

DETERMINAZIONE 06.02.2014, n. DH/2889

Reg. (CE) n. 1698/05 - P.S.R. 2007/2013 Abruzzo -Asse 4 (approccio Leader). Approvazione PSL rimodulato area Leader "Provincia di Teramo" - GAL "LEADER TERAMANO"89**DIRIGENZIALI****DIREZIONE RIFORME ISTITUZIONALI, ENTI LOCALI, BILANCIO, ATTIVITÀ SPORTIVE****SERVIZIO BILANCIO**

DETERMINAZIONE 07.02.2014, n. DB8/14

Reiscrizione in bilancio di fondi perenti regionali di parte corrente.....90

DETERMINAZIONE 07.02.2014, n. DB8/15

Reiscrizione in bilancio di fondi perenti regionali in conto capitale.....93

DETERMINAZIONE 10.02.2014, n. DB8/17

Reiscrizione in bilancio di fondi perenti vincolati eliminati dal conto dei residui96**DIREZIONE TRASPORTI, INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ E LOGISTICA****SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA E SU FERRO.**

DETERMINAZIONE 06.02.2014, n. DE10/13

Volturazione della concessione regionale ed autobus di linea intestati alla ditta individuale "Autolinee E. Di Febo Capuani" con sede in Scerne di Pineto (Te) in Via Nazionale n°20 a favore della Soc. "E.Di Febo Capuani s.r.l." con sede in Scerne di Pineto (Te) in Via Nazionale n°20.99

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE**SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE E MERCATO**

DETERMINAZIONE 28.11.2013, n. DH27/279

Reg. (CE) n°1698/2005 - P.S.R. Regione Abruzzo 2007-2013. Misura 133 "Attività di informazione e promozione" - D.G.R. n° 886 del 17.12.2012. Approvazione 1^ "Graduatoria Regionale delle domande ammesse e finanziate" - annualità 2013..... 100

DETERMINAZIONE 04.02.2014, n. DH27/48

Disposizioni per la classificazione delle varietà di vite per uve da vino nella Regione Abruzzo in applicazione del Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio e del Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, relative all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo". Aggiornamento ai sensi della D.G.R. n. 61/2014 per l'inserimento dei vitigni "Viogner " e "Semillon.", tra quelli idonei alla coltivazione nella Regione Abruzzo. 102

DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E DEL TURISMO**SERVIZIO RISORSE DEL TERRITORIO**

DETERMINAZIONE 10.02.2014, n. DI8/14

Legge Regionale 26/7/1983 n. 54 - Decreto Dirigenziale n.DI3/93 del 18/11/2009. Cava in località "Salara" - Comune di Basciano (TE) Ditta Di Sabatino F.lli s.r.l. con sede in Penna Sant'Andrea (TE). - Autorizzazione proroga..... 108

DIREZIONE:POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, FORMAZIONE ED ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI**SERVIZIO POLITICHE SOCIALI.**

DETERMINAZIONE 23.01.2014, n. DL33/53

L.R. 01 marzo 2012, n. 11. "Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale" - Associazione "GIARDINI DI SOLE" - Iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale. Sezione Prima - Articolazione c)..... 108

DETERMINAZIONE 23.01.2014, n. DL33/54

L.R. 01 marzo 2012, n. 11. "Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale" - Associazione "ANCeSCAO". Iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale. DINIEGO. 110

DETERMINAZIONE 23.01.2014, n. DL33/55

L.R. 01 marzo 2012, n. 11. "Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale" - Associazione "PSICONAUTE ASSOCIAZIONE PSICOLOGHE". Iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale. DINIEGO. 112

DETERMINAZIONE 30.01.2014, n. DL33/56

L.R. 01 marzo 2012, n. 11. "Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale" - Associazione "FORM-ART" - Iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale. Sezione Prima - Articolazione c)..... 115

ATTI DELLO STATO**CORTE COSTITUZIONALE**

SENTENZA 28.01.2014, n. 17

Sentenza n. 17 del 28 gennaio 2014 relativa al giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1 e 2, commi 5, 6 e 7, della legge della Regione Abruzzo 28 dicembre 2012, n. 71 (Misure per il contenimento dei costi della selezione del personale della regione Abruzzo, modifica della legge regionale n. 91/94 e disposizioni per il funzionamento della Struttura del Servizio di Cooperazione Territoriale - IPA)..... 118

PARTE II**Avvisi, Concorsi, Inserzioni****AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA**

Estratto della concessione di derivazione di aquila sotterranea - Determinazione Dirigenziale n. 46/2013	120
Estratto della concessione di derivazione di aquila sotterranea - Determinazione Dirigenziale n. 47/2013	121
Estratto della concessione di derivazione di aquila sotterranea - Determinazione Dirigenziale n. 48/2013	122
Estratto della concessione di derivazione di aquila superficiale - Determinazione Dirigenziale n. 49/2013	123
Domanda della ditta. ENI S.p.A. di derivazione d'acqua sotterranea in comune di Magliano dei Marsi di Mod. 0,06 (l/s 0,6) ad uso autolavaggio e civile..	124
Domanda della ditta "ENI S.p.A.", di derivazione d'acqua da pozzo in comune di Tagliacozzo per Mod. 0,008 (l/s 0,8) ad usi autolavaggio e civile.	125
Domanda della ditta "ENI S.p.A.", di derivazione d'acqua da pozzo in comune di Tagliacozzo per Mod. 0,006 (l/s 0,6) ad usi civile ed igienico.....	126
Domanda della ditta "ENI S.p.A.", di derivazione d'acqua da pozzo in comune di Carsoli per Mod. 0,008 (l/s 0,8) ad usi autolavaggio e civile ed igienico.	127
Domanda della ditta "ENI S.p.A.", di derivazione d'acqua da pozzo in comune di Pescina per Mod. 0,006 (l/s 0,6) ad usi autolavaggio e civile.	128
Domanda della ditta "ENI S.p.A.", di derivazione acqua da pozzo nella misura di l/s 0,8 per usi autolavaggio e igienico in Comune di Avezzano.	129
Domanda della ditta."ENI S.p.A.", di concessione per derivare acqua da pozzo nella misura di l/s 0,6 per usi igienico e civile in Comune di Civitella Roveto.....	130
Domanda della ditta "A.C.I.A.M. S.p.A.", di derivazione d'acqua da pozzo in comune di Aielli per Mod. 0,01 (l/s 1) ad uso antincendio ed igienico.	131
Domanda della ditta "Centro Legno s.r.l.", di derivazione d'acqua da pozzo in comune di Celano per Mod. 0,005 (l/s 0,5) ad uso igienico.	132
Domanda della ditta "Carusi Tonino Mauro", di derivazione d'acqua da pozzo in comune di Trasacco per Mod. 0,008 (l/s 0,8) ad uso zootecnico.	133

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO

Avviso.....	134
Avviso.....	137
Avviso.....	138

CITTÀ DI GIULIANOVA**Avviso di asta pubblica 139****CITTÀ DI PESCARA****Avviso di deposito del Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica della VAS relativa al Piano Particolareggiato "Fontanelle" 140****COMUNE DI SPOLTORE****Statuto Comunale - Integrazione..... 141****COMUNE DI CELANO****DELIBERA 22.12.2012, n. 89 142****Approvazione definitiva Piano Particolareggiato art.21 L.R. 18/83 e s.m.i. Ditta Torsetti Virgilio
..... 142****COMUNE DI POPOLI****Avviso..... 143****COMUNE DI SILVI****Avviso di deposito Variante puntuale al P.R.G. vigente e alla variante generale al P.R.G. adottata del Comune di Silvi per attuazione del Programma Integrato di Intervento di cui all'accordo Procedimentale proposto dalla ditta Rubina s.r.l..... 144****TERNA RETE ITALIA****DECRETO n. 239/EL-239/198/2013..... 145**

 PARTE I

 ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONI

CONSIGLIO REGIONALE*Omissis*

DELIBERAZIONE 21.01.2014, n. 12

Ricognizione dei Gruppi consiliari presenti nel Consiglio regionale al momento della indizione delle elezioni regionali.

*Omissis***L'UFFICIO DI PRESIDENZA**

VISTA la legge regionale 2 aprile 2013, n. 9 "Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale;

VISTO, in particolare l'art. 12 della citata l.r. 2.4.2013, n.9 il cui comma 2 stabilisce che "Le liste sono presentate da non meno di millecinquecento e da non più di duemila elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della circoscrizione; la sottoscrizione non è richiesta per le liste che, al momento della indizione delle elezioni regionali, sono espressione di gruppi presenti nel Consiglio regionale...";

VISTA la nota prot. n. RA 12869 SQr del 15.01.2014, acquisita agli atti del Consiglio regionale con Prot. n. 918 del 15.01.2013, con la qual il Presidente della Giunta regionale ha trasmesso, ai sensi dell'art. 6 della l.r. 2.4.2013, n. 9 recante "Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale", copia dei decreti presidenziali n. 5 e n. 6 del 14.04.2014;

VISTO il Decreto n. 6 emanato dal Presidente della Giunta regionale in data 14 gennaio 2014, ai sensi dell'art.6, comma3, della l.r. 2.4.2013, n.9, concernente "Elezioni 2014 del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio Regionale d'Abruzzo. Indizione.", con il quale sono state indette le elezioni per il giorno 25 maggio 2014;

VISTE le norme del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale in materia di costituzione dei Gruppi consiliari;

VISTE le proprie deliberazioni:

- n. 12 del 10.2.2009 "Costituzione Gruppi consiliari." Con la quale l'Ufficio di Presidenza ha preso atto della costituzione dei seguenti Gruppi consiliari:
 - Movimento per le Autonomie - Abruzzo (MPA Abruzzo) - dal 9 gennaio 2009;
 - Italia dei Valori - dal 9 gennaio 2009;
 - Unione di Centro - UDC - dal 9 gennaio 2009;
 - La Sinistra Verdi -SD - dal 13 gennaio 2009;
 - Partito Democratico - dal 15 gennaio 2009;
 - Rialzati Abruzzo - dal 16 gennaio 2009;
 - Popolo della Libertà - dal 19 gennaio 2009;
 - Comunisti Italiani - dal 21 gennaio 2009;
 - Rifondazione Comunista - dal 22 gennaio 2009;
- n. 134 del 9.9.2010 "Costituzione gruppo consiliare "Gruppo Misto" ..." :a far data dal 9 settembre 2010;
- n. 154 del 07.10.2010 "Scioglimento del gruppo consiliare "Rialzati Abruzzo" ..." :con decorrenza 11.10.2010;
- n. 155 del 7.10.2010 "Costituzione gruppo consiliare "Futuro e Libertà per l'Italia" ..." con decorrenza 7 ottobre 2010;
- n. 190 del 2.12.2010 "Scioglimento del gruppo consiliare " Misto" ... " con decorrenza 1.12.2010;
- n. 208 del 16.12.2010 "Costituzione gruppo consiliare "Alleanza per l'Italia" ... " con decorrenza 20 dicembre 2010;
- n. 8 del 11.01.2011 "Costituzione gruppo consiliare "Rialzati Abruzzo" ... " con decorrenza 29 dicembre 2010;
- n. 22 del 10.2.2011 "Costituzione del gruppo consiliare " Gruppo Misto" ..." :a far data dal 10 febbraio 2011;
- n. 153 del 5/11/2013 "Modifica della denominazione del Gruppo consiliare "Popolo della Libertà". che assume la nuova denominazione di "Popolo della Libertà - Forza Italia", a decorrere dal 31 ottobre 2013;
- n. 160 del 19.11.2013 "Costituzione Gruppo consiliare "Centro Democratico" e scioglimento Gruppo consiliare "Alleanza

per l'Italia" API". Con decorrenza 19 novembre 2013;

- n. 169 del 3.12.2013 "Costituzione Gruppo consiliare "Nuovo Centrodestra"" con decorrenza 28 novembre 2013;
- n. 1 del 09/01/2014 "Costituzione Gruppo consiliare "Fratelli d'Italia" con decorrenza 8 gennaio 2014;
- n. 4 del 21.01.2014 "Modifica della denominazione del Gruppo Consiliare Rialzati Abruzzo che assume la nuova denominazione di Abruzzo Futuro/Chiodi Presidente" con decorrenza 14 gennaio 2014;

RAVVISATA l'opportunità, al fine di attribuire certezza riguardo ai gruppi presenti nel Consiglio regionale al momento della indizione delle elezioni regionali, indizione avvenuta in data 14 gennaio 2014 con il citato decreto del Presidente della Giunta regionale n.6, ed inoltre per agevolare le procedure elettorali legate alla presentazione delle liste da parte dei candidati e anche come ausilio, in sede di ammissione delle liste, per i gruppi e per le forze politiche, ma anche per gli operatori dei Tribunali chiamati a valutare l'ammissibilità delle liste medesime, di procedere alla ricognizione dei Gruppi consiliari presenti in Consiglio regionale alla data del 14 gennaio 2014, regolarmente costituiti;

RITENUTO di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo al fine di assicurare la dovuta pubblicità;

VISTO l'art. 20 dello Statuto;

DATO ATTO che il Segretario ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ed amministrativa della presente deliberazione ed alla sua conformità alla legislazione vigente;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

per le motivazioni esposte in narrativa:

1. **di prendere** atto che al momento della indizione delle elezioni regionali avvenuta

in data 14 gennaio 2014 con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 6, erano presenti e regolarmente costituiti nel Consiglio regionale i seguenti Gruppi consiliari:

- Movimento per le Autonomie - Abruzzo (MPA Abruzzo) - dal 9 gennaio 2009;
- Italia dei Valori - dal 9 gennaio 2009
- Unione di Centro - UDC - dal 9 gennaio 2009
- La Sinistra Verdi -SD - dal 13 gennaio 2009
- Partito Democratico - dal 15 gennaio 2009
- Comunisti Italiani - dal 21 gennaio 2009
- Rifondazione Comunista - dal 22 gennaio 2009
- Futuro e Libertà per l'Italia - dal 7 ottobre 2010
- Gruppo Misto - dal 10 febbraio 2011
- Popolo della Libertà- Forza Italia - dal 31 ottobre 2013
- Centro Democratico - dal 19 novembre 2013
- Nuovo Centrodestra - dal 28 febbraio 2013
- Fratelli d'Italia - dal 8 gennaio 2014
- Abruzzo Futuro/Chiodi Presidente - dal 14.01.2014

2. **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del Consiglio regionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

CONSIGLIO REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 28.01.2014, n. 176/3

L.R. 23 novembre 2012, n. 57 recante: Interventi Regionali per la vita indipendente - Approvazione Linee Guida.

IL CONSIGLIO REGIONALE

UDITA la relazione della 5^a Commissione consiliare svolta dal Presidente Verì che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 942/C del 16 dicembre 2013;

PRESO ATTO che sulla base dell'istruttoria risultante dalla succitata deliberazione la Giunta regionale ha:

VISTO L.R. 23 novembre 2012, n. 57 recante "Interventi Regionali per la vita indipendente";

CONSIDERATO che con la suddetta legge la Regione Abruzzo riconosce e sostiene il diritto alla vita indipendente delle persone con disabilità favorendo quindi l'autodeterminazione e il controllo del proprio quotidiano e del proprio futuro attraverso l'assistenza personale autogestita, ovvero con l'assunzione di uno o più assistenti personali;

ATTESO che nel rispetto delle risorse disponibili annualmente sul bilancio regionale, la Regione Abruzzo garantisce alle persone disabili in situazione di gravità, come individuate dall'art. 3, comma 3, della legge n.104/1992, residenti nel territorio regionale, il diritto alla vita indipendente attraverso il finanziamento di progetti annuali di assistenza personale autogestita su richiesta degli Enti d'Ambito Sociali individuati dal Piano Sociale regionale;

VISTO in particolare l'art. 16 della sopra citata LR. n. 57/2012, il quale prevede che la Giunta Regionale presenta al Consiglio per l'approvazione le linee guida concernenti l'applicazione delle disposizioni della legge;

RAVVISATA pertanto la necessità di procedere, per dare attuazione alle disposizioni normative sopra richiamate e dare seguito agli indirizzi programmatici regionali, all'approvazione di apposite linee guida che disciplinano la procedura per la presentazione e la valutazione dei progetti di vita indipendente e le modalità per l'erogazione del relativo finanziamento;

SENTITO gli Enti d'Ambito Territoriali in apposita riunione tenutasi presso la sede della Direzione Regionale Politiche Attive del Lavoro, Formative e Sociali, in data 3 ottobre 2013 e convocata con nota prot. RA/229447 del 18.09.2013;

CONSIDERATO che l'art. 7 e il successivo art. 8 della sopracitata LR n. 57/2012 stabiliscono espressamente che i parametri di riferimento

da utilizzare nella determinazione del livello di intensità del bisogno assistenziali per la quantificazione del finanziamento annuale sono individuati nelle linee guida sopraccitate d'intesa con i Distretti sanitari;

DATO ATTO

- che in data 5.11.2013 si è tenuto un tavolo tecnico con i referenti dei Distretti sanitari all'uopo indicati dalle rispettive ASL di appartenenza, per condividere un test idoneo alla rilevazione degli indicatori di cui al comma 1, dell'art. 8 della L.R. n. 57/2012, giusta convocazione del 18.10.2013;
- che all'esito di tale riunione i presenti hanno ritenuto di poter adottare come scala di riferimento quella di Barthel rivista ed adeguata alle esigenze richieste dalla vita indipendente, come risultante da apposito verbale condiviso via e-mail dai presenti e conservato agli atti del competente Servizio della Giunta regionale;
- che il modello elaborato dal rappresentante del Distretto sanitario di Scafa è stato condiviso via e-mail con tutti gli altri referenti che non hanno sollevato in merito alcuna obiezione;

RITENUTO di poter approvare il suddetto modello condiviso e allegato alla deliberazione della Giunta medesima sopraccitata (all. B);

STABILITO di demandare alla Direzione competente in materia di Politiche Sociali la predisposizione della modulistica per la presentazione e la redazione del progetto di vita indipendente e i successivi adempimenti e atti consequenziali;

DATO ATTO del parere espresso dal Direttore della Direzione "Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali" in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del provvedimento;

PRESO ATTO che la Quinta Commissione consiliare nella seduta tenuta in data 22 gennaio 2014 ha approvato un emendamento alle Linee Guida, allegato "A", che ha definito i tempi di presentazione delle istanze e dei relativi progetti in fase di prima applicazione della norma;

RITENUTO di poter approvare le Linee Guida, allegato "A" così come emendato dalla 5ª

Commissione, ed i test idonei alla rilevazione degli indicatori di intensità assistenziale, allegato "B", di cui alla deliberazione n. 942/C del 16 dicembre 2013 della Giunta regionale;

a maggioranza Statutaria espressa con voto palese

DELIBERA

per tutto quanto riportato in premessa, che qui si intende integralmente trascritto, di:

1. **approvare** le Linee Guida per gli interventi regionali per la vita indipendente (L.R. n.

57/2012), con le modifiche apportate dall'emendamento approvato in Quinta Commissione consiliare (allegato "A"), unitamente ai test idonei alla rilevazione degli indicatori di intensità assistenziale (allegato "B"), che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. **demandare** alla Direzione competente in materia di Politiche Sociali la predisposizione della modulistica per la presentazione e la redazione del progetto di vita indipendente e i successivi adempimenti e atti consequenziali.

Seguono allegati

ALLEGATO A

L.R. 23.11.2012, N. 57 "INTERVENTI REGIONALI PER
LA VITA INDIPENDENTE"
LINEE GUIDA

Art. 1 - Obiettivi e finalità

1. Per "vita indipendente", nell'ambito delle presenti linee-guida, si intende libertà di scelta nonostante la disabilità.
2. Attraverso i Piani personalizzati di "vita indipendente" si garantisce alla persona con grave disabilità il diritto all'autodeterminazione della propria esistenza.
3. Base fondamentale di ogni progetto di "vita indipendente" è l'assistenza personale.
4. È una modalità di servizio innovativa che si differenzia notevolmente dalle forme assistenziali tradizionali ed è una concreta alternativa al ricovero in qualunque tipo di struttura, a favore della domiciliarità.
5. L'assistenza personale autogestita permette di vivere a casa propria e di organizzare la propria vita, come fanno le persone senza disabilità e consente alle famiglie di essere più libere da obblighi assistenziali.

Art. 2 - Destinatari


1. Gli interventi per la "vita indipendente" di cui alle presenti linee guida sono rivolti esclusivamente alle persone di età compresa tra i 18 e i 67 anni con disabilità in situazioni di gravità, come individuate ai sensi dell'articolo 2 della L. R. 23 novembre 2012, n.57 (Interventi regionali per la vita indipendente).

Art. 3 - Tipologia dell'intervento

1. I progetti di "vita indipendente", in quanto finalizzati al raggiungimento della piena autonomia personale, non devono essere interpretati come interventi di sostegno al nucleo familiare, né come interventi sostitutivi dell'attività di assistenza tutelare, tanto meno come interventi di carattere sanitario di competenza infermieristica o riabilitativa.
2. La persona con disabilità sceglie autonomamente il proprio assistente personale, che può essere anche un familiare, ed è tenuta a regolarizzare il rapporto di lavoro nel rispetto delle forme contrattuali previste dalla normativa vigente.
3. La titolarità e la responsabilità nella scelta, nella formazione e nella gestione del rapporto di lavoro dell'assistente personale è esclusivamente del richiedente o legale rappresentante.

Art. 4 - Organizzazione del servizio

1. Il servizio di assistenza personale è reso, attraverso l'attuazione di programmi di aiuto gestiti direttamente dalla persona, sulla base di progetti personalizzati presentati con cadenza annuale dai destinatari agli Enti d'ambito sociale di riferimento, anche per il tramite del Comune di residenza.




2. Il richiedente identifica un monte ore mensile ed annuale di assistenza personale, ad un costo orario come disciplinato dai vigenti contratti collettivi di lavoro.
3. I beneficiari, per l'attuazione dei programmi di aiuto, hanno facoltà di scegliere i propri assistenti direttamente o indirettamente, per mezzo di organismi fiduciari. Nel caso di scelta diretta degli assistenti personali, i destinatari sono tenuti in proprio a regolarizzare il rapporto di lavoro mediante la stipula di contratto ai sensi della normativa vigente.
4. Sono a carico di ciascun destinatario, per quanto non diversamente previsto da leggi nazionali, gli oneri previdenziali ed assicurativi nei confronti dell'assistente personale.
5. A tale scopo il beneficiario per la realizzazione del progetto, ha facoltà di scegliere i propri assistenti personali direttamente o indirettamente mediante istituzione di un regolare rapporto di lavoro anche per mezzo di organismi fiduciari, sollevando il Comune o l'Ente d'Ambito Territoriale Sociale (ATS) interessato, da ogni onere e responsabilità relativamente all'inosservanza di disposizioni di legge.
6. Gli Enti d'Ambito Territoriale Sociale, successivamente alle istanze presentate dai soggetti interessati e corredate del progetto personalizzato, attivano le Unità di valutazione multidisciplinare (UVM) del Distretto sanitario territorialmente competente, le quali sono tenute a valutare il progetto personalizzato presentato, nonché a verificare l'indice di gravità del bisogno, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettere a), b), c) e d) della L.R. 57/2012.
7. Il richiedente partecipa alla valutazione del suo progetto e alle determinazioni assunte dall'UVM.
8. Gli Enti d'Ambito Territoriale Sociale, entro il 31 marzo di ciascun anno, trasmettono, alla competente Direzione Regionale, le richieste di finanziamento degli aventi titolo, verificate e valutate positivamente dalle UVM del Distretto sanitario competente per territorio corredate della documentazione di cui all'art. 9 della LR n.57 del 23 novembre 2012.
9. L'importo mensile, relativo all'assegno per l'assistenza personale, è determinato dal livello di intensità assistenziale stabilito dalla UVM territorialmente competente.
10. L'assegno viene erogato sino a revoca ed è compatibile con l'erogazione di altre prestazioni di assistenza domiciliare fornite dagli enti preposti nonché con i sussidi e le indennità previsti dalle vigenti leggi, eccetto che per l'assegno di cura o altra contribuzione afferente all'area della non autosufficienza.
11. Il soggetto ha facoltà di rinunciare in qualsiasi momento all'assegno per avvalersi esclusivamente dell'assistenza fornita direttamente dagli Enti d'Ambito Territoriale Sociale preposti dandone comunicazione agli Enti stessi.

Art. 5 - Assistente personale

1. L'assistente personale è un operatore che si prende cura della persona disabile, contribuendo a sostenere e promuovere l'autonomia e il benessere psico-fisico della persona e del suo contesto di riferimento.
2. L'assistente personale, che interviene a favore della persona disabile fisica e/o sensoriale, può prestare la sua opera non solo a domicilio, ma anche presso la sede di lavoro del disabile e/o durante il tempo libero, in base alle indicazioni del beneficiario, suo diretto datore di lavoro.

Art. 6 - Attività svolte dall'assistente personale

1. Le attività svolte dall'assistente personale possono riguardare tutti gli ambiti della vita della persona come ad esempio:
 - a) cura dell'igiene personale anche nell'espletamento di tutte le funzioni fisiche, supporto alla vestizione, anche per uscire di casa;
 - b) gestione della persona a letto e sua mobilizzazione (alzarla, farla camminare, metterla a sedere);
 - c) supporto alla persona nell'esecuzione delle terapie fisiche prescritte (p.es. ginnastica e fisioterapia);



- d) supporto all'applicazione delle terapie medico-sanitarie prescritte, anche attraverso la somministrazione dei farmaci nelle modalità indicate da chi di competenza (il medico);
- e) accompagnamento della persona in uscite all'esterno, anche per sbrigare piccole commissioni (p.es. posta, spesa...) o recarsi presso i servizi socio-sanitari del territorio (p.es. per fare esami, sbrigare pratiche, prendere appuntamenti, portare documentazione,...);
- f) realizzazione di attività per gestire la giornata della persona, favorire la socializzazione e il mantenimento dell'autonomia (p.e. uscire, tenere compagnia alla persona, ascoltare, parlare, guardare la TV, leggere).



Art. 7 - Contesto e profilo della figura

1. L'assistente personale opera autonomamente o tramite un rapporto di lavoro dipendente (p. es. cooperativa, società o committente del servizio), in regime di convivenza o a ore, presso il domicilio della persona disabile.
2. Tipologia, modalità e tempi di realizzazione dell'attività, sono definiti contrattualmente tra il beneficiario e l'assistente personale.
3. Gli assistenti personali sono tenuti ad una stretta riservatezza su tutto ciò che vengono a conoscere della vita privata del soggetto e possono comunicarlo ad altri, solo previa autorizzazione espressa del medesimo.

Art. 8 - Modalità di richiesta di finanziamento

1. L'assistenza personale autogestita è realizzata attraverso l'attuazione del progetto personalizzato, redatto su appositi moduli predisposti dalla Direzione Regionale competente, presentato dalla persona interessata così come individuata all'art.2 della L. R. 23 novembre 2012, n.57 nonché dal rappresentante legale del predetto soggetto nel caso di disabile psico-relazionale, con cadenza annuale, entro il 31 gennaio di ciascun anno, agli enti d'ambito sociale di riferimento, anche per il tramite del Comune di residenza, nel rispetto delle risorse disponibili nel bilancio regionale. Solo in fase di prima applicazione, le istanze e i relativi progetti possono essere presentati entro 30 giorni dalla pubblicazione delle presenti linee guida sul BURAT. Di conseguenza, su richiesta dell'Ente d'ambito sociale interessato, la Direzione della Giunta Regionale competente in materia di politiche sociali può concedere una proroga di giorni 30 per la trasmissione della richiesta di finanziamento.
2. Gli enti d'ambito sociale, entro 10 giorni dalla ricezione delle istanze e dei progetti presentati dai soggetti interessati attivano, le UVM, del Distretto sanitario competente per territorio, per la valutazione e la verifica dei progetti stessi.
3. I progetti inviati sono valutati dall'equipe multidisciplinare in base ai criteri di cui all'art. 5 e all'articolo 8, comma 1, lettere a), b), c) e d) della L.R. 57/2012, entro 30 giorni dalla comunicazione inoltrata dagli enti ambito sociali di cui al punto precedente. Nella valutazione dei progetti la persona con disabilità che ha fatto richiesta di assistenza personale è parte integrante dell'equipe multidisciplinare.
4. Gli enti d'ambito sociale, successivamente alla valutazione comunicata dagli UVM, inviano, entro il 31 marzo di ciascun anno, la richiesta di finanziamento alla Direzione della Giunta regionale competente in materia di politiche sociali.
5. Ai fini dell'ammissibilità al finanziamento, le richieste sono corredate da:
 - a) descrizione dei progetti individualizzati di assistenza personale autogestita;
 - b) indicazione del finanziamento richiesto per ciascun progetto, nonché di quello complessivamente richiesto per tutti i progetti;
 - c) indicazione di eventuale cofinanziamento mediante fondi propri dell'ente richiedente;
 - d) definizione del numero e individuazione degli utenti destinatari;
 - e) dichiarazione di possesso, da parte del soggetto richiedente, della certificazione idonea a comprovare lo stato di disabilità grave.

Art. 9 - Definizione del livello di intensità assistenziale e determinazione del finanziamento individuale



1. Al fine di garantire la corretta determinazione della misura del singolo finanziamento, si stabiliscono, nell'ambito degli indicatori di seguito indicati, i parametri di riferimento da utilizzare per la determinazione del livello di intensità del bisogno assistenziale e per la quantificazione del finanziamento annuale personale.
2. Per la determinazione del livello di intensità del bisogno assistenziale e la quantificazione del finanziamento annuale, sono fissati i seguenti indicatori:
 - a) livello molto alto: importo annuale massimo del progetto 18.000 euro, con riferimento a persone pluriminorate o non autosufficienti con necessità di assistenza e sorveglianza per 24 ore giornaliere e dipendenza costante e continuativa per 24 ore giornaliere da ausili che permettono la sopravvivenza o la comunicazione;
 - b) livello alto: importo annuale massimo del progetto 14.000 euro, con riferimento a persone pluriminorate o non autosufficienti con necessità di assistenza o sorveglianza per 24 ore al giorno;
 - c) livello medio: importo annuale massimo del progetto 11.000 euro, con riferimento a persone pluriminorate o non autosufficienti senza necessità di assistenza notturna e sorveglianza costante per 24 ore al giorno, ma comunque giornaliera.
 - d) livello basso: importo massimo del progetto 9.000 euro, con riferimento a persone pluriminorate o non autosufficienti senza necessità di sorveglianza e assistenza costante per 24 ore giornaliere.
3. La presenza o meno di reti familiari o sociali determina esclusivamente l'oscillazione degli importi, commisurata al numero dei componenti familiari o sociali, e nella misura stabilita dagli enti d'ambito sociale, nell'ambito del livello assegnato.
4. In caso di parità nella graduatoria costituisce criterio preferenziale il minor reddito individuato dall'ISEE del disabile.

Art. 10 - Domande di progetto di Vita Indipendente

1. Gli utenti che desiderano utilizzare questa tipologia di assistenza predispongono e presentano un progetto individuale per la "vita indipendente" e la richiesta del relativo finanziamento direttamente al proprio Comune di residenza, oppure all'ambito sociale di appartenenza entro il 31 gennaio di ciascun anno, sui modelli di Domanda ed Elaborazione del Progetto, predisposti dalla Direzione Regionale competente unitamente alla seguente documentazione:
 - a) certificazione rilasciata ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
 - b) proposta di piano personale che illustra le esigenze personali e gli obiettivi di massima che si intendono soddisfare;
 - c) piano economico generale di spesa preventivato in base al monte di assistenza previsto;
2. La richiesta e il relativo progetto devono essere sottoscritti dall'utente, o in caso di impossibilità, dal suo legale rappresentante.

Art. 11 - Voci di spesa ammesse al finanziamento

1. Sono ammesse a finanziamento le seguenti tipologie di spesa:
 - a) somme corrisposte all'assistente personale per le prestazioni fornite, in base al tipo di rapporto di lavoro instaurato e al rispetto del CCNL di riferimento;
 - b) contributi previdenziali ed assicurativi previsti per legge;
 - c) eventuali spese di vitto/alloggio nel caso di effettuazione del servizio fuori della sede di residenza;
 - d) spese di rendicontazione per una quota massima del 10% di ciascun progetto.
2. L'ATS esercita la vigilanza ed il controllo sull'attività svolta dall'operatore nei confronti dell'utente e verifica, anche sulla base del gradimento dichiarato dall'utente stesso, l'efficacia dell'intervento rispetto alle finalità auspicate.





Art. 12 - Trasferimenti

1. Qualora il beneficiario di un progetto di vita indipendente trasferisca la residenza in un comune rientrante nell'ambito territoriale di un altro ente gestore, quest'ultimo subentra nel finanziamento e nella verifica del progetto di cui è titolare il disabile. A tal fine le risorse destinate al progetto devono essere trasferite all'ente gestore competente per territorio.
2. Di tale trasferimento e degli accordi presi tra gli enti gestori deve essere data comunicazione all'amministrazione regionale, ai fini della corretta assegnazione delle risorse.

Art. 13 - Revoca del progetto e del finanziamento


1. La revoca da parte degli enti gestori del finanziamento può essere determinata da:
 - a) destinazione delle risorse economiche a scopi diversi da quelli definiti nelle presenti linee guida;
 - b) inadempienze agli obblighi assunti con l'ente gestore delle funzioni socio assistenziali;
 - c) mancato rispetto della normativa riguardante il regolare inquadramento contrattuale dell'assistente personale;
 - d) volontà dell'interessato di sospendere il progetto di vita indipendente;
 - e) mutamento delle condizioni/requisiti che avevano determinato la possibilità di accedere al progetto. Il mutamento dei requisiti socio sanitari deve essere validato dall'UVM competente.

Art. 14 - Riparto del fondo

1. Le richieste, valutate positivamente e trasmesse da ciascun ambito territoriale sociale al Servizio competente della Direzione della Giunta Regionale, sono esaminate dal Gruppo Regionale di Coordinamento ai sensi dell'articolo 15, comma 3, L.R.57/2012 il quale provvede alla formulazione della relativa graduatoria.
2. Il Gruppo Regionale di Coordinamento è costituito con Provvedimento Direzionale della Direzione Regionale competente in materia di Politiche Sociali.
3. Il Servizio regionale procede, successivamente alla comunicazione della graduatoria formulata dal Gruppo Regionale di Coordinamento e nel limite delle risorse annualmente stanziare in bilancio, al riparto del contributo spettante ai progetti individuali ammessi a finanziamento, e all'assegnazione e liquidazione dei fondi a ciascun Ambito Territoriale Sociale.

Art. 15 - Monitoraggio e verifica

1. Il beneficiario del progetto è tenuto a presentare, mensilmente, la documentazione comprovante la spesa sostenuta all'ATS che provvede, entro 5 giorni, alla relativa liquidazione; il beneficiario presenta, altresì, con cadenza semestrale, una relazione sugli obiettivi raggiunti.
2. Gli enti d'ambito sociale, entro il 30 aprile dell'anno successivo al finanziamento, sono tenuti a trasmettere alla Direzione della Giunta regionale competente in materia di politiche sociali un resoconto dei progetti attivati nell'anno solare di riferimento, corredato da una relazione illustrativa dei risultati ottenuti e del livello di gradimento dei beneficiari.




ALLEGATO B

L.R. 23 novembre 2012, n. 57

**INTERVENTI REGIONALI PER LA VITA
INDIPENDENTE**

**TEST IDONEI ALLA RILEVAZIONE DEGLI INDICATORI DI
INTENSITA' ASSISTENZIALE**



L'equipe multidisciplinare distrettuale ha, tra gli altri, il compito di determinare con esattezza l'indice di intensità del bisogno assistenziale degli aventi diritto, con riferimento ai livelli espressi dall'articolo 8 della legge in oggetto.

Tale indice va determinato attraverso l'uso di indicatori che siano oggettivi, facilmente esplorabili attraverso test di rapida somministrazione e validati a livello scientifico e, soprattutto, riproducibili e confrontabili in fase di follow up.

Il poco tempo messo a disposizione, dettato dalla urgenza della piena attuazione della legge, non ha permesso al tavolo tecnico costituito in sede regionale d'individuare e validare in tempi brevi test personalizzati che potessero dare risposte inequivocabili e pienamente condivise.

Pertanto, sulla scorta di quanto già presente e validato in letteratura, si è deciso di inserire nelle linee guida per l'applicazione delle disposizioni di legge uno strumento di valutazione ampiamente utilizzato ed in grado di rispondere in maniera adeguata alle necessità di attuazione del dispositivo.


L'impegno assunto in sede di tavolo tecnico è, comunque, quello di dotare in un futuro prossimo tale dispositivo di legge, anche in regime di piena attuazione, di sistemi di valutazione che siano più specifici e quindi precisi per una determinazione la più oggettiva possibile dei reali livelli di intensità assistenziale.

Poiché è dato acquisito che nei soggetti adulti la non abilità nelle funzioni della vita quotidiana corrisponde ad una maggiore gravità della disabilità e quindi del carico assistenziale, si è deciso di utilizzare uno strumento capace di esplorare le capacità nelle attività di base della vita quotidiana.

Tra i numerosi test presenti in letteratura, la scelta è caduta sull'Indice di Barthel Modificato (Shah S, Vanclay F, Cooper B (1989). Improving the sensitivity of the Barthel Index for stroke rehabilitation. J Clin Epidemiol 42, 703-709).

L'Indice di Barthel è una delle scale ADL maggiormente utilizzate nei sistemi di valutazione multidimensionale. E' stata scelta in quanto è una scala di "dependence" (misura quanto aiuto è necessario perchè una persona possa compiere adeguatamente ed in sicurezza le attività di base della vita quotidiana) ed è in grado di definire la situazione e stadiare il livello di dipendenza e parallelamente il livello di necessità assistenziale. Dato essenziale è che la "Barthel Index" registra ciò che il paziente fa effettivamente e non ciò che si pensa potrebbe fare.


I punteggi totali ottenuti attraverso la compilazione dei singoli item sono stati orientati in maniera da poter fornire un dato oggettivo e riproducibile del livello di intensità assistenziale





secondo le esigenze della L.R. n. 57

Così:

- un punteggio compreso tra 1 e 49 indica un livello di intensità assistenziale alto;
- un punteggio compreso tra 50 e 74 indica un livello di intensità assistenziale medio;
- un punteggio compreso tra 75 e 99 indica un livello di intensità assistenziale lieve;
- la presenza di un ausilio permanente essenziale per la sopravvivenza o la comunicazione indica un livello di intensità assistenziale molto alto;
- la presenza di disturbi del comportamento e relazionali tali da richiedere una assistenza continuativa indica un livello di intensità assistenziale alto.



Soggetto con disabilità in situazione di gravità
(certificazione di disabilità ed handicap - art 3, comma 3 L. 104/92)



INDICE DI BARTHEL MODIFICATO

(Shah S, Vanclay F, Cooper B (1989). Improving the sensitivity of the Barthel Index for stroke rehabilitation. J Clin Epidemiol 42, 703-709)

Cognome

Nome

Data di valutazione.....

ITEM	VALUTAZIONE				
Igiene personale	0	1	3	4	5
Fare il bagno	0	1	3	4	5
Mangiare	0	2	5	8	10
Usare il WC	0	2	5	8	10
Fare le scale	0	2	5	8	10
Vestirsi	0	2	5	8	10
Controllo urine	0	2	5	8	10
Controllo alvo	0	2	5	8	10
Camminare	0	3	8	12	15
*Catrozzina	0	1	3	4	5
Trasferimenti	0	3	8	12	15

Totale (0 ÷ 100)

La tabella seguente indica i livelli di intensità assistenziale

Categorie	Punteggi totali Indice di Barthel modificato	Livello di intensità assistenziale
a	0 - 49 + Dipendenza costante e continuativa da ausili che permettono la sopravvivenza	Molto alto
b	0 - 49	Alto
c	50 - 74	Medio
d	75 - 99	Basso

L'Equipe Multidisciplinare:




LINEE GUIDA ED ISTRUZIONI PER LA CORRETTA SOMMINISTRAZIONE
DELLA BARTHEL INDEX

(parte integrante del regolamento)



Linee-guida

- a) l'indice va utilizzato per registrare quello che l'utente fa realmente, NON quello che potrebbe fare;
- b) la necessità di supervisione rende l'utente NON indipendente;
- c) la prestazione dell'utente deve essere stabilita usando i migliori dati disponibili; le fonti abituali saranno domande dirette all'utente, ad amici/parenti e ad infermieri; importanti sono anche l'osservazione diretta ed il buon senso;
- d) l'utente in stato di incoscienza deve ricevere un punteggio "0" in tutte le voci, anche se non ancora incontinente;
- e) le categorie intermedie implicano che l'utente partecipa ad oltre il 50% dello sforzo;
- f) l'uso di ausili per essere indipendenti è permesso;
- g) "carrozzina" non va compilata se l'utente è in grado di deambulare



Istruzioni I

1. (Le parti scritte tra [] rappresentano integrazioni alla legenda originale, aggiunte dietro suggerimenti individuati in letteratura e basati sull'attività di vari tecnici che hanno impiegato l'indice di Barthel, al fine di specificare meglio i differenti livelli)

Igiene personale

1. Il paziente non è capace di badare all'igiene della propria persona, ed è dipendente da tutti i punti di vista.
[Il paziente è totalmente dipendente dall'assistenza per lavarsi i denti o la dentiera, pettinarsi, lavarsi le mani, radersi e/o truccarsi.] punti 0
2. E' necessario assisterlo in tutte le circostanze dell'igiene personale.
[Il paziente riesce a completare una o due delle attività sopra menzionate. In generale, l'impegno richiesto a chi presta assistenza è maggiore di quello messo in atto dal paziente per le attività sopra elencate, togliere dentiere, radersi, ecc.] punti 1
3. E' necessario aiutarlo in uno o più aspetti dell'igiene personale.
[E' necessaria assistenza per il trucco, per lavare ed asciugare una delle mani, lavarsi ideanti con forza sufficiente, radersi sotto al mento, pettinarsi la nuca. Occorrono richiami ed interventi persuasivi continui.] punti 3
4. Il paziente e' in grado di provvedere alla cura della propria persona, ma richiede un minimo di assistenza prima e/o dopo la operazione da eseguire.
[Possono esservi timori quanto alla sicurezza, in circostanze quali inserire una spina nella presa della corrente, o una lama nel rasoio, o con l'acqua calda, o nel riassetare il trucco.] punti 4
5. Il paziente riesce a lavarsi le mani ed il volto, a pettinarsi, pulirsi i denti e radersi. Un maschio può usare qualsiasi tipo di rasoio ma deve essere in grado di inserirvi la lama, o di collegarsi alla presa della corrente, e di prendere e tiporre al suo posto il rasoio nel proprio cassetto o armadietto. Una donna deve essere in grado, eventualmente, di agghindarsi, ma non e' necessario che sia capace di intrecciarsi od acconciarsi i capelli.
[Il paziente riesce a badare a tutti gli aspetti dell'igiene personale con indipendenza e sicurezza.] punti 5

Lavarsi (fare bagno / doccia)

1. Il paziente e' totalmente dipendente quando viene lavato.
[Altrimenti non fa il bagno, oppure non riesce ad asciugarsi l'intero corpo.] punti 0
2. Richiede assistenza in ogni momento del bagno.
[Occorre fornire al paziente assistenza ed istruzioni durante tutta l'esecuzione del bagno. Il paziente può riuscire a lavarsi il petto ed entrambe le braccia.] punti 1
3. E' necessario aiutarlo nei trasferimenti alla e dalla vasca o doccia, oppure nel lavarlo o nell'asciugarlo; vengono comprese qui le incapacità a portare a termine la funzione a causa di limitazioni o malattie.
[Occorre aiuto per l'uso di guanto - spugna, sapone, asciugamano, accappatoio, per lavare gli arti superiori e/o inferiori. Possono rendersi necessari richiami, ed interventi di persuasione e supervisione.] punti 3
4. E' necessaria una supervisione per garantire la sicurezza nel controllo della temperatura dell'acqua, o



nei trasferimenti.

[Fare il bagno può richiedere anche più di tre volte il tempo impiegato normalmente. Può rendersi necessaria assistenza per preparare l'attrezzatura per il bagno, l'acqua, il materiale per lavarsi, ecc., così come qualche suggerimento o supervisione al momento dei trasferimenti]

punti 4

5. Il paziente è in grado di adoperare una vasca da bagno o una doccia, o di lavarsi con una spugna completa. Deve inoltre essere capace di svolgere l'intera successione di gesti che compongono la procedura di lavaggio impiegata, in assenza di qualsiasi altra persona.

[Il paziente può adoperare una attrezzatura adattata alle sue esigenze, ausili specifici - quali spugne tenute su prolunghie - per lavarsi gambe e piedi. Tutte le fasi del bagno sono gestite indipendentemente, potendosi richiedere fino al doppio del tempo normalmente impiegato.]

punti 5

Alimentarsi:

1. Il paziente è totalmente dipendente riguardo all'alimentazione, e va imboccato.

[Il paziente riesce solamente a masticare e deglutire il cibo che chi lo assiste raccoglie e gli porge in bocca. In caso di nutrizione per sondino, va prestato aiuto completo, per ricordare gli strumenti, immettere il cibo, regolare la velocità di afflusso, detergere il sondino.]

punti 0

2. Riesce a manipolare una posata, di solito un cucchiaino, od un altro strumento, ma è necessaria la presenza di qualcuno che fornisca assistenza attiva durante il pasto.

[Il paziente può essere in grado di portare il cibo alla bocca, ma chi lo assiste deve preparare il boccone con la posata.]

punti 2

3. Il paziente riesce ad alimentarsi sotto supervisione. La assistenza è limitata ai gesti più complicati, come versare latte o zucchero nel té, aggiungere sale o pepe, imburrare, girare un piatto, o altre attività di preparazione al pasto.

[Il paziente è in grado di raccogliere il cibo con le posate, portarlo alla bocca, e mangiare. Può richiedere assistenza per mescolare, bere, aprire contenitori e/o tagliare la carne, applicare bracciali, ortesi, protesi. Può rendersi necessario stare a fianco del paziente per tutta la durata del pasto, allo scopo di fornirgli suggerimenti, persuasione e supervisione, per impedire possibili soffocamenti ed una alimentazione troppo rapida.]

punti 5

4. Il paziente è indipendente nel mangiare, salvo che in operazioni quali tagliarsi la carne, aprire un cartone di latte, maneggiare coperchi di barattoli, ecc. La presenza di una altra persona non è indispensabile.



[Il paziente impiega più tempo del previsto per mangiare. Possono sussistere motivi di preoccupazione per la sua sicurezza, causa cattiva deglutizione, oppure può esservi necessità di modificare la consistenza dei cibi, ma non vi è necessità di altra assistenza.]

punti 8


5. Il paziente riesce a mangiare per proprio conto, su una tavola apparecchiata. Deve essere in grado di adoperare da solo un ausilio, laddove necessario, e poter condire con sale, pepe o burro, ecc.

[Il paziente è in grado di usare cucchiari, forchette, tazze, cannucce, strumenti adattati, bracciali, aprire contenitori, mescolare liquidi e tagliare la carne senza pericolo né aiuto.]

punti 10



Uso dei servizi igienici




1. Completa dipendenza nell'uso della toilette.
[Il paziente è dipendente per tutti gli aspetti della funzione.] punti 0
2. E' necessaria assistenza per ogni fase dell'impiego dei servizi igienici.
[Il paziente richiede massima assistenza nei trasferimenti, per sistemargli gli indumenti, per usare la carta igienica e per l'igiene perineale.] punti 2
3. Può essere necessario aiutare il paziente a maneggiare i vestiti, nei trasferimenti, o a lavarsi le mani.
[Può occorrere supervisione ed assistenza per i trasferimenti o per mantenere l'equilibrio mentre il paziente si lava le mani, si sistema gli indumenti, apre o chiude cerniere di pantaloni o gonne.] punti 5
4. Può essere necessaria supervisione a garanzia della sicurezza durante l'uso di normali servizi igienici.
Di notte si può ricorrere ad una comoda, ma vi è bisogno di aiuto per svuotarla e pulirla.
[Oltre alla supervisione per sicurezza, può risultare utile fornire aiuto per gesti preparatori iniziali quali porgere la carta igienica, oppure indicare il luogo in cui è situata la toilette, ed indirizzarvi il paziente.] punti 8
5. Il paziente è capace di sedersi sul, ed uscire dal, gabinetto; di togliersi gli abiti e risistemarsi; di mantenere la continenza fecale, e di adoperare senza bisogno di aiuto la carta igienica. Se necessario, il paziente può far uso della padella o della comoda, o dell'orinale per la notte, ma deve essere in grado di svuotarli e pulirli.
[Il paziente si sistema gli abiti prima e dopo di avere adoperato i servizi, vi si avvicina, vi entra e ne esce, si pulisce davanti e dietro, richiude gli abiti. Può fare ricorso ad ausili come pinze e stecche per vestirsi, cerniere-lampo, o maniglie e sbarre. Mantiene l'equilibrio con sicurezza.] punti 10

Fare le scale

1. Il paziente non ne è capace.
[Si intende una rampa di scale.] punti 0
2. E' necessaria una assistenza continua, anche nel caso di uso di ausili per il cammino. punti 2
3. Il paziente e' in grado di salire o scendere le scale, ma non di trasportare ausili per la locomozione, e necessita di supervisione ed assistenza. punti 5
4. Di solito non serve assistenza. Talvolta la supervisione serve a garantire sicurezza in caso di rigidità mattutina, dispnea, ecc. punti 8
5. Il paziente e' in grado di salire e scendere una rampa di scale con sicurezza, e senza bisogno di aiuto o supervisione. All'occorrenza, riesce ad usare scorrimenti, bastoni o stampelle, e portare con sé questi ausili in salita ed in discesa. punti 10

Abbigliamento

1. Il paziente e' dipendente in tutti gli aspetti della vestizione, e non e' in grado di partecipare all'attività.
[Il paziente può anche essere in grado di sporgersi in avanti o indietro, reggersi alle spondine del letto, infilare una manica o accostare i lembi di un indumento, ma a chi



assiste spetta di vestire il paziente completamente. Nel caso il paziente indossi un grembiulone, il punteggio è 0.] *punti 0*

2. Pur partecipando, rimane completamente dipendente.

[Il paziente richiede massima assistenza per indossare gli abiti. Può infilare le maniche di un maglione, che però un assistente deve infilargli sul capo. Può infilare le spalline del reggiseno, che però va sistemato e ed agganciato da terzi. Può collaborare ad indossare i gambali dei pantaloni, ma chi lo assiste deve completare la vestizione degli arti inferiori.] *punti 2*

3. E' necessaria assistenza per indossare e/o togliere abiti.

[Occorre assistenza per procurare gli abiti, applicare ausili, iniziare e completare la vestizione e la svestizione delle estremità superiori ed inferiori.] *punti 5*

4. Vi e' bisogno di minima assistenza solo per allacciare indumenti, come in caso di bottoni, cerniere, reggiseni, scarpe, ecc.

[Il paziente può richiedere assistenza all'inizio della vestizione e svestizione, che poi prosegue. Chi lo assiste può prendergli gli abiti da un armadio, aiutare nell'applicazione di ortesi o protesi, nell'allacciare, abbottonare, manovrare cerniere, reggiseni, ecc. Possono rendersi necessari indicazioni, suggerimenti ed incitamenti persuasivi per una corretta sequenza delle operazioni, e la funzione può richiedere fino a tre volte il tempo normalmente impiegato.] *punti 8*

5. Il paziente e' capace di indossare, togliere e chiudere abiti, allacciarsi le stringhe, o di applicarsi, chiudere e togliersi busti e corsetti, se prescritti.

[Il paziente è capace di procurarsi gli abiti, indossarli, chiuderli e toglierli, allacciarsi le stringhe, chiudere e togliersi corsetti, busti e protesi prescritti. Maneggia mutande, calzoni, gonne, cinture, calze e stringhe, reggiseni, colletti, cerniere, bottoni e bottoni automatici, e può utilizzare chiusure speciali in velcro od a cerniera, pinze e prolunghe; completa la funzione in un tempo ragionevole.] *punti 10*

Minzione (Controllo urine)

1. Il paziente e' dipendente riguardo alla minzione, e' incontinente, o porta un catetere vescicale.

[L'incontinenza urinaria è quotidiana, diurna e notturna. Raccoglitori esterni e sacche per le urine devono venire gestiti da terze persone.] *punti 0*

2. Il paziente e' incontinente ma e' capace di aiutare nell'applicazione di un raccoglitore interno od esterno.

[Il paziente necessita di venire posizionato, ma riesce a mantenere una padella od un orinale posizionati correttamente. Raccoglitori esterni, tubi di drenaggio e sacche vanno tutti gestiti da terzi.] *punti 2*

3. Il paziente di solito rimane asciutto di giorno, ma non durante la notte, e richiede assistenza nell'uso di ausili.

[Il paziente è in grado di evacuare la vescica, ma richiede aiuto per posizionare se stesso, assorbenti, e quanto gli occorre per la minzione. E' in grado di infilare il pene nell'orinale, divaricare le cosce, posizionare cateteri in uretra, così che l'incontinenza risulta occasionale. Sollecitazioni, suggerimenti e supervisione possono risultare necessari.] *punti 5*

4. Generalmente, il paziente rimane asciutto sia di giorno sia di notte, ma può andare incontro ad incidenti occasionali, od avere necessità di minima assistenza per l'impiego di raccoglitori interni od



esterni.

[Se non trova la toilette, o non è veloce, il paziente può andare incontro ad incidenti. Può avere bisogno di minima assistenza per la preparazione alla minzione e/o per l'uso degli ausili, o di farmaci che regolarizzino la funzione. Possono occorrere indicazioni, suggerimenti, e richieste di adesione al programma di mantenimento della continenza urinaria.]
punti 8

5. Il paziente è in grado di controllare la vescica sia di giorno sia di notte, e/o adopera autonomamente raccoglitori interni od esterni.

[Il paziente è continente ed indipendente, anche nell'uso degli strumenti del caso e dei farmaci. Riesce a cambiarsi assorbenti e pannoloni, prima di sporcarsi.]
punti 10

Alvo (Controllo alvo)

1. Il paziente è incontinente per le feci.

[Occorrono pannoloni od assorbenti a striscia.]

punti 0

2. Il paziente necessita di aiuto per gli opportuni posizionamenti, e per manovre facilitanti l'evacuazione.

[Nonostante l'assistenza, il paziente è frequentemente sporco, ed occorre applicargli degli assorbenti.]

punti 2

3. Il paziente riesce a posizionarsi convenientemente, ma non ad eseguire manovre che favoriscono l'alvo, o a pulirsi senza assistenza, e va incontro a incidenti frequenti. E' necessaria assistenza per l'uso di ausili quali padelle, ecc.

[Pur posizionandosi adeguatamente, il paziente va incontro ad incidenti occasionali, e richiede assistenza per pulirsi e/o applicare ausili per l'incontinenza.]

punti 5

4. Il paziente può richiedere supervisione nell'uso di supposte o di clisteri, ed andare incontro ad incidenti occasionali.

[Il paziente richiede supervisione nell'uso di supposte, clisteri, o raccoglitori esterni. Gli incidenti sono rari, e, al fine di mantenere la continenza fecale, possono rendersi necessari indicazioni, suggerimenti e sollecitazioni ad aderire alla routine.]

punti 8

5. Il paziente riesce a controllare l'evacuazione, senza che si verifichino incidenti, riesce ad usare le supposte, o a trattenere clisteri, quando necessario.

[Il paziente controlla l'alvo in maniera completa ed intenzionale, senza che si verifichino incidenti; può ricorrere regolarmente a stimolazioni digitali, preparati per ammorbidire le feci, supposte, lassativi o clisteri. Gestisce una eventuale colostomia.]

punti 10

Deambulazione

(Non computare il punteggio per la deambulazione, se il paziente non è in grado di camminare, ma è invece educato all'uso della carrozzina)

1. Dipendenza rispetto alla locomozione.

[Il paziente non deambula. Per i tentativi occorrono due persone.]


punti 0

2. Ai fini della deambulazione è indispensabile la presenza costante di una o più persone.

[Per deambulare, il paziente richiede il massimo dell'assistenza.]

punti 3

3. E' necessario aiuto per raggiungere e/o manovrare gli ausili. L'assistenza viene fornita da una persona.



[Il paziente riesce a deambulare, ma gli serve assistenza per impugnare ausili per la locomozione, e per superare angoli ed ostacoli, e muoversi su terreni accidentati, con sicurezza.] *punti 8*

4. Il paziente è autonomo nella deambulazione ma non riesce a percorrere 50 metri senza ricorrere ad aiuto, o, altrimenti, risulta necessaria una supervisione che garantisca fiducia o sicurezza di fronte a situazioni pericolose.

[Il paziente può avere bisogno di indicazioni e suggerimenti, e di più tempo del dovuto per percorrere determinate distanze.] *punti 12*

5. Qualora necessario, il paziente deve essere capace di indossare dei corsetti, allacciarli e slacciarli, assumere la posizione eretta, sedersi, e riporre gli ausili in posizione utile al loro impiego. Deve inoltre essere in grado di adoperare stampelle, bastoni, od un deambulatore, e percorrere 50 metri senza aiuto o supervisione.

[Il paziente percorre la distanza del corridoio avanti e indietro. Non vi sono problemi di sicurezza, cadute, o vagabondaggio. Uso indipendente di deambulatori, bastoni, protesi, ortesi, calzature speciali, ecc.] *punti 15*

Locomozione su sedia a rotelle (in alternativa alla deambulazione) (non compilare se il paziente è in grado di deambulare)

1. Paziente in carrozzina, dipendente per la locomozione. *punti 0*

2. Il paziente può avanzare per proprio conto solo per brevi tratti, su superficie piana; riguardo a tutti gli altri aspetti della locomozione in carrozzina necessita di assistenza.

[Occorre assistenza per spingere la carrozzina per la maggior parte del tempo, e soprattutto per manovrare i freni, aggiustare braccioli e cuscini, guidare la carrozzina tra gli arredi domestici, sopra scalini e tappeti e superfici accidentate.] *punti 1*

3. È indispensabile la presenza di una persona, ed assistenza continua per accostarsi al tavolo, al letto, ecc.

[Il paziente è in grado di spingere la carrozzina, ma richiede assistenza per manovrarla tra gli arredi domestici e negli spazi stretti.] *punti 3*

4. Il paziente riesce a spingersi per durate ragionevoli sui terreni di più consueta percorrenza. È tuttavia ancora necessario aiutarlo limitatamente agli spazi più angusti.


[Possono occorrere occasionalmente indicazioni verbali ed assistenza per muoversi in spazi stretti.] *punti 4*

5. Per essere giudicato autonomo, il paziente deve essere capace di girare attorno agli spigoli e su se stesso con la sedia a rotelle, e di accostarla al tavolo, al letto, alla toilette, ecc. Il paziente deve riuscire a percorrere almeno 50 metri *punti 5*

Trasferimenti letto/sedia

1. Manca la capacità di collaborare al trasferimento, per il quale sono necessarie due persone, con o senza il ricorso ad uno strumento meccanico. *punti 0*

2. Il paziente collabora, ma rimane necessaria la completa assistenza da parte di una persona, in tutte le fasi della manovra. *punti 3*



3. Per una o più fasi del trasferimento e' necessaria l'assistenza prestata da una persona. *punti 8*

4. Occorre la presenza di una persona al fine di infondere fiducia, o di garantire sicurezza.
[Il paziente riesce a posizionare piani di scorrimento, o muovere le pedane della carrozzina, sistemarla e posizionarla, e manovrarne i freni.] *punti 12*

5. Il paziente e' in grado, senza correre pericoli, di accostare il letto manovrando una carrozzina, bloccarne i freni, sollevarne le pedane poggipiedi, salire sul letto, coricarvisi, passare alla posizione seduta al bordo del letto, spostare la sedia a rotelle, risedersi sopra. Si richiede l'autonomia durante tutte le fasi del trasferimento.

[Il paziente può raggiungere la postura eretta, qualora la locomozione avvenga tramite deambulazione. In questo caso, il paziente si avvicina, si siede e si alza da una sedia normale, si trasferisce dal letto alla sedia, con sicurezza. Riesce ad accostare, entrare ed uscire da una vasca o da una doccia. Può usare un piano di scorrimento, un sollevatore, maniglie o sbarre, o sedili speciali. Può impiegare più tempo del normale, ma meno di tre volte tanto.] *punti 15*




CONSIGLIO PROVINCIALE D'ASSISTENZA SOCIALE

La presente copia, formata da n. 13

esemplari, è conforme all'originale.

L'Attila il 6/2/2014

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO AFFARI ASSEMBLEARI
(Dott.ssa Vicentina Sorro)



GIUNTA REGIONALE*Omissis*

DELIBERAZIONE 13.01.2014, n. 15

Interventi in materia tariffaria. Trasporto pubblico locale su gomma. Anno 2014.**LA GIUNTA REGIONALE***Omissis*

A voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

per quanto espresso in narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

1. **di dare mandato** al Dirigente del Servizio Trasporto Pubblico su Gomma e Ferro della Direzione Trasporti, Infrastrutture Mobilità e Logistica, competente per materia ad adottare i provvedimenti tariffari riguardanti i manutentori della SEVEL S.p.A. con la previsione, per detta categoria, di un titolo di viaggio settimanale utilizzabile per 4 giorni dal lunedì al venerdì anche non consecutivi per lo svolgimento di una coppia di corse al giorno;
2. **di dare atto** che il costo di tale titolo di viaggio dovrà essere definito avendo a parametro l'attuale abbonamento extraurbano cinque giorni tenendo conto che il titolo verrà però utilizzato solo 4 giorni a settimana;
3. **di estendere** per un ulteriore anno, fino al 31 dicembre 2014, la validità del nuovo "titolo di viaggio a tariffa agevolata", abbonamento mensile nominativo, urbano (anche nell'area UNICO) suburbano e interurbano, secondo la tariffazione di cui alla DGR n. 590 del 24 agosto 2011 agli utenti in possesso di ISEE non superiore a 10.000,00 euro;
4. **di introdurre** in via definitiva, il titolo di viaggio nominativo extraurbano denominato "abbonamento mensile lunedì - venerdì" valido sulle tratte tra 50 km. e 150 km. negli importi già definiti dall'allegato n.2 della D.G.R. n.200 del 18 marzo 2013;
5. **di precisare** che il sistema tariffario previsto dal presente atto si applica ai servizi automobilistici esercitati dalla

Ferrovia Adriatico Sangritana S.p.a., mentre per i servizi ferroviari rimane confermato il tariffario regionale dei servizi ferroviari;

6. **di dare atto** che la manovra tariffaria non comporterà oneri finanziari né diretti né indiretti a carico della Regione;
7. **di dare atto** che in base agli artt. 12, 13 e 14 della L.R. 23 luglio 1991, n. 40, come interpretati dall'art.2 della L.R. 29-7-1998 n. 65, i Comuni, per le linee di loro competenza, hanno facoltà di sostituire, aggiungere, non utilizzare alcune tipologie di titoli di viaggio previste dalla Regione e che, in base all'art.62, comma 2 della L.R. 10 gennaio 2011, n. 1, i Comuni possono individuare livelli tariffari inferiori a quelli stabiliti dalla Giunta regionale ma in questo caso la copertura della differenza tariffaria è versata direttamente ed esclusivamente dagli Enti locali medesimi alle aziende;
8. **di disporre** la pubblicazione del dispositivo del presente provvedimento sul Bollettino della Regione Abruzzo.

GIUNTA REGIONALE*Omissis*

DELIBERAZIONE 03.02.2014, n. 61

Reg. (CE) n. 1234/2007. Reg. (CE) n. 555/2008. D.L.gs. n. 61/2010 - D.M. 16 dicembre 2010. Disposizioni per la gestione

ordinaria del potenziale produttivo viticolo regionale. Processo di semplificazione amministrativa a partire dalla campagna 2014/2015.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento (CE) n. 1234/2007 e s. m. e i. del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, Regolamento unico OCM;

VISTO il Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del Regolamento CE n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazione di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

VISTO il (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, Regolamento unico OCM;

PRESO ATTO che il Regolamento (CE) n. 479/2008 è stato abrogato dal Regolamento (CE) n. 491/2009 e che i riferimenti al Regolamento abrogato si intendono fatti al Regolamento (CE) n. 1234/2007 e sono da leggersi secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato XXII dello stesso Regolamento;

VISTO il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 28 giugno 2008, recante modalità di applicazione del Regolamento CE n. 479/2008 del Consiglio, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

VISTO il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, che modifica il Regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

VISTO il Regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009, recante modalità di applicazione del Regolamento CE n. 479/2008 del Consiglio, in ordine allo

shedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo;

VISTO il Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del Regolamento CE n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazione di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

PRESO ATTO che l'art. 185 del sopraccitato Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, prevede l'obbligo di tenere uno "shedario viticolo" contenente informazioni aggiornate sul potenziale produttivo;

VISTO il Decreto Legislativo n. 61 dell'8 aprile 2010 recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della Legge 7 luglio 2009, n. 88;

VISTI gli articoli 12 e 14 del citato D. L.gs. n. 61/2010 relativi rispettivamente allo shedario viticolo ed alle modalità di rivendicazione delle produzioni in questione, di riqualificazione e declassamenti;

VISTO in particolare l'art. 12, comma 3 del sopraccitato D. L.gs. n. 61/2010 che prevede che con Decreto del MIPAAF, d'intesa con la Conferenza Stato/Regioni, sono da stabilire le disposizioni per l'iscrizione delle superfici delle relative denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche allo shedario viticolo, la gestione dello shedario ed i relativi controlli, nonché, ai sensi dell'articoli 31, comma 4, dello stesso Decreto Legislativo, le disposizioni per il trasferimento dati dei preesistenti Albi DO ed elenchi IGT nello shedario e l'allineamento dei dati SIAN con altre banche dati;

VISTO il Decreto Ministeriale 16.12.2010 (G.U. n.16 del 21.01.2011) recante disposizioni applicative del Decreto Legislativo n. 61 dell'8 aprile 2010 relativo alla tutela delle DO e IG dei vini, per quanto concerne la disciplina dello shedario viticolo e la rivendicazione annuale delle produzioni;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 26 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 220 del 20 settembre 2000, concernente termini e modalità per la dichiarazione delle superfici vitate;

RICHIAMATE le proprie Deliberazioni della Giunta Regionale:

- n. 81/2001 concernente “Modalità applicative delle disposizioni comunitarie previste dai Reg. CE n. 1493/99 e 1227/2000 in materia di potenziale produttivo del comparto viticolo della Regione Abruzzo”;
- n. 157/2011 concernente “Organizzazione del potenziale produttivo viticolo della Regione Abruzzo ai sensi del Reg. (CE) n. 491/2009 del Consiglio e del Reg. (CE) n. 555/2008 della Commissione”. Modalità applicative delle disposizioni del Decreto Legislativo n. 61/2010, relativo alla tutela delle DO e IG dei vini, alla disciplina dello Schedario Viticolo e alla dichiarazione e rivendicazione annuale delle produzioni”;
- n. 571/2012 recante Reg. (CE) n. 436/2009. Decreto Legislativo n. 61/2010. Decreto Ministeriale 16.12.2010. Allineamento delle superfici vitate nello Schedario Viticolo. Approvazione del Piano Operativo della Regione Abruzzo;

PRESO ATTO che, anche se la fase transitoria di trasferimento dei dati relativi al vecchio potenziale viticolo e agli Albi Do ed Elenchi IG nel nuovo “Schedario Viticolo Regionale” non è stata ultimata, è necessario iniziare il regime ordinario delle attività amministrative inerenti la sua gestione;

TENUTO CONTO delle indicazioni di indirizzo, relative alla semplificazione amministrativa del settore vitivinicolo, contenute nel:

- Decreto Legislativo n. 61 dell’8 aprile 2010;
- Decreto Ministeriale 16.12.2010;

RITENUTO opportuno l’adozione delle procedure amministrative semplificate, di quelle informatiche e della relativa modulistica relative allo “Schedario Viticolo Regionale”;

RITENUTO pertanto di stabilire che, comunque, il presente provvedimento di indirizzo e quelli immediatamente successivi

di competenza della Direzione Politiche Agricole, prevedano:

- modalità ed i criteri per le iscrizioni e l’aggiornamento delle superfici vitate nello “Schedario”;
- modalità ed i criteri per la verifica dell’idoneità tecnico-produttiva delle unità vitate per l’iscrizione allo “Schedario” ai fine della rivendicazione delle produzioni delle relative DOCG, DOC ed IGT (ex Albi ed Elenchi);
- gestione ordinaria del nuovo “Schedario” e i relativi controlli;
- la gestione dell’aggiornamento dello schedario viticolo anche attraverso le misurazioni delle superfici vitate”;
- assegnazione dei diritti di impianto presenti nella “Riserva Regionale”;
- adeguamento delle varietà idonee alla coltivazione nella Regione Abruzzo;

RITENUTO, inoltre, di stabilire che occorre predisporre un disegno di Legge Regionale relativo alle “Sanzioni Amministrative pecuniarie per violazione delle norme sul potenziale viticolo”;

CONSIDERATO che le misure di gestione del potenziale viticolo siano applicate mediante disposizioni regionali relative a criteri, termini e procedure per l’impianto, l’estirpazione e il reimpianto dei vigneti, nonché per la realizzazione, in deroga al divieto comunitario, di vigneti destinati a finalità sperimentali, al consumo familiare, alla produzione dei materiali di moltiplicazione della vite e assegnazione di diritti presenti nella riserva regionale;

DATO ATTO che tali disposizioni comportano la conferma, fino a nuove disposizioni, del divieto temporaneo al trasferimento dei diritti di reimpianto dei vigneti verso aziende ubicate all’esterno del territorio regionale, introdotto con la D.G.R. n. 886/2003, al fine di mantenere in equilibrio il potenziale vitivinicolo regionale;

CONSIDERATO che l’anagrafe delle aziende agricole ed il fascicolo aziendale sono strumenti indispensabili per la semplificazione e la razionalizzazione dei procedimenti amministrativi attivati nei confronti di soggetti che intendano intrattenere, a qualsiasi titolo, rapporti con la Pubblica Amministrazione;

CONSIDERATO che le informazioni dell'anagrafe delle aziende agricole sono utilizzate in tutti i procedimenti amministrativi attivati in materia di agricoltura;

RITENUTO quindi, per quanto sopra espresso, necessario dare attuazione, a partire dalla campagna 2014/2015, alla citata normativa comunitaria e nazionale relativa alla gestione del potenziale viticolo regionale approvando le disposizioni di indirizzo riportate nell'Allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo (composto da n. 16 facciate);

RITENUTO, inoltre, che i provvedimenti immediatamente successivi di competenza della Direzione Politiche Agricole, prevedano:

- le iscrizioni e l'aggiornamento delle superfici vitate nello "Schedario";
- la verifica dell'idoneità tecnico-produttiva delle unità vitate per l'iscrizione allo "Schedario" ai fine della rivendicazione delle produzioni delle relative DOCG, DOC ed IGT (ex Albi ed Elenchi);
- la gestione ordinaria del nuovo "Schedario" e i relativi controlli;
- l'assegnazione dei diritti di impianto presenti nella "Riserva Regionale";
- l'adeguamento delle varietà idonee alla coltivazione nella Regione Abruzzo;
- la predisposizione di un disegno di Legge Regionale relativa alle "Sanzioni Amministrative pecuniarie per violazione delle norme sul potenziale viticolo" e ad eventuali diritti di segreteria da versare per alcune fasi di aggiornamento dello schedario;

DATO ATTO che il Direttore Regionale e il Dirigente del Servizio Produzioni Agricole e Mercato apponendo la propria firma in calce al presente provvedimento ne hanno attestato, ciascuno per le proprie competenze, la regolarità e legittimità;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per quanto espresso in narrativa che si intende interamente richiamato:

1. **di ritenere**, necessario, dopo la fase transitoria di trasferimento dei dati

relativi al vecchio potenziale viticolo e agli Albi Do ed Elenchi IG nel nuovo "Schedario Viticolo Regionale", dare inizio al regime ordinario delle attività amministrative inerenti la sua gestione;

2. **di approvare** a partire dalla campagna vitivinicola 2014/2015, al fine della semplificazione amministrativa, le disposizioni di indirizzo per la gestione del potenziale viticolo produttivo regionale contenute nell'Allegato A alla presente Deliberazione quale parte integrante e sostanziale (composto da n. 16 facciate);
3. **di dare atto** che il presente provvedimento di indirizzo e quelli immediatamente successivi di competenza della Direzione Politiche Agricole, prevedano:
 - modalità ed i criteri per le iscrizioni e l'aggiornamento delle superfici vitate nello "Schedario";
 - modalità ed i criteri per la verifica dell'idoneità tecnico-produttiva delle unità vitate per l'iscrizione allo "Schedario" ai fine della rivendicazione delle produzioni delle relative DOCG, DOC ed IGT (ex Albi ed Elenchi);
 - gestione ordinaria del nuovo "Schedario" e i relativi controlli;
 - la gestione dell'aggiornamento dello schedario viticolo anche attraverso le misurazioni delle superfici vitate";
 - assegnazione dei diritti di impianto presenti nella "Riserva Regionale";
 - adeguamento delle varietà idonee alla coltivazione nella Regione Abruzzo;
4. **di dare atto** che le misure di gestione del potenziale viticolo siano applicate mediante disposizioni regionali relative a criteri, termini e procedure per l'impianto, l'estirpazione e il reimpianto dei vigneti, nonché per la realizzazione, in deroga al divieto comunitario, di vigneti destinati a finalità sperimentali, al consumo familiare, alla produzione dei materiali di moltiplicazione e l'assegnazione di diritti presenti nella riserva regionale;
5. **di confermare**, le disposizioni, del divieto temporaneo al trasferimento dei diritti di reimpianto dei vigneti verso aziende ubicate all'esterno del territorio regionale, introdotto con la D.G.R. n. 886/2003, al fine di mantenere in equilibrio il potenziale vitivinicolo regionale;

6. **di incaricare** il Servizio Produzioni Agricole e Mercato, competente in materia di OCM del Settore Vitivinicolo, in stretta collaborazione con il Servizio Supporto Tecnico alle Produzioni Animali e Vegetali, competente nelle attività dello schedario viticolo, di dare completa attuazione al presente atto di indirizzo attraverso tutte le procedure amministrative, informatiche e tecniche e compresa la relativa modulistica necessarie alla completa applicazione per :
- le iscrizioni e l’aggiornamento delle superfici vitate nello “Schedario”;
 - la verifica dell’idoneità tecnico-produttiva delle unità vitate per l’iscrizione allo “Schedario” ai fine della rivendicazione delle produzioni delle relative DOCG, DOC ed IGT (ex Albi ed Elenchi);
 - la gestione ordinaria del nuovo “Schedario” e i relativi controlli;
 - l’assegnazione dei diritti di impianto presenti nella “Riserva Regionale”;
 - l’adeguamento delle varietà idonee alla coltivazione nella Regione Abruzzo;
7. **di stabilire** che occorre predisporre un disegno di Legge Regionale relativo alle “Sanzioni Amministrative pecuniarie per violazione delle norme sul potenziale viticolo” e ad eventuali diritti di segreteria da versare per alcune fasi di aggiornamento dello schedario;
8. **di incaricare**, il Servizio Supporto Tecnico alle Produzioni Animali e Vegetali competente, tra l’altro, per la gestione delle iscrizione dei vigneti all’idoneità a produrre vini a DO e IG, a provvedere con proprio atto a consentire la presentazione da parte dei viticoltori abruzzesi delle richieste di idoneità per l’annualità 2014;
9. **di prevedere**, in via prioritaria, la verifica dei diritti di reimpianto presenti nel potenziale viticolo da trasferire nel nuovo “Schedario” attraverso un’attività da svolgersi presso i SIPA con la collaborazione del Servizio Supporto Tecnico alle Produzioni Animali e Vegetali;
10. **di demandare**, altresì, al Servizio Produzioni Agricole e Mercato, competente in materia di OCM del Settore Vitivinicolo, tutti gli atti che saranno necessari a seguito di adozione da parte del MIPAAF o di AGEA di nuovi indirizzi relativi allo Schedario Viticolo Regionale e comprese tutte le modifiche al presente provvedimento che si renderanno necessarie per l’applicazione delle norme a livello regionale;
11. **di disporre** la pubblicazione integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
12. **di dare mandato** al Servizio competente della Direzione Politiche Agricole di trasmettere la presente deliberazione agli Enti competenti per territorio ed alle organizzazioni di categoria, assicurandone altresì la diffusione nel sito Internet della Regione Abruzzo Direzione Politiche Agricole all’indirizzo : www.regione.abruzzo.it/agricoltura .

Segue allegato

ALLEGATO A

Reg. (CE) n. 1234/07 del Consiglio e del Reg. (CE) n. 555/08 della Commissione. D.M. 16 dicembre 2010. Disposizioni regionali applicative per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo.

SOMMARIO

- 1 PREMESSA
- 2 FINALITÀ
- 3 RIFERIMENTI NORMATIVI
- 4 DEFINIZIONI.
- 5 PROCEDURE PER LA GESTIONE DEL POTENZIALE PRODUTTIVO VITICOLO
- 6 SCEDARIO VITICOLO
- 7 COSTITUZIONE E AGGIORNAMENTO DEL FASCICOLO AZIENDALE
- 8 VIOLAZIONI IN MATERIA DIVIETO TRANSITORIO DI IMPIANTO DI VITI
- 9 REGISTRO INFORMATICO DEI DIRITTI DI REIMPIANTO
- 10 RISERVA REGIONALE DEI DIRITTI DI IMPIANTO
- 11 CONCESSIONE DEI DIRITTI DI IMPIANTO DELLA RISERVA REGIONALE
- 12 DIRITTI DI NUOVO IMPIANTO
- 13 ESTIRPAZIONE VIGNETI
- 14 REIMPIANTO DEI VIGNETI
- 15 REIMPIANTO DA DIRITTO IN PORTAFOGLIO, PRESENTE NEL REGISTRO DEI DIRITTI
- 16 REIMPIANTO ANTICIPATO
- 17 TRASFERIMENTO DEI DIRITTI DI REIMPIANTO
- 18 DIRITTI DI NUOVO IMPIANTO PER LA SPERIMENTAZIONE VITICOLA
- 19 DIRITTI DI NUOVO IMPIANTO PER IL VIVAISMO VITICOLO (PPM)
- 20 DIRITTI DI NUOVO IMPIANTO PER CONSUMO FAMILIARE
- 21 RICONVERSIONE VARIETALE MEDIANTE SOVRAINNESTO
- 22 ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI ALLEVAMENTO E INFITTIMENTO DEL VIGNETO
- 23 IDONEITA' A PRODURRE VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE E A INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA
- 24 TOPONIMI E NOMI TRADIZIONALI DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE
- 25 CLASSIFICAZIONE DELLE VARIETA' DI VITE PER UVE DA VINO NELLA REGIONE ABRUZZO.
- 26 RICONOSCIMENTO DI NUOVE VARIETA' IDONEE ALLA COLTIVAZIONE
- 27 PROTOCOLLO TECNICO PER LA VALUTAZIONE DELL'ATTITUDINE ALLA COLTURA DELLA VARIETA' DI VITE PER UVA DA VINO DA INCLUDERE TRA QUELLE IDONEE ALLA COLTIVAZIONE
- 28 CONTROLLI DEL POTENZIALE VITICOLO DI CUI AL ART. 21 DEL D.M. 16 DICEMBRE 2010

ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. 61 del 3 FEB. 2014
 IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
 (Dott. Walter Galiani)
Walter Galiani



1 PREMESSA

Il Regolamento Comunitario n. 479 del 2008 del Consiglio ed il Regolamento Applicativo n. 555 del 2008 della Commissione relativi alla nuova OCM vino, nonché il Regolamento 436/2009 recante modalità applicative in ordine allo "Schedario Viticolo" e alle "dichiarazioni obbligatorie" ed il Regolamento 607/2009, che ha recato modalità applicative in ordine alle "denominazioni di origine protetta" e alle "indicazioni geografiche protette" dei vini, hanno stabilito importanti innovazioni nella gestione e nella qualificazione del settore viticolo e di tutti gli adempimenti amministrativi di competenza nazionale e regionale.

Di conseguenza l'art. 15 della legge 7 luglio 2009 n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea (Legge Comunitaria 2008), ha previsto l'adozione di Decreti al fine di assicurare la piena integrazione tra l'OCM del vino e la normativa nazionale, apportando specifiche integrazioni e modifiche a quella vigente.

In particolare, prima gli artt. 12, 13 e 14 del D. Lg.vo 61/2010 e successivamente il Decreto DM 16.12.2010, applicativo, hanno previsto:

1. l'iscrizione delle superfici vitate nello "schedario viticolo" e la sua gestione;
2. il trasferimento nel suddetto schedario dei dati contenuti nei preesistenti "Albi" ed "Elenchi" e l'allineamento dei dati SIAN con le altre banche dati;
3. la rivendicazione annuale delle produzioni delle uve e dei vini a DO e IG, i loro controlli e la loro vigilanza;

Relativamente allo "schedario viticolo" il DM 16 dicembre 2010, ha previsto la sua strutturazione ai sensi del Reg. 436/2009 quale parte integrante del SIAN nonché del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) e si è dotato di un sistema di identificazione geografica (GIS). Tutte le informazioni presenti, quindi, nel vecchio "potenziale viticolo" regionale sono confluite nel nuovo "schedario viticolo" secondo modalità concordate tra AGEA e Regioni e nel Fascicolo Aziendale dei conduttori viticoli abruzzesi. Nell'ambito dello "schedario viticolo" oltre ad ogni superficie vitata presente nel corrispondente "fascicolo aziendale", sono stati riportati sia i dati inerenti la superficie condotta e riscontrata in ambito SIGC, sia tutte le informazioni di carattere tecnico, agronomico e di idoneità produttiva.

La realizzazione del nuovo "schedario viticolo" regionale quindi, è passata attraverso una opportuna "fase transitoria" che ha comportato il passaggio dei dati dai vecchi sistemi informativi quali "potenziale viticolo e albi dei vigneti" in dotazione e gestione presso la Regione Abruzzo, nel nuovo ambiente informatico ormai collegato con la gestione del fascicolo aziendale detenuto dai CAA.

Contestualmente alla fase sopracitata è stato realizzato anche il trasferimento dal vecchio "Potenziale" dei diritti di reimpianto nel nuovo ambiente informatico, del "Registro Pubblico dei Diritti", gestito sempre dalle Regioni in ambito SIAN ai sensi della Legge n. 46 del 06.04.2007 e consultabile nell'area dei servizi del "Fascicolo Aziendale". In tale registro, le Regioni gestiscono sia i diritti di reimpianto aziendali che quelli della "Riserva" regionale.

La regione, inoltre, gestisce le attività finalizzate alla presentazione delle Dichiarazioni dei produttori ed il loro controllo, (Fase Gestionale), attraverso procedimenti amministrativi, al fine di assicurare il costante aggiornamento dello "Schedario Viticolo".

2 FINALITA'

Le presenti disposizioni disciplinano le modalità applicative delle norme comunitarie e nazionali vigenti in materia di gestione del potenziale produttivo viticolo, a partire dalla campagna 2014/2015, al fine di consentire a livello regionale una efficiente azione di semplificazione amministrativa che abbia una ricaduta positiva sia sull'Amministrazione, che sugli Enti coinvolti e utenti del settore.

3 RIFERIMENTI NORMATIVI

- o Disposizioni amministrative

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 contenente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
 - L.R. 31/2014 avente ad oggetto "Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013"
- o **Disposizioni per la gestione del Potenziale produttivo viticolo**
- Reg. (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i Reg. (CE) 1493/99, Reg. (CE)n. 1782/2003, Reg. (CE) n. 1290/2005 e Reg. (CE) n. 3/2008 e abroga il Reg. (CE) n. 2392/1986 e il Reg. (CE) 1493/99 e successive modifiche (in seguito **Regolamento**);
 - **Regolamento (CE) n. 491/2009** del Consiglio del 25 maggio 2009, che modifica il Regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);
 - **Regolamento (CE) n. 1234/2007** e s. m. e i. del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, Regolamento unico OCM;
 - Reg. (CE) n. 555/2008 della Commissione del 28 giugno 2008 recante modalità di applicazione del Reg. (CE) 479/2008 del Consiglio in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;
 - D.M. 26 luglio 2000 contenente termini e modalità per la dichiarazione delle superfici vitate.
 - **Decreto Legislativo n. 61 dell'8 aprile 2010** recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della Legge 7 luglio 2009, n. 88;
 - **Decreto Ministeriale 16.12.2010** recante disposizioni applicative del Decreto Legislativo n. 61 dell'8 aprile 2010 relativo alla tutela delle DO e IG dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e la rivendicazione annuale delle produzioni;
 - **DGR n. 81/2001** concernente "Modalità applicative delle disposizioni comunitarie previste dai Reg. CE n. 1493/99 e 1227/2000 in materia potenziale produttivo del comparto viticolo della Regione Abruzzo";
 - **D.G.R. n. 886/2003** concernente divieto di trasferimento dei diritti di reimpianto vigneti al di fuori della Regione Abruzzo;
 - **DGR n. 157/2011** concernente "Organizzazione del potenziale produttivo viticolo della Regione Abruzzo ai sensi del Reg. (CE) n. 491/2009 del Consiglio e del Reg. (CE) n. 555/2008 della Commissione". Modalità applicative delle disposizioni del Decreto Legislativo n. 61/2010, relativo alla tutela delle DO e IG dei vini, alla disciplina dello Schedario Viticolo e alla dichiarazione e rivendicazione annuale delle produzioni";
 - **DGR n. 571/2012** recante Reg. (CE) n. 436/2009. Decreto Legislativo n. 61/2010. Decreto Ministeriale 16.12.2010. Allineamento delle superfici vitate nello Schedario Viticolo. Approvazione del Piano Operativo della Regione Abruzzo.
- o **Classificazione regionale delle varietà di vite**
- **Accordo 25 luglio 2002** tra il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, le Regioni e Province autonome in materia di classificazione delle varietà di vite, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 212 del 10.09.2002, che all'art. 1 stabilisce che la classificazione delle varietà di vite per uva da vino viene effettuata dalle Regioni e Province autonome sulla base di linee generali contenute nell'accordo medesimo;
 - **DGR n. 255 del 23.04.2012** concernente la classificazione delle varietà di vite idonee alla produzione di uva da vino per la Regione Abruzzo;
 - **Determina Dirigenziale n. DH27/176 del 30.08.2013** avente ad oggetto "Decreto Legislativo n. 61/2010, art. 6 comma 8. Predisposizione della Lista Positiva delle Menzioni (Toponimi e Nomi Tradizionali) di Vigna valida per le DOP di vini della Regione Abruzzo per la Campagna 2013/2014";



Sono, inoltre, fatte salve le disposizioni nazionali e regionali che annualmente recepiscono le disposizioni comunitarie e le disposizioni nazionali e comunitarie non riportate nel presente testo.

4 DEFINIZIONI

Data di impianto: data di messa a dimora delle barbatelle, anche nel caso di sovrainnesto.

Campagna viticola: la campagna di produzione dei prodotti disciplinati dall'allegato III, parte III bis, del regolamento 1234/2007 che inizia il 1° agosto di ogni anno e termina il 31 luglio dell'anno successivo.

Conduttore: la persona fisica o giuridica che a qualunque titolo coltiva una superficie vitata. Il conduttore è identificato, secondo quanto disposto dalla AGEA attraverso il Codice Unico dell'azienda agricola (CUAA).

Unità vitata (UV): superficie continua coltivata a vite che ricade su una particella catastale, condotta da una singola azienda, che è omogenea per le seguenti caratteristiche: forma di allevamento, sesto di coltivazione e densità d'impianto, anno d'impianto, presenza di irrigazione, tipologia delle strutture, stato di coltivazione, varietà di uva (è tuttavia consentita la presenza di vitigni complementari, purché gli stessi non superino il 15% del totale; in tal caso è fatto l'obbligo di indicare gli specifici vitigni e la percentuale di ceppi relativi ad ogni vitigno complementare) e l'attitudine a produrre vino DOCG, DOC e IGT (DOP e IGP).

Unità vitata estesa: è costituita da più unità vitate contigue aventi le stesse caratteristiche agronomiche e di impianto e condotte da una singola azienda.

Appezamento viticolo: una superficie continua coltivata a vite, costituita da una o più unità vitate contigue ed omogenee per le seguenti caratteristiche: orientamento dei filari e sesto di coltivazione.

Parcella viticola: superficie vitata continua condotta da un'unica azienda.

Superficie vitata: la superficie coltivata a vite misurata all'interno del sesto di impianto (da filare a filare e da vite a vite) aumentata, in misura del 50% della distanza tra le file nel sesto di impianto oppure fino ad un massimo di tre metri per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne e le scarpate in caso di sistemazioni a terrazze o gradoni o piani raccordati, qualora effettivamente esistenti. Per i filari singoli la superficie vitata da considerarsi, per quanto attiene le fasce laterali, sarà fino ad un massimo di metri 1,5 per lato e di tre metri sulle testate per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne, qualora effettivamente esistenti.

Superficie vitata non più in produzione: la superficie coltivata a vite ove sia individuabile il sesto di impianto e la presenza di ceppi di vite diffusa per almeno il 50% della superficie totale.

Vigneto: unità di base, costituita da un'Unità Vitata o un'Unità Vitata estesa o da un insieme di Unità Vitate o di Unità Vitate estese, anche non contigue, compatibile con le condizioni previste dal relativo disciplinare di produzione a DO.

Estirpazione: eliminazione completa alla radice dei ceppi di vite presenti su una superficie vitata.

Impianto: la messa a dimora definitiva di barbatelle di vite, innestate o non innestate, per la produzione di varietà di uve classificate da vino o per la coltura di piante madri per marze.

Diritto di impianto: il diritto di piantare una superficie vitata, proveniente dalla riserva.

Diritto di reimpianto: il diritto di piantare viti su una superficie equivalente, in coltura pura, a quella in cui ha avuto luogo o deve avere luogo l'estirpazione.

Diritto di nuovo impianto: il diritto di piantare viti senza che ci sia una corrispondente estirpazione (per consumo familiare, per misure di ricomposizione fondiaria o di espropriazione per motivi di pubblica utilità, per la coltura di piante madri marze, destinate a scopi di sperimentazione).

Potenziale viticolo aziendale: le superfici vitate impiantate nell'azienda con varietà classificate per la produzione di vino ed i diritti di impianto e reimpianto posseduti.

Superficie irrigua: una superficie vitata sulla quale sia installato un impianto fisso di irrigazione e sulla quale non venga praticata la sola irrigazione di soccorso.

Sovrainnesto: l'innesto di una vite già precedentemente innestata.

DO: si intende in modo indistinto "denominazione di origine protetta, e/o denominazione di origine controllata e garantita e/o denominazione di origine controllata.

Resa: è la quantità di uva, espressa in quintali ad ettaro, e fissata nei singoli disciplinari di produzione, che ha diritto ad essere rivendicata a D.O.

Fallanza: la sporadica e temporanea assenza di viti all'interno del sesto di impianto. Per le produzioni a DO che indicano una densità di impianto nel disciplinare di produzione, eventuali fallanze, entro il limite del 10%, non incidono sulla determinazione della capacità produttiva.; oltre tale limite la resa deve essere ridotta proporzionalmente al numero dei ceppi mancanti. Tale riduzione della resa non comporta riduzione della superficie iscritta anche ai fini dell'esercizio del diritto di reimpianto. Fallanze oltre il 30% comportano la perdita dell'idoneità a produrre vini a D.O.

Anno di entrata in produzione ai fini della rivendicazione a DO: in tutti i casi non previsti dai disciplinari, per la produzione piena si intende il terzo anno vegetativo per i nuovi impianti e il secondo anno vegetativo per i sovrainnesti. Nel caso in cui l'impianto sia realizzato entro il mese di luglio, il primo anno vegetativo coincide con l'anno di impianto. Fatte salve eventuali limitazioni previste dal disciplinare, le percentuali massime di produzione sono del 50% per il secondo anno dall'impianto e del 100% per gli anni successivi sulla base della resa indicata nel relativo disciplinare di produzione.

Idoneità tecnico produttiva delle superfici vitate ai fini dell'iscrizione allo schedario: è quella riferita alle caratteristiche agronomiche e ambientali riportate nel disciplinare di produzione quali, principalmente, la delimitazione dell'area di produzione (comprese quelle delle sottozone e delle indicazioni geografiche aggiuntive) e la loro individuazione a GIS, limiti di altitudine, esposizioni, estremi catastali, vitigno o vitigni e loro percentuale, anno di impianto, anno di entrata in produzione, numero ceppi, sesto di impianto, forma di allevamento, toponimo di vigna.

Impianti sperimentali: si intendono le superfici vitate a scopo di sperimentazione, non commerciali, sulle quali sono realizzati progetti che consentono la valutazione di conoscenze innovative, in particolare l'adattabilità all'ambiente, nonché finalizzati al miglioramento qualitativo della produzione e alla sostenibilità della viticoltura e dell'enologia abruzzesi secondo parametri economici, sociali ed ambientali.

5 PROCEDURA PER LA GESTIONE DEL POTENZIALE PRODUTTIVO VITICOLO

Secondo la normativa vigente, il conduttore di superfici vitate deve in primo luogo costituire o aggiornare il proprio fascicolo aziendale presso un Centro di Assistenza Agricola (di seguito C.A.A.) o presso la Direzione Politiche Agricole della Regione.

Per l'aggiornamento del produttivo viticolo regionale le comunicazioni e dichiarazioni e gli eventuali allegati devono essere presentati alla Regione dal conduttore di superfici vitate in forma cartacea e, se possibile, per via telematica (PEC o portale SIN-AGEA).

La modulistica relativa alle comunicazioni e dichiarazioni di aggiornamento dello schedario a carico del conduttore verranno predisposte con atto del Dirigente del Servizio Regionale competente in materia di OCM del Settore Vitivinicolo della Direzione Politiche Agricole.

Il potenziale produttivo viticolo regionale è formato da:

1. superficie effettivamente vitata;
2. diritti di reimpianto detenuti dai produttori e iscritti al registro informatico dei diritti di reimpianto;
3. diritti di impianto presenti in riserva.

Le informazioni relative alle superfici vitate sono contenute nello schedario viticolo.

6 COSTITUZIONE E AGGIORNAMENTO DEL FASCICOLO AZIENDALE

Tutti i conduttori che intendono impiantare, estirpare, reimpiantare o trasferire in altra azienda il diritto di reimpianto acquisito da altra azienda hanno l'obbligo di costituire/aggiornare il fascicolo aziendale di cui al DPR n. 503 del 01.12.1999 e del D.Lgs 99/2004, tale obbligo si inquadra nel contesto della semplificazione della documentazione amministrativa.

La costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale deve essere effettuata presso un Centro di Assistenza Agricola (CAA) autorizzato da AGEA, o presso la Direzione Politiche Agricole, previo conferimento di mandato scritto, antecedentemente alla richiesta di una qualunque autorizzazione che comporti la variazione delle superfici inserite nello schedario viticolo.



Pertanto, è necessario che le superfici interessate da qualsiasi variazione siano correttamente dichiarate sia nel fascicolo aziendale che nello schedario vitivinicolo.

Per le regole di costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale si rimanda alle disposizioni contenute nel manuale per la tenuta del fascicolo aziendale emesso dal coordinamento AGEA con circolare n. ACIU.2005.210 del 20.04.2005 e alla circolare ACIU.2007.237 del 06.04.2007 ed eventuali ulteriori disposizioni impartite da AGEA.

7 SCHEDARIO VITICOLO

Lo schedario viticolo, strutturato ai sensi del Reg. Ce n. 436/2009, è parte integrante, quale sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) ed è dotato di un sistema di identificazione geografica (GIS).

Le superfici vitate presenti a schedario viticolo sono iscritte ed identificate per particella catastale (come per tutti gli altri usi del suolo), e al loro interno per unità vitate. Su ogni particella catastale insiste almeno una unità vitata.

Per la gestione ed il controllo del potenziale produttivo viticolo ogni superficie vitata, anche se non in produzione, deve essere iscritta allo schedario viticolo.

Pertanto l'iscrizione della unità vitate nello schedario costituisce presupposto inderogabile per procedere a variazioni del potenziale produttivo viticolo aziendale e per accedere alle misure strutturali e di mercato definite dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, e per effettuare la dichiarazione annuale di vendemmia, produzione e rivendicazione delle produzioni a DO e IG.

Le informazioni presenti sullo schedario sono a disposizione degli Enti e delle Strutture di controllo incaricati alla gestione e al controllo delle rispettive DO e IG, nonché agli organi dello Stato preposti ai controlli ed alla vigilanza ed ai Consorzi di Tutela riconosciuti ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 61/10.

8 VIOLAZIONI IN MATERIA DI DIVIETO TRANSITORIO DI IMPIANTO DI VITI

Ai sensi dell'art. 85 del Regolamento i produttori estirpano a loro spese le superfici vitate impiantate posteriormente al 31 agosto 1998 senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto.

In attesa dell'estirpazione, le uve e i prodotti vinicoli ottenuti dalle uve raccolte sulle superfici irregolari possono essere messi in circolazione solo se destinate alla distillazione ed esclusivamente a spese del produttore. I prodotti ottenuti dalla distillazione non possono essere utilizzati per la preparazione di alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80 % vol;

Fatte salve, se del caso, le sanzioni già previste dalla normativa in vigore, i produttori che non hanno ottemperato all'obbligo di estirpazione a partire dal 31 dicembre 2008 sono soggetti a sanzioni proporzionate alla gravità, alla portata e alla durata dell'inadempienza.

La scadenza del divieto transitorio di nuovi impianti al 31 dicembre 2015, fissata dall'articolo 90, paragrafo 1 del Regolamento, per varietà di uve classificate per la produzione di vino, nonché il sovrainnesto di varietà di uve classificate per la produzione di vino su varietà diverse dalle varietà di uve da vino, lascia impregiudicati gli obblighi di cui sopra.

In deroga a tale divieto possono essere concessi diritti di nuovo impianto per le superfici:

- a) destinate a misure di ricomposizione fondiaria o di esproprio per motivi di pubblica utilità, adottate in applicazione di norme nazionali o regionali;
- b) destinate a scopi di sperimentazione;
- c) destinate a coltura di piante madri per marze;
- d) il cui vino o i cui prodotti vitivinicoli sono destinati esclusivamente al consumo familiare.

I diritti di reimpianto concessi a norma dell'art. 4 paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1493/1999 sono utilizzati nel corso dei periodi in esso previsti.

9 REGISTRO INFORMATICO DEI DIRITTI DI REIMPIANTO

Il registro informatico pubblico dei diritti di reimpianto (di seguito registro) è una banca-dati informatica, istituita ai sensi dell'art. 4-ter del decreto Legge 15 febbraio 2007 n. 46 al fine di

garantire la corretta gestione dei diritti. Esso è gestito dalla Regione attraverso le applicazioni informatiche rese disponibili su SIAN. Nel registro confluiscono tutti i diritti di reimpianto concessi a seguito di estirpazione nonché i diritti di nuovo impianto concessi dalla Regione ai sensi dell'art. 9 del DM 16 dicembre 2010.

10 RISERVA REGIONALE DEI DIRITTI D'IMPIANTO

La Riserva regionale dei diritti d'impianto, organizzata e utilizzata dalla competente struttura della Regione Abruzzo quale strumento per una razionale gestione del potenziale produttivo viticolo.

Alla riserva confluiscono gratuitamente:

- o diritti di nuovo impianto, se non utilizzati secondo il termine previsto;
- o diritti di reimpianto scaduti e non utilizzati entro il termine previsto;
- o diritti prelevati dalla riserva regionale e non utilizzati dal produttore entro la fine della seconda campagna vitivinicola successiva a quella in cui sono stati concessi;
- o diritti di reimpianto conferiti volontariamente alla riserva da parte dei produttori che li detengono.

11 CONCESSIONE DEI DIRITTI DELLA RISERVA REGIONALE

I diritti della riserva possono essere utilizzati :

- a) per impiantare vigneti da iscrivere a schedario con l'idoneità alla produzione di vini a DO e IG;
- b) per produrre vini a DO e IG su superfici realizzate con diritti di nuovo impianto che sono giunte al termine del periodo di sperimentazione vitivinicola;
- c) per altri utilizzi ritenuti importanti per specifiche finalità individuate dalla Regione Abruzzo.

I diritti della riserva regionale sono concessi tenendo conto, in particolare, delle caratteristiche del conduttore, della specializzazione viticola, delle specificità vitivinicole, delle peculiarità ambientali e sociali delle aree viticole regionali, con particolare riguardo all'altitudine.

Con successivi atti della competente struttura della Regione Abruzzo verrà disposta la concessione di tali diritti definendo i criteri, i beneficiari e le eventuali priorità e limitazioni.

Ai fini dell'istruttoria necessaria alla concessione dei diritti della riserva regionale la Regione si avvale dei Servizi della Direzione Politiche Agricole competenti.

I produttori esercitano i diritti della riserva entro la seconda campagna successiva a quella in cui sono concessi. Decorso tale termine, i diritti non utilizzati riconfluiscono nella riserva.

Gli impianti realizzati con diritti prelevati dalla riserva regionale non possono dar luogo a un diritto di reimpianto oggetto di trasferimento per un periodo di almeno cinque campagne a decorrere da quella successiva all'impianto.

Il conduttore per la concessione del diritto prelevato dalla riserva regionale deve versare alla Regione un corrispettivo ad ettaro, quale valore del diritto di reimpianto stabilito nello specifico provvedimento. Tale importo può essere opportunamente ridotto in caso di superfici destinate a sperimentazione vitivinicola (da avviare o conclusa) o per attività particolarmente significative di interesse regionale.

I diritti della riserva si estinguono se non sono assegnati entro la quinta campagna successiva a quella in cui sono stati versati in essa.

12 DIRITTI DI NUOVO IMPIANTO

I diritti di nuovo impianto possono essere concessi dall'amministrazione regionale competente soltanto se destinati:

- a) alla realizzazione di vigneti per consumo familiare fino ad Ha 0,10;
- b) a favore di produttori i cui terreni vitati siano stati interessati da misure di ricomposizione fondiaria o di esproprio di pubblica utilità adottate in applicazione di norme nazionali o regionali;
- c) alla realizzazione di vigneti sperimentali
- d) alla realizzazione di vigneti per la produzione di piante madri per marze.

Il diritto concesso viene iscritto nel registro informatico dei diritti di reimpianto



I diritti di nuovo impianto devono essere esercitati entro la fine della seconda campagna viticola successiva a quella in cui sono stati concessi. In caso contrario riconfluiscono nella riserva regionale con la corrispondente cancellazione dal registro.

L'estirpazione di tali superfici non genera il diritto di reimpianto.

13 ESTIRPAZIONE DEI VIGNETI

Ai fini dell'espianto del vigneto, il conduttore ha l'obbligo di darne comunicazione entro 30 giorni dall'avvenuta estirpazione alla Regione Abruzzo - Servizio competente per territorio.

I lavori di estirpazione devono riguardare soltanto i vigneti presenti sulla Scheda delle Superfici Vitate dello schedario viticolo e privi di anomalie.

L'estirpazione origina un diritto di reimpianto, ovvero il diritto a realizzare nella stessa azienda una superficie vitata equivalente a quella estirpata che viene riportata sul registro dei diritti. La procedura è la seguente:

- a) Il conduttore presenta la comunicazione di avvenuta estirpazione al Servizio competente utilizzando il modello specifico. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione prevista (copia del documento di identità in corso di validità, eventuale dichiarazione dei proprietari, piantina dei vigneti estirpati);
- b) l'Amministrazione entro 90 giorni effettua gli opportuni accertamenti, se il caso anche in azienda (quando con l'utilizzo del Gis-Web e dello schedario viticolo verifica una incongruenza), aggiorna il registro dei diritti e ne dà comunicazione al conduttore viticolo, specificando la superficie del diritto di reimpianto concesso e i termini di utilizzazione.

14 REIMPIANTO DEI VIGNETI

Il reimpianto di un vigneto può essere effettuato soltanto in forza di un diritto.

Il diritto di reimpianto può essere ottenuto mediante l'estirpazione di una equivalente superficie vitata o acquistato da un altro produttore o dalla riserva regionale o in forza di una precedente normativa.

Ai sensi dell'art. 63 del Regolamento applicativo, i diritti di reimpianto possono essere assegnati anche anticipatamente ai produttori che s'impegnano ad estirpare una superficie vitata equivalente prima della fine della terza campagna successiva a quella in cui il vigneto è stato impiantato.

Il materiale vivaistico da utilizzare nelle operazioni di reimpianto deve essere prodotto nel rispetto della normativa che disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione della vite.

15 REIMPIANTO DA DIRITTO IN PORTAFOGLIO, PRESENTE NEL REGISTRO DEI DIRITTI

L'iter procedurale è il seguente:

- a) l'agricoltore presenta comunicazione alla Regione Abruzzo - Servizio competente per territorio, utilizzando il modello specifico, entro 30 giorni dell'avvenuto reimpianto, allegando la copia del documento d'identità e l'eventuale dichiarazione dei proprietari. (diritto di reimpianto da esercitarsi entro la quinta campagna successiva al rilascio).
- b) l'Amministrazione entro 210 giorni verifica in loco se il vigneto è stato realizzato in conformità alle disposizioni vigenti, ne effettua la misurazione lo riporta sul Gis, realizza la scheda Unar e aggiorna il registro dei diritti. Al conduttore rilascia la Scheda delle Superfici Vitata aggiornata.

16 REIMPIANTO ANTICIPATO

Il diritto di reimpianto anticipato di un vigneto è concesso al produttore che s'impegna per iscritto ad estirpare in un'unica soluzione un'equivalente superficie vitata esistente in azienda, entro la fine della terza campagna successiva a quella in cui il vigneto è stato impiantato. L'impegno deve

essere corredato da polizza fideiussoria stipulata a favore dell'Amministrazione, per un importo pari a euro 6.000,00 per ettaro e con durata fino all'estirpazione del vecchio vigneto;

Per ottenere il diritto di reimpianto anticipato di un vigneto è necessario che il produttore dimostri di non possedere diritti in portafoglio o di possederne in quantità insufficiente per la realizzazione del nuovo vigneto;

Fino a quando non è stato estirpato il vecchio vigneto non è consentito produrre vino da commercializzare con uve che provengono simultaneamente sia dal nuovo impianto sia da quello da estirpare. In caso di produzione simultanea, i prodotti vitivinicoli ottenuti da uno dei due vigneti possono essere messi in circolazione soltanto se destinati alla distillazione (art.63 paragrafo 3 del Regolamento di attuazione). In tale caso le operazioni devono essere preventivamente autorizzate da parte dell'Amministrazione che ha concesso il diritto di reimpianto anticipato e segnalate all'Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità e Repressione Frodi dei Prodotti Agroalimentari competente per territorio. In caso di non estirpazione o di estirpazione solo in parte del vecchio vigneto entro il termine stabilito, il vigneto è considerato illegale e quindi soggetto al divieto di impianto disposto dall'articolo 90, paragrafo 1, del Regolamento;

L'iter procedurale per effettuare un reimpianto anticipato è il seguente:

- a) l'agricoltore presenta richiesta alla Regione Abruzzo - Servizio Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura competente per territorio utilizzando il modello apposito. Nella domanda il produttore deve indicare che non sarà prodotta uva nel nuovo vigneto prima della fine della terza campagna successiva a quella in cui il vigneto è stato impiantato o che l'uva eventualmente prodotta prima del suddetto termine sarà utilizzata soltanto destinandola alla distillazione; inoltre, deve allegare garanzia fideiussoria a favore dell'Amministrazione, pari a € 6.000,00 a titolo di cauzione dell'impegno;
- b) l'Amministrazione, entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, eseguita l'istruttoria autorizza l'impianto anticipato; l'autorizzazione è valida per due campagne successive a quella in cui è stata concessa; in essa sono evidenziati gli obblighi assunti dal richiedente e le prescrizioni del caso;
- c) il conduttore viticolo comunica all'Amministrazione, entro 60 giorni dalla ultimazione dei lavori, la data in cui il nuovo vigneto di impianto anticipato è stato realizzato, utilizzando l'apposito modello;
- d) l'Amministrazione entro 210 giorni verifica se il nuovo vigneto è stato realizzato in conformità all'autorizzazione, lo riporta sul Gis e realizza la scheda Unar;
- e) il conduttore viticolo comunica all'Amministrazione, entro 30 giorni dalla ultimazione dei lavori, la data in cui il vecchio vigneto è stato estirpato, utilizzando il modello apposito. In mancanza di tale comunicazione l'ufficio procede alle verifiche del caso, al fine di attivare l'eventuale procedimento sanzionatorio;
- f) l'Amministrazione entro 210 giorni verifica in loco l'estirpazione, aggiorna il Gis, lo schedario e il registro dei diritti; procede allo svincolo della fideiussione.



17 TRASFERIMENTO DEI DIRITTI DI REIMPIANTO

Ai sensi del Regolamento, art. 92, par. 4, i diritti di reimpianto sono esercitati nella stessa azienda in cui il vigneto è stato estirpato.

I diritti di reimpianto concessi corrispondono ad una superficie equivalente (uguale) estirpata in coltura pura (specializzata) salvo se utilizzati in superfici irrigue.

I diritti di reimpianto sono esercitati nell'azienda per la quale sono stati concessi.

Salvo particolari ed eventuali deroghe i diritti di reimpianto possono essere, parzialmente o totalmente trasferiti ad altra azienda sul solo territorio della Regione Abruzzo (DGR 886/2003).

Tali condizioni si applicano ai diritti di reimpianto acquisiti nell'ambito di disposizioni legislative comunitarie, nazionali o regionali precedenti.

I diritti di reimpianto concessi a norma dell'art. 4, paragrafo 5, del Reg.(CE) 1493/99 sono utilizzati entro la quinta campagna successiva a quella in cui sono stati rilasciati.

L'utilizzo dei diritti di reimpianto originati da vigneti estirpati nella Regione Abruzzo è limitato esclusivamente all'ambito territoriale della Regione Abruzzo, con la sola deroga di poter essere utilizzati per impianto di superfici vitate al di fuori del territorio regionale nell'ambito della stessa proprietà aziendale a cui sono stati concessi.

In tutti gli altri casi non sarà pertanto rilasciato dalla Regione Abruzzo il nulla osta al trasferimento di diritti di reimpianto verso aziende ubicate al di fuori del territorio regionale.

I diritti trasferibili sono solo tutti quelli iscritti nel registro dei diritti.

Tuttavia, in deroga, ai sensi del par. 5 dello stesso articolo, i diritti possono essere trasferiti a favore di altri produttori in un'altra azienda a condizione che:

- una parte dell'azienda interessata sia trasferita a quest'altra azienda;
- le superfici di quest'altra azienda siano destinate alla produzione di vini DOCG o DOC o IGT o alla coltura di piante madri per marze;

Il diritto trasferito deve essere esercitato entro e non oltre la fine della seconda campagna successiva a quella in cui è stato effettuato il trasferimento ed entro i limiti di validità del diritto medesimo. Qualora il produttore non provveda entro il suddetto termine il diritto confluisce nella riserva regionale.

In ambito regionale, il diritto di reimpianto può essere ceduto a favore di un'altra persona, fisica o giuridica, o un'associazione di persone avente titolo, con scrittura privata resa conforme alle norme di legge (registrata);

La procedura di trasferimento del diritto di reimpianto è la seguente:

- a) Il conduttore viticolo acquirente comunica alla Regione Abruzzo - Servizio competente, il trasferimento del diritto, utilizzando il modello apposito, impegnandosi all'utilizzo dello stesso entro le due campagne viticole successive. Alla comunicazione devono essere allegati i documenti seguenti:
1. copia documento d'identità in corso di validità;
 2. eventuale dichiarazione dei proprietari;
 3. l'atto di trasferimento del diritto registrato.

L'atto deve essere firmato da tutti i proprietari interessati, sia cedenti sia acquirenti, e corredato dalla fotocopia del documento d'identità valido di tutti i contraenti.

- b) L'Amministrazione entro 60 giorni procede all'aggiornamento del registro dei diritti sia dell'acquirente che del venditore.
- c) Nel caso di trasferimento del diritto d'impianto da altra Regione o Provincia autonoma il conduttore viticolo acquirente provvede a comunicare all'Amministrazione - Servizio competente, il trasferimento del diritto, utilizzando il modello apposito impegnandosi al suo utilizzo entro due campagne viticole successive. Alla comunicazione devono essere allegati i documenti seguenti:
- copia documento d'identità in corso di validità;
 - eventuale dichiarazione dei proprietari;
 - diritto di provenienza;
 - l'atto di trasferimento del diritto registrato.

L'atto deve essere firmato da tutti i proprietari interessati, sia cedenti sia acquirenti, e corredato dalla fotocopia del documento d'identità valido di tutti i contraenti.

- d) L'Amministrazione entro 90 giorni procede alla verifica presso l'Amministrazione di provenienza del diritto e all'aggiornamento del registro dei diritti dell'acquirente.

18 DIRITTI DI NUOVO IMPIANTO PER SPERIMENTAZIONE VITICOLA

I nuovi impianti di vigneti sperimentali autorizzati in deroga al divieto comunitario, sono validi soltanto per il periodo della sperimentazione. I prodotti da essi ottenuti non possono essere commercializzati, fatto salvo il loro uso nel contesto della sperimentazione (art. 60, par. 2 del Regolamento di attuazione). Decorso il periodo stabilito per la sperimentazione le viti devono essere estirpate a spese del produttore. L'estirpazione non origina diritti di reimpianto. Le superfici vitate non estirpate entro il periodo stabilito sono considerate illegali e quindi soggette alle sanzioni previste dalle norme vigenti in materia.

Per le varietà di viti impiantate a scopo sperimentale le cui prove si sono concluse con esito positivo, è possibile avviare l'iter procedurale per ottenere sia la classificazione delle varietà medesime nell'elenco di quelle idonee alla coltivazione sia il mantenimento dell'impianto a fini commerciali. Allo scopo il produttore può utilizzare, dandone comunicazione all'Amministrazione - Servizio competente, un diritto di reimpianto o di nuovo impianto. Questa disposizione si applica anche ai vigneti sperimentali autorizzati anteriormente al 1° agosto 2000.

L'autorizzazione per nuovi impianti destinati alla sperimentazione è concessa dalla Regione Abruzzo - Direzione Agricoltura - Servizio Produzioni Agricole e Mercato. La procedura di autorizzazione è la seguente:

- a) la richiesta può essere presentata da aziende viticole singole o associate, Consorzi di Tutela vini, Enti pubblici o Istituzioni scientifiche operanti nel campo della viticoltura, utilizzando il modello apposito. Alla domanda deve essere allegata, copia del documento d'identità in corso di validità, l'eventuale dichiarazione dei proprietari e una relazione tecnica che illustra le finalità della sperimentazione, ne precisa la prevista durata. Inoltre, la piena disponibilità a divulgare i risultati della sperimentazione ed a consentire visite in loco di tecnici pubblici o ricercatori di altre istituzioni scientifiche. I risultati ottenuti dalla ricerca e/o sperimentazione devono essere messi a disposizione della Regione. In particolare nella richiesta devono essere indicati:
 - 1) i riferimenti catastali, l'estensione della superficie vitata da impiantare e la planimetria catastale sulla quale risulti evidenziata la posizione del vigneto;
 - 2) impegno a non iscrivere le superfici all'idoneità dei vigneti a produrre DOCG o DOC, ad estirpare le medesime a conclusione del periodo di sperimentazione, fatto salvo quanto previsto ai fini del mantenimento del vigneto;
 - 3) l'impegno a non commercializzare i prodotti ottenuti nel periodo di sperimentazione.
- b) La Regione entro **60 giorni** effettua l'istruttoria e concede l'autorizzazione. L'impianto deve essere realizzato entro 180 giorni dalla data dell'autorizzazione concessa;
- c) Il conduttore viticolo entro **30 giorni** dall'avvenuto impianto ne dà comunicazione alla Regione Abruzzo - Direzione Agricoltura - Servizio Produzioni Agricole e Mercato, utilizzando l'apposito modello. Qualora la sperimentazione non coinvolge direttamente l'Amministrazione, il responsabile scientifico del progetto di ricerca e/o sperimentazione trasmette alla Regione, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sullo stato di avanzamento della tesi ed i risultati conseguiti, nonché gli eventuali fatti modificativi del progetto. Tale disposizione si applica anche agli impianti autorizzati anteriormente al 1° agosto 2000.

Il Servizio competente, delegato dal Servizio Produzioni Agricole e Mercato, verifica in loco se l'impianto è stato realizzato in conformità all'autorizzazione, tiene la registrazione annuale degli impianti sperimentali autorizzati e comunica al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ed alle Amministrazioni competenti per territorio, l'elenco delle aziende autorizzate alla sperimentazione. Lo stesso Servizio cura i risultati finali della sperimentazione proponendo l'eventuale idoneità alla coltivazione del/dei vitigni sperimentati e/o la diffusione dei risultati tramite le forme di divulgazione ritenute opportune.

19 DIRITTI DI NUOVI IMPIANTI PER VIVAISMO VITICOLO (P.M.M.)

I nuovi impianti di vigneti destinati alla produzione di marze possono essere realizzati, in deroga al divieto comunitario, unicamente dai produttori in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 08.02.2005 (ex DPR 24.12.1969, n. 1164), relativo alla moltiplicazione del materiale vivaistico.

Per la realizzazione di tali vigneti sono ammesse soltanto le varietà di vite per uve da vino idonee alla coltivazione in Italia, in base alla classificazione comunitaria. Alla fine del ciclo produttivo i vigneti devono essere estirpati. L'estirpazione non origina diritti di reimpianto, fatta eccezione per i vigneti realizzati con l'impiego di diritti di reimpianto o di nuovo impianto.

Sono escluse dall'impianto le aree nelle quali sono state riscontrate malattie dannose o letali per la vite, nonché le zone che si configurano esposte a tale rischio al momento della domanda o si presume che costituiscano un rischio a breve termine.

Nel corso del periodo di produzione delle marze le uve prodotte non devono essere raccolte o, se raccolte devono essere distrutte o utilizzate per ottenere vini destinati alla distillazione (art. 60, par. 3 del Regolamento di attuazione), allo scopo di evitare turbative del mercato.

La procedura per la realizzazione di vigneti di piante madri per marze è la seguente:

- a) il vivaista presenta la richiesta alla Regione Abruzzo - Direzione Agricoltura e per conoscenza al Servizio Fitosanitario regionale, utilizzando l'apposito modello;
- b) l'Amministrazione - Servizio competente, effettua il controllo sanitario del materiale vegetativo e del terreno - avvalendosi del Servizio fitosanitario addetto al controllo dei vivai,



- che rilascia il certificato di idoneità sanitaria e genetica del materiale che s'intende impiegare - e concede l'autorizzazione entro 60 giorni dalla presentazione della domanda;
- c) il vivaista ultimati i lavori, entro 30 giorni comunica all'Amministrazione la data in cui l'impianto è stato realizzato, utilizzando l'apposito modello;
 - d) i Servizi competenti verificano in loco se l'impianto è stato realizzato in conformità all'autorizzazione, e inviano all'interessato la relativa comunicazione. Mantengono le registrazioni delle autorizzazioni concesse. Gli impianti eventualmente realizzati con materiali o in ambienti non idonei dal punto di vista sanitario devono essere estirpati a spese del proprietario, secondo le prescrizioni del Servizio Fitosanitario Regionale. Inoltre, provvedono ad aggiornare il Gis e lo schedario viticolo, ed eventualmente il registro dei diritti d'impianto.

20 DIRITTI DI NUOVI IMPIANTI DI VITE DESTINATI AL CONSUMO FAMILIARE

In deroga al divieto vigente, possono essere realizzati nuovi impianti di viti destinati unicamente al consumo familiare. E' ammessa una superficie massima di mq. 1000 (are 10). I produttori interessati non possono coltivare contemporaneamente altri vigneti. Le uve possono essere utilizzate per la produzione di vino o di aceto, purché destinati unicamente al consumo familiare.

La procedura è la seguente:

- a) i produttori interessati a realizzare nuovi impianti per il solo consumo familiare o che già coltivano vigneti destinati unicamente al medesimo scopo, sono soggetti all'obbligo di comunicare, entro 60 giorni dalla realizzazione dell'impianto, alla Regione Abruzzo - Direzione Agricoltura - Servizio Produzioni Agricole e Mercato e Servizi competenti, utilizzando l'apposito modello, gli estremi catastali dell'impianto, la superficie realizzata, l'ubicazione del vigneto, le varietà di vite utilizzate e la planimetria da cui risulti evidenziata la particella a vigneto. La comunicazione è obbligatoria e l'impianto non è soggetto ad alcuna autorizzazione;
- b) il Servizio competente provvede entro 60 giorni alla verifica del vigneto se conforme alle norme vigenti, alla sua rappresentazione sul Gis e a schedario viticolo e ne da comunicazione alla ditta interessata.
- c) L'estirpazione dei suddetti vigneti non origina diritti di reimpianto. In caso di trasgressione delle norme vigenti il vigneto è considerato illegale. Qualora l'azienda intenda produrre vino da commercializzare il produttore può utilizzare, previa autorizzazione, un diritto di reimpianto o di nuovo impianto. L'impianto di viti per uso familiare può essere destinato a scopi commerciali, purché il vigneto sia conforme alle norme vigenti in materia.

21 RICONVERSIONE VARIETALE MEDIANTE SOVRAINNESTO

Un impianto di vite esistente e in regola con la normativa vigente può essere riconvertito sostituendo, mediante sovrainnesto la varietà impiantata con altra iscritta nell'elenco delle varietà idonee alla coltivazione;

La procedura è la seguente:

il conduttore viticolo interessato a realizzare riconversione varietale mediante sovrainnesto ha l'obbligo di comunicare all' Amministrazione - Servizio competente, entro 60 giorni dall'avvenuto sovrainnesto, gli estremi catastali dell'impianto, la superficie sovrainnestata, le varietà di vite utilizzate; allega copia del documento d'identità in corso di validità, l'eventuale dichiarazione dei proprietari, il certificato d'idoneità delle marze;

Il Servizio competente entro 60 giorni provvede all'istruttoria ed aggiorna lo schedario viticolo.

22 ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI ALLEVAMENTO E INFITTIMENTO DEL VIGNETO

In un impianto di vite esistente e in regola con la normativa vigente può essere adeguato il sistema di allevamento per renderlo razionale e idoneo alla meccanizzazione delle operazioni colturali o comunque per esigenze del conduttore;

La procedura è la seguente:

- I conduttori viticoli che modificano la forma di allevamento o provvedono all'infittimento del vigneto sono soggetti all'obbligo di darne comunicazione all'Amministrazione - Servizio competente, indicando gli estremi catastali dell'impianto, la superficie a vigneto, il sistema di allevamento, la varietà di vite, ed eventualmente la planimetria del vigneto in caso di intervento parziale;
- Il Servizio competente provvede all'istruttoria **entro 60 giorni** e aggiorna lo schedario viticolo. In caso di trasgressione delle norme vigenti (disciplinari) il vigneto può perdere l'idoneità a produrre vini a DO e IG.

23 IDONEITA' A PRODURRE VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA E A INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA

Il conduttore viticolo che intende produrre dal vigneto regolare vini a D.O. e a I.G. sono tenuti a presentare richiesta d'iscrizione utilizzando l'apposito modello all'Amministrazione - Servizio competente, **entro il 30 aprile di ogni anno**; allegando copia del documento d'identità in corso di validità e l'eventuale dichiarazione dei proprietari;

Il Servizio competente **entro 180 giorni** provvede all'istruttoria e aggiorna lo schedario viticolo; L'idoneità posseduta può essere cancellata presentando specifica richiesta al Servizio competente sull'apposito modello; lo stesso Servizio **entro 60 giorni** provvede ad aggiornare lo schedario viticolo.

24 TOPONIMI E NOMI TRADIZIONALI DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE

Il conduttore viticolo che intende avere la possibilità di utilizzare in etichetta specifiche menzioni quali il toponimo o nome tradizionale di vigna, deve presentare richiesta all'Amministrazione, Servizio competente, sull'apposito modello, **entro il 30 aprile di ogni anno**, allegando la carta geografica ufficiale che riporta il toponimo o la documentazione probante l'utilizzo del nome tradizionale da almeno 10 anni;

Il Servizio competente **entro 60 giorni** provvede all'istruttoria e aggiorna lo schedario viticolo, e ne concede l'autorizzazione.

25 CLASSIFICAZIONE DELLE VARIETA' DI VITE PER UVE DA VINO NELLA REGIONE ABRUZZO.

La classificazione riguarda le varietà ammesse alla produzione di uva da vino in Abruzzo. Nella classificazione le varietà di vite sono indicate con il nome, colore della bacca e sinonimi;

Le norme di riferimento per la classificazione delle varietà di vite per uva da vino sono, principalmente, quelle previste all'articolo 24 del Regolamento ed all'Accordo del 25 luglio 2002, tra il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

Ai fini della coltivazione le varietà di vite per uve da vino sono classificate per ambito territoriale regionale. La Regione si riserva di delimitare ulteriori ambiti produttivi per la valorizzazione di vini DOCG o DOC o IGT o tipici che rivestano in alcune province una notevole importanza economica, al fine di evitare l'insorgenza di azioni turbative dell'offerta regionale;

In Abruzzo sono ammesse alla coltivazione soltanto le varietà della specie *Vitis vinifera* iscritte al Registro nazionale delle varietà di vite, istituito ai sensi dell'articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969;

Per ogni varietà di vite per uva da vino classificata in ambito regionale sono indicati anche varietà per uva a duplice attitudine.

Le varietà di vite per uve da vino coltivate in Abruzzo sono assegnate ad una delle classi seguenti:

- **varietà idonee alla coltivazione** sono varietà appartenenti alla specie *Vitis vinifera* ed iscritte al Registro nazionale delle varietà di vite coltivate, ammesse alla coltivazione poiché forniscono



vini di buona qualità. L' idoneità alla produzione di vini DOCG o DOC o IGT è stabilita nel disciplinare di produzione di ciascuna denominazione d'origine o indicazione geografica tipica;

- varietà in osservazione sono varietà iscritte al registro nazionale delle varietà di vite per le quali sono in corso, nel territorio regionale, prove di attitudine alla coltivazione. I prodotti ottenuti da tali varietà possono essere destinati alla produzione di vini da tavola con o senza indicazione geografica;
- varietà eliminate dalla classificazione sono varietà la cui attitudine alla coltura si è rilevata insoddisfacente nella zona di produzione.

Ai fini della produzione di vino destinato alla commercializzazione, possono essere impiantate o innestate soltanto le varietà idonee alla coltivazione nella Regione Abruzzo. Tali limitazioni non si applicano alle viti utilizzate a scopo di ricerca e sperimentazione.

Le superfici piantumate con varietà di vite per la produzione di uva da vino non menzionate nella classificazione devono essere estirpate, fatti salvi gli impianti di vite destinati unicamente al consumo familiare.

26 RICONOSCIMENTO DI NUOVE VARIETÀ IDONEE ALLA COLTIVAZIONE

Il riconoscimento di idoneità alla coltivazione di nuove varietà di vite per uva da vino sul territorio regionale, ha luogo sulla base di prove attitudinali effettuate in conformità al protocollo tecnico di seguito riportato, per un periodo di almeno tre vendemmie, e valutate dal competente Servizio Sviluppo Rurale della ex ARSSA, in collaborazione con il CRIVEA.

Le prove di attitudine alla coltivazione che sono in corso di realizzazione alla data di approvazione delle presenti disposizioni, possono essere completate purché conformi al protocollo tecnico di cui al capitolo seguente.

27 PROTOCOLLO TECNICO PER LA VALUTAZIONE DELL'ATTITUDINE ALLA COLTURA DELLA VARIETÀ DI VITE PER UVA DA VINO DA INCLUDERE TRA QUELLE IDONEE ALLA COLTIVAZIONE

L'esame consiste nello studio dell'attitudine alla coltura della varietà di vite oggetto di sperimentazione, effettuato in condizioni colturali considerate normali nella regione. L'iter procedurale è il seguente:


Le varietà oggetto di sperimentazione devono essere confrontate *ceteris paribus* con una o più varietà che figurano nell'elenco delle varietà di vite idonee alla coltivazione in regione. Devono essere prese in considerazione ai fini comparativi soltanto varietà di vite di ampia e consolidata coltivazione sul territorio regionale;

L'ambiente destinato all'esecuzione della prova deve essere idoneo alla viticoltura e tale che, per clima, esposizione e suolo, si possa considerare rappresentativo dell'area viticola su cui insiste. Le dimensioni del vigneto sperimentale devono essere tali da permettere l'ottenimento, in annate normali, di almeno trecento litri di vino per ciascuna varietà in esame, così come per quelle di riferimento.

I dati tecnici relativi alle prove attitudinali devono riguardare almeno tre annate di vinificazione consecutive nell'arco di cinque anni. Durante tali prove per la/le varietà di riferimento si devono valutare alcuni parametri vegeto-produttivi e qualitativi significativi per la valutazione della/le varietà stesse;

- **parametri vegetativi:**
 - epoca di germogliamento;
 - epoca di fioritura;
 - epoca di invaiatura;
 - epoca di maturazione;
 - legno di potatura (vigoria);
 - fertilità delle gemme basali;

- evoluzione della composizione del mosto durante la maturazione (3-4 rilievi dopo l'invaiaatura):
 - zuccheri (espressi in gradi Brix);
 - acidità totale (espressa in grammi per litro di acido tartarico);
 - pH;
- parametri produttivi e qualitativi alla raccolta dell'uva:
 - peso medio del grappolo (grammi);
 - produzione media (kg di uva per ceppo);
 - zuccheri (espressi in gradi Brix e in g/l);
 - acidità totale (espressa in grammi per litro di acido tartarico);
 - acido tartarico (g/l);
 - acido malico (g/l);
 - pH;
- parametri analitici per i vini bianchi:
 - acidità totale (g/l di acido tartarico);
 - acido tartarico(g/l);
 - acido malico (g/l);
 - titolo alcolometrico volumico effettivo (%vol);
 - estratto non riduttore (g/l);
 - pH;
 - zuccheri residui (g/l).
- parametri analitici per vini rossi e rosati:
 - acidità totale (g/l di acido tartarico);
 - acido tartarico (g/l);
 - acido malico (g/l);
 - titolo alcolometrico volumico effettivo (%vol);
 - estratto non riduttore(g/l);
 - flavonoidi (mg/l);
 - antociani (mg/l);
 - polifenoli totali (mg/l);
 - pH;
 - zuccheri residui (g/l).



Per ogni vinificazione deve essere effettuata, inoltre, una valutazione sensoriale, con assaggio anonimo del vino, al fine di caratterizzarlo (individuazione dei principali descrittori) e attribuirgli un punteggio (test quantitativi, scheda dell'Union Internationale des Enologues) in relazione agli standard di riferimento prescelti (varietà di confronto).

Per la coltivazione della varietà di vite in esame devono essere aggiunte ulteriori indicazioni concernenti la resistenza alla siccità, la particolare suscettibilità a malattie e fisiopatie, la vigoria ecc.

28 CONTROLLI DEL POTENZIALE VITICOLO DI CUI AL ART. 21 DEL D.M. 16 DICEMBRE 2010

Nell'ambito della gestione dello schedario viticolo regionale, la Regione, ai sensi e per gli effetti dell'art.21 del DM 16 dicembre 2010, attua verifiche e controlli, integrando i dati verificati e le informazioni utili contenute nello schedario con quelli ottenuti a seguito dell'espletamento di attività collaterali, ritenuti indispensabili ad evitare le dichiarazioni di "non conformità" che potrebbero ingenerare successive sanzioni a carico dei conduttori viticoli da parte della stessa Regione o dell'ICQRF.

Le verifiche poste in essere dalla Regione sono effettuate attraverso controlli amministrativi e in loco.

I controlli amministrativi sono sistematici e comportano, fra l'altro, controlli incrociati con i dati del sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal titolo II, capo 4, del Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio;

L'Amministrazione può eseguire controlli in loco mediante il campionamento di una percentuale idonea di produttori, in base ad un'analisi di rischio ai sensi dell'articolo 79 del Regolamento.

Per verificare il rispetto delle disposizioni relative al potenziale produttivo, compreso il rispetto del divieto di nuovi impianti, l'Amministrazione si avvale dello schedario viticolo e di tutti gli altri strumenti informatici ufficiali disponibili (fascicolo aziendale, catasto, dichiarazioni di produzione e rivendicazione, ecc).

L'obbligo del controllo in loco prima dell'estirpazione può interessare, annualmente, un minimo del 5% delle domande per confermare l'attendibilità del sistema di controllo amministrativo. Se dai controlli in loco emergono irregolarità o divergenze significative, i Servizi competenti aumentano proporzionalmente il numero di controlli in loco durante l'anno in corso e l'anno successivo.

Il campione del 5% è calcolato in base al numero di domande di estirpazione presentate nei 12 mesi antecedenti la selezione del campione.

Le attività di verifica e controllo previste dalla Regione Abruzzo sono:


1. **stima della quantità e della qualità presunte delle uve**, sia come media delle rese per ettaro in uve da vinificare, sia come andamento della maturazione, sia per la prevedibile resa in mosto per i principali vitigni e per i diversi sistemi produttivi nelle principali aree vitate territoriali. Queste informazioni tecniche saranno rilevate all'inizio della campagna vendemmiale attraverso rilievi condotti direttamente dai propri tecnici su alcuni "vigneti tipo", con la collaborazione del CRiVEA e di alcune cantine regionali. I dati saranno forniti alla Struttura di Controllo e Certificazione delle DO/IG autorizzata dal Ministero, che potrà così disporre di specifici riferimenti per il controllo della produzione dell'annata. Inoltre, se richiesto, si procederà a fornire le medesime informazioni tecniche all'Ispettorato Centrale per la Qualità e Repressioni Frodi che potrà avvalersene per la propria funzione ispettiva e di vigilanza, così come ai Consorzi di Tutela regionali.
2. **Verifica annuale circostanziata** sarà calcolata sulla base dei dati ufficiali di Agea, delle quantità di vino dichiarato per le principali tipologie e di quelle rivendicate per ciascuna Denominazione di Origine e Indicazione Geografica. Questi dati consentiranno di verificare la percentuale minima prevista di rivendicazione e di confrontare le entità prodotte tra le annate. Anche queste informazioni elaborate saranno disponibili per la Struttura di Controllo e per l'ICQRF.
3. **Autocontrollo interno**, è volto alla verifica del rispetto delle norme procedurali per l'aggiornamento e la gestione del potenziale viticolo (art.21 del DM 16.12.2010). Tale verifica è attuata su ditte viticole estratte a sorte o a seguito di specifiche problematiche tecniche evidenziate nelle procedure ordinarie di competenza regionale sullo schedario.

Una volta provveduto a verificare il rispetto delle fasi operative e la regolarità delle procedure messe in atto, attraverso ogni documentazione e consultazione cartacea e del sistema informatico, si accerterà se "l'anomalia rilevata" è di particolare significatività e gravità rispetto alle procedure stabilite dalle normative, e si procederà in caso di anomalia del dato nel seguente modo:

- o in caso di accertata responsabilità dell'Amministrazione regionale, a provvedere alle correzioni necessarie e alla comunicazione alla ditta interessata;
- o in caso di accertata responsabilità del conduttore viticolo, a procedere all'applicazione delle sanzioni previste dalle norme.

L'attività di controllo sarà completata anche mediante la collaborazione con i Consorzi di Tutela dei vini regionali, in considerazione delle loro competenze e funzioni per la tutela della qualità.

I controlli suddetti vengono effettuati nel rispetto dell'alternanza delle competenze e delle funzioni tra il personale coinvolto.



GIUNTA REGIONALE*Omissis*

DELIBERAZIONE 03.02.2014, n. 62

Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (PSR) Regione Abruzzo - Regolamento di Esecuzione (UE) n. 335/2013 e Regolamento (UE) n. 1310/2013 - Adeguamento procedure di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale d'Abruzzo n° 247 dell'8/04/2013 di approvazione del bando pubblico per l'attuazione della misura 111. "Azioni nel campo della Formazione Professionale e dell'informazione - Azione A) Formazione" - Anno 2013 -

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005 relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) di seguito denominato "Regolamento" e s.m.i.;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1974 del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento (CE) n. 65 del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005 per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale e s.m.i.;

CONSIDERATO che la Commissione Europea, con Decisione n. C(2012)8498 del 26/11/2012, ha approvato la 6^ revisione del Programma di Sviluppo della Regione Abruzzo;

VISTA la deliberazione n. 939 del 28 dicembre 2012 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione della Commissione di cui al punto precedente;

DATO ATTO del documento "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e ad interventi analoghi" - intesa sancita in Conferenza Stato - Regioni nella seduta del 18 novembre 2010;

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 518 del 12 giugno 2008 con la quale sono stati

approvati i Criteri di Selezione degli interventi del PSR 2007/2013;

CONSIDERATO che con Deliberazione della Giunta Regionale d'Abruzzo n° 247 dell'8/04/2013 è stato approvato il Bando per l'attuazione della misura 1.1.1. del PSR Abruzzo 2007/2013 relativo all'annualità 2013, predisposto dall'Ufficio Diversificazione Attività, Ricerca e Sperimentazione - SERVIZIO DIVERSIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELLA VITA NELLE AREE RURALI (di seguito Servizio DIVERSIFICAZIONE) - Direzione Politiche Agricole e Sviluppo rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione;

RILEVATO che in data 12 aprile 2013 è stato emanato il regolamento di Esecuzione (UE) n. 335/2013 della Commissione, che ha modificato il reg. CE n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005, e che ha disposto per la citata misura 1.1.1. del PSR Abruzzo 2007/2013 la possibilità che gli impegni possano essere assunti anche oltre la data del 31/12/2013 mediante concessione dei relativi finanziamenti a favore dei beneficiari;

RILEVATO, altresì, che in data 17 dicembre 2013 è stato adottato il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale, disponendo tra l'altro all'art. 1 che ".....gli Stati membri hanno la facoltà di continuare ad assumere nel 2014 nuovi impegni giuridici nei confronti dei beneficiari relativamente alle misure di cui all'art. 20...(omissis)...e all'art. 36 del regolamento (CE) n. 1698/2005, conformemente ai programmi di sviluppo rurale adottati in base a tale regolamento, anche dopo l'esaurimento delle risorse finanziarie del periodo di programmazione 2007/2013, purché la domanda di sostegno sia presentata prima dell'adozione del relativo programma di sviluppo rurale relativo al periodo di programmazione 2014/2020.";

CONSIDERATO che al Bando approvato con Deliberazione della Giunta Regionale d'Abruzzo n° 247 dell'8/04/2013 si applicano le disposizioni di cui ai due regolamenti sopra citati;

RITENUTO OPPORTUNO, quindi, adeguare le procedure attuative contemplate nel bando di cui trattasi alle nuove disposizioni regolamentari intervenute successivamente all'adozione della citata Deliberazione della Giunta Regionale d'Abruzzo n° 247 dell'8/04/2013, allo scopo di accelerare i tempi di autorizzazione ed attivazione delle attività formative in modo più rispondente alla stagionalità delle attività degli operatori agricoli beneficiari, nonché di rendere i tempi dell'istruttoria amministrativa delle domande di aiuto presentate adeguati a garantire un più puntuale ed efficace uso delle risorse finanziarie, in modo tale che le stesse vengano impegnate solo successivamente all'effettiva fruizione delle specifiche attività formative da parte dei beneficiari;

RITENUTO, pertanto, di sostituire i paragrafi 7, 8, 9 e 10 della sezione C. del Bando di cui trattasi, nei quali vengono definite le modalità operative di ammissione a finanziamento e di rimborso delle somme pagate dai beneficiari finali, con i corrispondenti esplicitati nell'allegato A) alla presente Deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

REPUTATO di approvare e fare proprio in ogni sua sezione l'allegato A) alla presente deliberazione, condividendone i contenuti;

RITENUTO di incaricare il Dirigente del Servizio DIVERSIFICAZIONE dell'adozione di tutti gli atti ed adempimenti necessari all'attuazione del bando di cui trattasi;

DATO ATTO che è stato acquisito il parere favorevole del Direttore della Direzione Politiche Agricole e Sviluppo rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione sulla regolarità tecnico-amministrativa e sulla legittimità della presente proposta di deliberazione;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente riportate:

1. **di sostituire** i paragrafi 7, 8, 9 e 10 della sezione C. del Bando approvato con Deliberazione della Giunta Regionale d'Abruzzo n° 247 dell'8/04/2013 attuativo della misura 1.1.1. del PSR Abruzzo 2007/2013 e relativo all'annualità 2013, nei quali vengono definite le modalità operative di ammissione a finanziamento e di rimborso delle somme pagate dai beneficiari finali, con i corrispondenti paragrafi 7, 8, 9 e 10 contenuti nell'allegato A) alla presente Deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. **di approvare** e fare proprio in ogni sua sezione l'allegato A) alla presente deliberazione, condividendone i contenuti, predisposto dal SERVIZIO DIVERSIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELLA VITA NELLE AREE RURALI - Direzione Politiche Agricole e Sviluppo rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione - che, allegato al presente atto e costituito da n. 2 (due) facciate, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. **di incaricare** il Dirigente del SERVIZIO DIVERSIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELLA VITA NELLE AREE RURALI dell'adozione di tutti gli atti ed adempimenti necessari all'attuazione del disposto della presente deliberazione;
4. **di ritenere** parte integrante e sostanziale del presente atto l'allegato A) costituito da n. 2 (due) facciate;
5. **di pubblicare** integralmente la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale Regionale e sul sito internet della Regione Abruzzo;
6. **di dare atto** che la pubblicazione del presente provvedimento sul BURAT ha valore di notifica agli interessati.

Segue allegato

ALLEGATO come parte integrante alla delib.
 REGIONE ABRUZZO
 FEARS – Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013
 deliberazione n. 62 del 9 FEB. 2014
 IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
 (Dott. Valerio Gariani)
Antoniano

7. AUTORIZZAZIONE dei CORSI

Una volta ricevute dagli Enti Formatori le proposte dei corsi da attivare ed esaminate le eventuali richieste di riesame da parte dei beneficiari, il Servizio competente provvede ad effettuare l'istruttoria amministrativa volta a verificare la rispondenza delle proposte medesime ai dettami del presente bando e di quanto disposto dal provvedimento di approvazione del "CATALOGO FORMATIVO 2013", nonché dal PSR 2007/2013 Abruzzo e dai regolamenti comunitari di riferimento.

Procede, quindi, all'adozione del provvedimento di autorizzazione allo svolgimento dei corsi, completo dei nominativi degli istanti ammessi alla partecipazione ai corsi stessi. Tale provvedimento sarà pubblicato sul BURA e sul sito Web della Regione Abruzzo, al fine di notifica a tutti gli interessati.

8. ATTIVAZIONE dei CORSI AUTORIZZATI

Gli Enti Formatori sono tenuti all'attivazione dei corsi autorizzati dal Servizio competente ai sensi del presente Bando entro 120 giorni continuativi dalla data di pubblicazione sul BURA del relativo provvedimento di autorizzazione.

Sono, altresì, tenuti a concludere i corsi regolarmente attivati entro i successivi 120 giorni continuativi dal termine di cui al punto precedente.

Il mancato rispetto dei termini di cui sopra comporta la decadenza dal beneficio per i beneficiari interessati e la revoca del relativo provvedimento autorizzativo per i relativi corsi.

Le attività inerenti la conduzione dei corsi e la relativa rendicontazione devono essere condotte nel rispetto di tutto quanto disposto nel paragrafo 3. "IMPEGNI degli ENTI FORMATORI nella CONDUZIONE di ATTIVITA' FORMATIVE AUTORIZZATE ai SENSI del PRESENTE BANDO" della sezione "AVVISO PUBBLICO per la PRESENTAZIONE di PROPOSTE di SERVIZI FORMATIVI" del bando medesimo.

9. RENDICONTAZIONE delle ATTIVITA' FORMATIVE e PROCEDURE di AMMISSIONE A FINANZIAMENTO

Man mano che le attività formative vengono concluse, gli Enti Formatori sono tenuti a far pervenire al competente Servizio la relativa documentazione e rendicontazione secondo quanto disposto nel paragrafo 4. "MODALITA' di RENDICONTAZIONE da PARTE degli ENTI FORMATORI" della precedente sezione del presente Bando denominata "Avviso pubblico per la presentazione di proposte formative", e comunque entro e non oltre 30 giorni continuativi dal termine ultimo per la conclusione dei Corsi.

Contestualmente gli Enti medesimi danno comunicazione secondo le disposizioni della L. 241/1990 nei confronti degli istanti le cui domande siano eventualmente ritenute inammissibili o da escludersi per carenza dei necessari requisiti, dandone relativa comunicazione al Servizio competente della direzione Politiche Agricole, cui sarà inoltrato il relativo fascicolo.

È possibile per il richiedente sollecitare il riesame in merito alla non ammissibilità a finanziamento della propria istanza attraverso apposita richiesta al Servizio competente da far pervenire entro e non oltre 10 giorni continuativi dalla notifica di non ricevibilità. Il Servizio competente valuterà le richieste entro e non oltre 10 giorni lavorativi dall'acquisizione e ne comunicherà l'esito al richiedente.

REGIONE ABRUZZO
FEARS – Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013

Il Servizio competente provvede all'istruttoria amministrativa di tutti gli atti trasmessi dagli Enti formatori, fra i quali deve essere compresa anche idonea documentazione contabile rilasciata dall'Ente Formatore (fattura) regolarmente quietanzata. Il beneficiario deve dare idonea dimostrazione del pagamento effettuato da parte del medesimo, che può essere eseguito attraverso le seguenti modalità: bonifico bancario, assegno circolare, bollettino postale. Il documento attestante il pagamento deve riportare i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento quali: la denominazione del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata.

Si procede, altresì, all'istruttoria su portale SIAN delle domande di aiuto ai fini dell'ammissione a finanziamento degli istanti in possesso di tutti i requisiti previsti dal presente bando e dalle relative norme di riferimento e per i quali, in particolare, la partecipazione al rispettivo corso raggiunga almeno il 90% della durata complessiva e risulti superata la prova finale.

Quindi sarà adottato il provvedimento di concessione del finanziamento a favore di tutti i beneficiari in possesso dei requisiti medesimi; nel medesimo atto, da pubblicarsi sul BURA e sul sito internet della Regione Abruzzo quale notifica agli interessati, sarà disposta la mancata ammissione a finanziamento di tutti gli istanti che non siano in possesso dei requisiti di ammissione.

Con il medesimo provvedimento verranno disposti i tempi di presentazione delle relative domande di pagamento da parte dei beneficiari interessati.

Il Servizio durante le fasi attuative dei corsi svolge, altresì, controlli sull'effettiva fruizione dei servizi da parte dei beneficiari, con interviste dirette e con visite a campione, in applicazione di tutto quanto disposto da Regolamenti e Norme di settore vigenti.

10. PROCEDURE di LIQUIDAZIONE del CONTRIBUTO

Al fine di ottenere il contributo, pari al 90% della somma pagata, il beneficiario della misura deve presentare domanda di pagamento tramite il portale SIAN. La medesima domanda deve essere rilasciata, stampata e consegnata al Servizio competente della Direzione Politiche Agricole per il tramite degli Enti formatori.

Si procede, altresì, all'istruttoria su portale SIAN delle domande di PAGAMENTO ai fini dell'autorizzazione al pagamento del contributo a favore degli istanti in possesso di tutti i requisiti previsti dal presente bando e dalle relative norme di riferimento.

Il Servizio competente della Direzione Politiche Agricole, infine, a conclusione dei controlli effettuati sulle domande di pagamento, procederà ad autorizzare l'AGEA, tramite il portale SIAN, al pagamento del contributo spettante a favore dei beneficiari.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
DIVERSIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA
QUALITA' DELLA VITA NELLE AREE RURALI

VACAT
IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Giorgio Fausti/CHIANI

DECRETI

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETO 10.02.2014, n. 11

Legittimazione nel possesso con contestuale affrancazione di terre civiche site nel Comune di CATIGNANO (PE) (elenco n. 3) datato 30.07.2013, in favore di ditte varie indicate nell'Allegato "A"

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 1766/27 nonché il Regolamento per l'esecuzione della stessa approvato con R.D. n. 332/28;

VISTO il D.P.R. n. 616/77;

VISTA la L.R. n. 25/88;

VISTA la L.R. n. 68/99 e successive modifiche e integrazioni;

DATO ATTO che con la Determinazione Dirigenziale n. DH31/991 /Usi Civici del 28/11/2013, che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto, con la quale il Dirigente del Servizio Politiche Forestali Demanio Civico ed Armentizio della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione ha approvato le richieste di legittimazione e contestuale affrancazione di terre civiche site nel Comune di CATIGNANO (PE)

VISTO l'allegato "A" elenco n. 3 datato 30/07/2013 allegato alla Determinazione Dirigenziale sopra richiamata dal quale si evincono le Ditte che hanno richiesto la legittimazione con contestuale affrancazione, i dati catastali, il canone annuo da corrispondere al Comune di CATIGNANO, oltre alle 10 annualità pregresse nonché l'affrancazione del canone;

CONSIDERATO che le spese relative alla voltura catastale nonché alla trascrizione nei Registri Immobiliari sono a totale carico delle Ditte indicate nell'allegato "A" elenco n. 3 datato 30/07/2013 sopra richiamato;

VISTA la L.R. n. 68/99 ed in particolare gli artt. 2 (valori base di riferimento) e 3

(legittimazione ed affrancazione) modificati con l'art. 104 della L.R. n. 6/2005;

RITENUTO che sussistono le condizione per concedere l'istituto della legittimazione e contestuale affrancazione, ai sensi della Legge 1766/27 e L.R. n. 68/99, a favore delle Ditte di cui al più volte citato allegato "A" elenco n. 3 datato 30/07/2013 ;

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio Politiche Forestali Demanio Civico ed Armentizio e il Direttore della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione hanno espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica amministrativa nonché sulla legittimità del presente provvedimento:

DECRETA

- **sono legittimate** nel possesso con contestuale affrancazione le terre civiche site nel Comune di CATIGNANO (PE) a favore delle 21 Ditte indicate nell'allegato "A" elenco n. 3 datato 30/07/2013 formato da n. 3 facciate;
- **di fare obbligo** al Comune di CATIGNANO a riscuotere i canoni come indicati nel più volte citato allegato "A" elenco n. 3 datato 30/07/2013 nonché effettuare l'affrancazione;
- **di fare obbligo** al Comune di CATIGNANO (PE) a reinvestire i proventi derivanti dalle affrancazioni secondo il disposto dell'art. 5 della L.R. n. 3/98;
- **di autorizzare** il Comune di CATIGNANO (PE) ad applicare la riduzione prevista dal 4° comma dell'art. 2 della L.R. n. 68/99 alle Ditte che ne avranno diritto;
- **di autorizzare** il Dirigente del Servizio Politiche Forestali Demanio Civico ed Armentizio, con proprie determinazioni, a rettificare eventuali errori materiali dovuti da trascrizione di dati.

Il Presente decreto costituisce titolo esecutivo ai fini della volturazione e trascrizione ed è, come tutti gli atti relativi, esente in modo assoluto da tasse di bollo, registro e altre imposte, ai sensi della legge 01/12/81, n. 692.

Il Presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data

pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Chiodi

Segue allegato

ALLEGATO "A" ELENCO N. 3

REGIONE ABRUZZO

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO
Ufficio Demanio Civico ed Armentizio
ART. 9 L. 1766777 - L.R. 68/99 ART. 2

N. d'ordine	DITTA- NOME E INDIRIZZO	Data e Luogo di nascita	Comune	Dati catastali		Valore del fondo senza migliorie	Canone annuo 3%	10 annualità progressive	Totale da pagare	Affrancazione del canone somma da pagare
				Foglio	Particella					
1	DI MECO RENATA VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 116 165012 CEPAGATTI (PE)	19/02/1966 CATIGNANO	CATIGNANO (PE)	15	54	0,48,40	18,29	182,93	201,22	609,76
					99	0,75,80	28,65	286,49	315,14	954,96
					42	0,82,20	31,07	310,66	341,74	1.035,69
					50	0,00,83	3,14	3,14	3,45	10,49
					65	0,11,20	4,23	42,33	46,56	141,10
					224	0,27,30	343,94	10,32	103,18	343,94
					420	1,47,40	1.887,00	55,71	557,10	1.857,00
					424	0,03,30	41,57	1,25	12,47	41,57
					425	0,43,39	546,64	16,40	163,99	546,64
					428	0,15,51	195,40	5,66	54,48	195,40
			TOTALE			4,65,33	172,09	1.720,93	1.893,02	5.736,43
2	DELLA VOLPE ANTONIO DE SIMONE MARIA C.DA STERPARA 4 165011 CATIGNANO (PE)	28/10/1944 CIVITAQUANA 09/03/1947 VICOLI	CATIGNANO (PE)	12	129	0,18,90	7,14	71,43	78,58	238,11
			TOTALE			0,18,90	7,14	71,43	78,58	238,11
3	VERNA DONATO C.DA STERPARA N.106 165011 CATIGNANO (PE)	21/03/1937 NOCCIANO (PE)	CATIGNANO (PE)	9	45	0,81,41	30,77	307,69	338,46	1.025,64
			TOTALE			0,12,84	4,85	48,53	53,38	161,76
			TOTALE			0,94,25	35,62	356,22	391,84	1.187,40
4	DE BLASIO IRENE C.DA STERPARA N.106 165011 CATIGNANO (PE)	12/10/1946	CATIGNANO (PE)	9	29	0,08,80	3,33	33,26	36,59	110,87
			TOTALE			0,18,30	6,92	69,17	76,08	230,55
			TOTALE			0,28,20	10,66	106,58	117,24	355,27
			TOTALE			0,22,01	8,32	83,19	91,51	277,29
			TOTALE			0,77,31	29,22	292,19	321,41	973,98
5	SINIBALDI ROCCO VIA BELVEDERE N.50 165011 CATIGNANO (PE)	31/07/1941 CARPINETO DELLA NORA	CATIGNANO (PE)	6	111	0,59,20	22,37	223,75	246,12	745,83
			TOTALE			0,23,00	8,59	85,93	95,62	289,76
			TOTALE			0,10,40	3,93	39,31	43,24	131,02
			TOTALE			0,92,60	35,00	349,98	384,98	1.166,61
6	TIERI MARIO TIERI FRANCO TIERI ANTONIO TIERI BRUNO TIERI CAMILLO MATARAZZO MARIA TERESA C.DA VARANO 17 165011 CATIGNANO (PE)	17/08/1931 CATIGNANO 03/08/1949 CATIGNANO 08/12/1944 CATIGNANO 22/06/1948 CATIGNANO 15/12/1920 CATIGNANO 25/05/1921 CATIGNANO	CATIGNANO (PE)	15	51	0,25,10	9,86	98,65	108,51	328,82
			TOTALE			0,08,00	3,02	30,24	33,26	100,79
			TOTALE			0,08,00	3,02	30,24	33,26	100,79

DI ETTORRE ROSANINA VIA VICO III MADONNA DELLE GRAZIE 9 16/65011 CATIGNANO (PE)	24/02/1953 CATIGNANO	CATIGNANO (PE)	12	418	0,08,40	105,83	3,17	31,75	34,92	105,83
				410	0,48,60	612,28	18,37	183,68	202,05	612,28
				416	0,00,10	1,26	0,04	0,38	0,42	1,26
		TOTALE		32	0,03,10	39,06	1,17	12,89	12,89	39,06
DI LORENZO DINO BELVEDERE TIZIANA MARIOTTI ANGIOLINA C.DA STERPARA 21/B 17/65011 CATIGNANO (PE)	18/03/1960 CATIGNANO 08/03/1968 PESCARA 29/05/1928 LORETO APRUTINO	CATIGNANO (PE)	6	32	3,45,40	4.351,49	130,54	1.305,45	1.435,99	4.351,49
				33	0,32,00	403,15	12,09	120,94	133,04	403,15
				34	0,05,30	66,77	2,00	20,03	22,03	66,77
				113	0,42,70	537,95	16,14	161,39	177,52	537,95
				138	0,42,10	534,17	16,03	160,25	176,28	534,17
				172	0,42,00	529,13	15,87	158,74	174,61	529,13
				202	0,03,70	46,61	1,40	13,98	15,38	46,61
				203	0,07,40	93,23	2,80	27,97	30,77	93,23
		TOTALE			5,20,90	6.562,51	196,88	1.968,75	2.165,63	6.562,51
D'ETTORRE DINO VICO III MADONNA DELLE GRAZIE 7 18/65011 CATIGNANO (PE)	27/10/1950 CATIGNANO	CATIGNANO (PE)	12	343	0,08,60	108,35	3,25	32,50	35,75	108,35
				415	0,55,55	712,44	21,37	213,73	235,11	712,44
				411	0,00,10	1,26	0,04	0,38	0,42	1,26
				417	0,02,60	32,76	0,98	9,83	10,81	32,76
				409	0,93,90	1.182,99	35,49	354,90	390,39	1.182,99
				51	0,43,90	553,07	16,59	165,92	182,51	553,07
				412	0,00,60	7,56	0,23	2,27	2,49	7,56
		TOTALE			2,06,25	2.598,42	77,95	779,53	857,48	2.598,42
SPEZIALE IRENE VIA TEVERE 21 19/65016 MONTE SILVANO (PE)	01/09/1937 CATIGNANO	CATIGNANO (PE)	6	58	0,02,60	31,50	0,94	9,45	10,39	31,50
				51	0,02,60	32,76	0,98	9,83	10,81	32,76
		TOTALE			0,05,10	64,25	1,93	19,28	21,20	64,25
RECCHIA ARMANDO VIALE D'ANNUNZIO 1 20/65011 CATIGNANO (PE)	31/05/1927 CATIGNANO	CATIGNANO (PE)	10	181	0,48,30	608,50	18,25	182,55	200,81	608,50
		TOTALE			0,48,30	608,50	18,25	182,55	200,81	608,50
GETRANO FRANCO C.DA PALUDI 52 21/65011 CATIGNANO	01/01/1947 CATIGNANO	CATIGNANO (PE)	10	97	0,09,50	119,68	3,59	35,91	39,50	119,68
		TOTALE			0,09,50	119,68	3,59	35,91	39,50	119,68


PESCARA LI 30/07/2013

IL TECNICO INCARICATO
(Arch. Nicola Zizzi)

IL RESPONSABILE D'UFFICIO
GEOM. ALBERTO D'INTINO

REGIONE ABRUZZO
Servizio Tecnico Catastrale
La presente copia è
fornita gratuitamente
all'interessato esonerato dalle
spese di riproduzione.

VISITATO
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FORESTE DEMANIO
CIVICO ED ARMENTIZIO
(Dot. Franco LA SMITA)



Il giorno 11/07/2013

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETO 18.02.2014, n. 12

Indizione del referendum consultivo per l'istituzione del nuovo Comune "Nuova Pescara" per il giorno 25 maggio 2014 ai sensi della Legge Regionale 19 dicembre 2007, n. 44 come modificata dalla legge regionale 18 dicembre 2013, n. 52.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'art. 133, secondo comma, della Costituzione che stabilisce che la Regione sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni;

VISTO l'art. 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) che prevede che le regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale;

VISTO l'art. 1, comma 399, della Legge 27/12/2013 n. 147 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)" a mente del quale a decorrere dal 2014 le operazioni di votazione in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie si svolgono nella sola giornata di domenica, dalle ore 7.00 alle ore 23.00;

VISTO l'art. 78 dello Statuto della Regione Abruzzo;

VISTA la legge regionale 19 dicembre 2007, n. 44 recante "Disciplina del referendum abrogativo, consultivo e dell'iniziativa legislativa" come modificata dalla legge regionale 18 dicembre 2013, n. 52 recante "Modifiche e integrazioni alla L.R. 19 dicembre 2007, n. 44 (Disciplina del referendum abrogativo, consultivo e dell'iniziativa legislativa);

VISTA la nota del 26 novembre 2013 prot. n. 13353, acquisita al protocollo regionale in data 29 novembre 2013 al numero RA/298755, con la quale il Consiglio regionale trasmette la propria Deliberazione n. 166/6 del 12

novembre 2013 avente per oggetto: Referendum consultivo per l'istituzione del Comune "Nuova Pescara" ai sensi dell'art.25, comma 2, della L.R. n. 44/2007;

PRESO ATTO che la suddetta deliberazione del Consiglio regionale approva il referendum consultivo da svolgersi tra i cittadini elettori residenti nei Comuni di Pescara, Montesilvano (PE) e Spoltore (PE) sul seguente quesito: "Ritiene l'elettore che debba essere istituito il Comune di Nuova Pescara, comprendente i comuni di Pescara, Montesilvano (PE) e Spoltore (PE) che vengono contestualmente soppressi";

VISTO l'art. 28 (Indizione) della predetta L.R. 44/2007 e s.m.i. che dispone che il Presidente della Regione indice con proprio decreto il referendum consultivo fissando la data della consultazione popolare in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno, se la deliberazione consiliare gli perviene entro il 31 gennaio ovvero tra il 15 settembre e il 15 novembre, se la predetta deliberazione gli perviene entro il 31 luglio;

VISTO l'art. 35 bis (Accorpamento consultazioni elettorali e referendarie) che prevede che nel caso in cui nel corso del medesimo anno siano indette le elezioni del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale, i referendum, ai fini del contenimento della spesa pubblica, si effettuano nella data stabilita per le elezioni regionali;

VISTO l'art 29 (Rinvio) della predetta L.R. 44/2007 e s.m.i. che dispone, per lo svolgimento del referendum consultivo, il rinvio alle disposizioni per lo svolgimento di quello abrogativo ad esclusione dell'art. 16;

PRESO ATTO che il citato art. 16 prevede la sospensione delle operazioni delle attività relative alla indizione, allo svolgimento e alla proclamazione dei risultati del referendum nei sei mesi precedenti la scadenza del Consiglio regionale e nei sei mesi successivi alla elezione del nuovo Consiglio regionale;

VISTA la nota prot. n. RA/7893/SQ2 del 10 gennaio 2014 con la quale il Segretario Generale ha richiesto ai competenti Uffici del Consiglio regionale alcuni chiarimenti in ordine

al Verbale adottato dal Consiglio regionale in vigore del testo della L.R. n. 44/2007 non ancora riformato, con particolare riferimento alla applicabilità o meno dell'art. 16;

VISTA la nota prot. n. 861 del 15 gennaio 2014 della Direzione Affari della Presidenza e Legislativi del Consiglio regionale con la quale si afferma che al Consiglio regionale non era preclusa, in forza del principio del tempus regit actum, l'adozione dell'atto con cui veniva approvato lo svolgimento del referendum;

PRESO ATTO che con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 6 del 14/1/2014 si è provveduto ad indire le elezioni per l'elezione del Presidente della Giunta Regionale e per il rinnovo del Consiglio Regionale della Regione Abruzzo per il giorno 25 maggio 2014;

RITENUTO necessario indire il referendum consultivo di che trattasi fissando la data della consultazione popolare nel medesimo giorno in cui sono state indette le elezioni per l'elezione del Presidente della Giunta Regionale e per il rinnovo del Consiglio Regionale della Regione Abruzzo;

DECRETA

1. **è indetto** per il giorno di domenica 25 maggio 2014 il referendum consultivo recante il seguente quesito:

“Ritiene l'elettore che debba essere istituito il Comune di Nuova Pescara, comprendente i comuni di Pescara, Montesilvano (PE) e Spoltore (PE) che vengono contestualmente soppressi?”.

2. **le votazioni** si svolgeranno nella giornata di domenica 25 maggio 2014 dalle ore 7.00 alle ore 23.00.
3. **sono chiamati** al referendum gli elettori dei Comuni di Pescara, Montesilvano (PE) e Spoltore (PE).
4. **le operazioni** di scrutinio del referendum si svolgono immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di scrutinio delle elezioni regionali secondo le modalità indicate nelle istruzioni appositamente predisposta dalla Giunta regionale per lo svolgimento della consultazione.
5. **ai sensi** dell'art. 28 della L.R. n. 44/2007 e s.m.i. il presente decreto è notificato al Presidente della Corte di Appello dell'Aquila ed ai sindaci dei Comuni di Pescara, Montesilvano (PE) e Spoltore (PE).
6. **il presente decreto** è altresì notificato al Presidente del Tribunale di Pescara, al Prefetto di Pescara ed al Presidente della Commissione elettorale circondariale territorialmente interessata.
7. **il presente decreto** sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito istituzionale della Regione Abruzzo.

IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Chiodi

DETERMINAZIONI

CONSIGLIO REGIONALE**DIRIGENZIALI**

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA E
LEGISLATIVI

SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI ED EUROPEI

DETERMINAZIONE 31.01.2014, n. 3/AL/AIE
**Attuazione art. 5, comma 1 quinquies " L.R.
4/2009 " (Principi generali in materia di
riordino degli Enti regionali)-
Approvazione Avviso pubblico**

Omissis

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- **di approvare** l'Avviso pubblico e gli allegati 1, A, B, e C, per l'istituzione (prima formazione) dell'Elenco regionale dei componenti gli organi di amministrazione, nonché l'allegato D, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, 1 septies della L.R. n. 4/2009 che allegato alla presente

determinazione, ne forma parte integrante e sostanziale;

- **di disporre** la pubblicazione del predetto Avviso pubblico sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (B.U.R.A.T) e sul sito istituzionale del Consiglio regionale [www.consiglio.regione.abruzzo.it](http://www.consiglio.regione.abruzzo.it;);
- **di trasmettere** la presente determinazione alla Direzione Affari della Presidenza e Legislativi ai sensi dell'art. 24, comma 2 , lett. h1) della L.R. n. 77/99 e, per opportuna conoscenza, al Servizio di Segreteria del Presidente e al Servizio Affari Assembleari e Commissioni e al Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza;
- **di disporre** la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Francesca Di Muro

Segue allegato

CONSIGLIO REGIONALE
DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA E LEGISLATIVI
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI ED EUROPEI

AVVISO PUBBLICO

per l'istituzione dell'Elenco regionale dei componenti gli organi di amministrazione degli enti regionali ai sensi della L.R. 24 marzo 2009, n. 4 "Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali".
(Allegato alla determinazione dirigenziale n. 3 del 31.01.2014)

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente avviso fissa requisiti, condizioni e modalità per l'iscrizione nell'Elenco regionale dei componenti gli organi di amministrazione degli enti regionali (di seguito denominato Elenco), la cui nomina o designazione è di competenza del Consiglio regionale e per l'integrazione dello stesso, in applicazione dell'art. 5 della legge regionale 24 marzo 2009, n. 4 "Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali", i cui commi da 1 quinquies a 1 octies espressamente prevedono che:

1 quinquies. Alla nomina degli organi di amministrazione degli Enti regionali provvede il Consiglio regionale, secondo le disposizioni del Regolamento interno per i lavori del Consiglio, tra gli iscritti in un Elenco regionale dei componenti gli organi di amministrazione (di seguito denominato Elenco) predisposto tenuto conto delle disposizioni normative regionali vigenti in materia.

1 sexties. Ciascun soggetto può essere assegnato all'organo di amministrazione di un solo Ente regionale.

1 septies. All'Istituzione dell'Elenco di cui al comma 1 quinquies provvede il competente Servizio del Consiglio regionale tramite avviso pubblico, in cui sono fissati i requisiti per la partecipazione. L'elenco è aggiornato annualmente.

1 octies. In caso di entrata in vigore di nuove disposizioni che comportino nomine regionali, il competente Servizio del Consiglio regionale provvede all'integrazione dell'Elenco mediante pubblicazione di specifico avviso pubblico."

Art. 2
(Oggetto)

1. Il Servizio Affari Istituzionali ed Europei del Consiglio regionale (di seguito denominato Servizio competente), nel rispetto delle norme regionali vigenti in materia di nomina e designazione degli organi di amministrazione di cui alla L.R. n. 4/2009, istituisce ed aggiorna l'Elenco. Gli enti regionali per i quali è prevista la nomina o designazione degli organi di amministrazione sono riportati nella **Tabella 1**, allegata al presente Avviso.

2. Il presente Avviso è valido ai soli fini dell'individuazione dei soggetti idonei all'iscrizione nell'Elenco. Con il presente Avviso il Consiglio regionale non pone in essere alcuna procedura concorsuale o preconcorsuale; a seguito della formazione dell'Elenco non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggio o altre classificazioni di merito.
3. In caso di entrata in vigore di disposizioni che comportino nuove nomine o designazioni di competenza del Consiglio regionale, il Servizio competente provvede all'integrazione dell'Elenco mediante pubblicazione di specifico avviso pubblico; con le stesse modalità si procede in caso di necessità di integrazione della Tabella 1 allegata al presente Avviso in base alla normativa vigente.

Art. 3

(Requisiti per l'iscrizione nell'Elenco)

1. Possono richiedere l'iscrizione nell'Elenco tutti i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana o dell'Unione Europea purché i soggetti siano iscritti nelle liste elettorali aggiunte;
 - b) possesso dei requisiti richiesti dalla normativa regionale vigente, come elencati nella Tabella 1 allegata al presente Avviso.
2. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 deve essere espressamente dichiarato all'atto della presentazione della domanda per l'iscrizione nell'Elenco, attraverso la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa", di cui all'Allegato B al presente Avviso, da trasmettersi secondo le modalità e termini previsti dall'art. 6.

Art. 4

(Condizioni per l'iscrizione nell'Elenco: cause di esclusione ed inconfiribilità)

1. Non possono essere iscritti nell'Elenco dei componenti gli organi di amministrazione degli enti regionali coloro che si trovano in una delle condizioni previste dall'art. 7, comma 1, del Decreto Legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo" conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'art. 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".
2. Non possono essere iscritti nell'Elenco dei componenti gli organi di amministrazione degli enti regionali coloro che si trovano nella condizione di cui all'art. 248, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali."
3. Non possono essere iscritti nell'Elenco dei componenti gli organi di amministrazione degli enti regionali coloro che sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o dichiarati decaduti per aver conseguito dolosamente la nomina mediante la produzione di documenti falsi.
4. L'iscrizione nell'Elenco prevista dal presente Avviso è effettuata nel rispetto delle condizioni di inconfiribilità di incarichi disposte dagli articoli 3, 4 e 7, comma 1, del Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconfiribilità e

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190).

5. L'insussistenza delle cause di esclusione ed inconferibilità di cui al presente articolo deve essere espressamente dichiarata all'atto della presentazione della domanda per l'iscrizione nell'Elenco, attraverso la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, di cui all'Allegato C al presente Avviso, da trasmettersi secondo le modalità e termini previsti dall'art. 6.
6. Successivamente all'iscrizione nell'Elenco, il soggetto iscritto che versi in una delle condizioni di esclusione o di inconferibilità di cui al presente articolo è tenuto, entro cinque giorni dal verificarsi della causa, a darne comunicazione al Servizio competente, che provvede agli adempimenti conseguenti.

Art. 5

(Modalità di iscrizione nell'Elenco)

1. Coloro che intendono essere iscritti nell'Elenco devono presentare, **a pena di esclusione, domanda di iscrizione, in bollo, redatta sullo schema di domanda di cui all'Allegato A** al presente Avviso, corredata dal *curriculum vitae* in formato europeo (<http://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae>), **datato e firmato, unitamente alle dichiarazioni sostitutive di cui all'Allegato B ed all'Allegato C al presente Avviso**. Nella domanda il candidato deve indicare, sinteticamente, le specifiche competenze utili al conferimento dell'incarico.
2. Il Servizio competente, previa verifica di regolarità e completezza delle domande pervenute, verifica l'ammissibilità delle stesse e provvede alla prima formazione dell'Elenco; l'Elenco è aggiornato annualmente sulla scorta delle domande che perverranno in base alle medesime modalità e secondo i medesimi criteri stabiliti dal presente Avviso, che a tal fine sarà reso disponibile sul sito istituzionale del Consiglio regionale.
3. Il Servizio competente si riserva di effettuare periodicamente il controllo, a campione, sulle dichiarazioni sostitutive rese per l'iscrizione nell'Elenco.

Art. 6

(Termine e modalità per la presentazione delle domande)

1. Il plico, contenente la domanda (in bollo) per l'inserimento nell'Elenco di cui all'Allegato A, il curriculum vitae, le dichiarazioni sostitutive di cui agli Allegati B e C e la fotocopia del documento di identità in corso di validità, deve essere inviato al **Servizio Affari Istituzionali ed Europei del Consiglio regionale (Via M. Jacobucci, n. 4 - 67100 L'Aquila), entro il termine perentorio di 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT) e sul sito istituzionale del Consiglio regionale** con una delle seguenti modalità:
 - a) a mezzo raccomandata A/R;
 - b) a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: affari.istituzionali@pec.crabruzzo.it, contenente la scansione della domanda di partecipazione compilata e sottoscritta dal titolare della PEC in formato PDF e di ogni altro documento richiesto, oppure, in alternativa, il modulo di domanda (Allegato A), il curriculum vitae e le dichiarazioni sostitutive (allegati B e C) compilati e corredata dalla

- propria firma digitale, certificata da soggetto iscritto nell'apposito elenco tenuto dalla DigitPA.
2. Se il termine coincide con un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale successivo.
 3. La domanda indica il domicilio che il soggetto elegge ai fini delle comunicazioni ovvero l'indirizzo di posta elettronica certificata ove è possibile inviare le comunicazioni ed ogni eventuale variazione degli stessi deve essere comunicata al Servizio competente. Il Servizio competente non assume alcuna responsabilità per il mancato recapito di eventuali comunicazioni a causa dell'inesatta indicazione dell'indirizzo da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda. Il Servizio competente non assume, altresì, responsabilità per eventuali disguidi postali o disguidi comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
 4. Sul plico contenente la domanda o nell'oggetto della e-mail deve essere apposta la dicitura: **"Domanda per l'iscrizione all'Elenco regionale dei componenti gli organi di amministrazione"**.
 5. Nel caso di invio a mezzo di raccomandata A/R, ai fini del rispetto del termine di scadenza, farà fede la data del timbro dell'Ufficio postale accettante; nel caso di invio con posta PEC farà fede la data dell'invio.
 6. I modelli per la presentazione delle iscrizioni sono reperibili sul sito del Consiglio regionale: <http://www.consiglio.regione.abruzzo.it>, nella Sezione Amministrazione trasparente/Visita la sezione/Altri contenuti/Nomine di competenza.
 7. Le comunicazioni di carattere generale relative al presente Avviso sono effettuate sul sito istituzionale del Consiglio regionale.

Art. 7

(Nomina o designazione degli iscritti nell'Elenco)

1. Alla nomina o designazione dei componenti degli organi di amministrazione degli Enti regionali tra gli iscritti nell'Elenco provvede il Consiglio regionale, secondo le disposizioni del Regolamento interno per i lavori del Consiglio.
2. Nella nomina o designazione dei componenti degli organi di amministrazione è garantita l'equilibrata presenza di rappresentanti dei due generi, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza secondo i principi del vigente Statuto regionale.
3. All'atto della nomina o designazione, il soggetto nominato o designato deve:
 - a) dichiarare l'accettazione della carica;
 - b) presentare al Servizio competente la dichiarazione relativa alla insussistenza delle cause di esclusione e di inconferibilità di cui all'art. 4, utilizzando l'apposito modulo di cui all'Allegato C al presente Avviso;
 - c) presentare al Servizio competente la dichiarazione relativa alla insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 8, utilizzando l'apposito modulo di cui all'Allegato D al presente Avviso.
4. Durante lo svolgimento dell'incarico, il soggetto nominato o designato deve:
 - a) certificare, con cadenza annuale, la sussistenza o la non sussistenza delle condizioni di esclusione e di inconferibilità di cui all'art. 4, inoltrando, entro il 30 marzo di ogni anno, all'Ente regionale presso cui ricopre il proprio incarico, nonché al Servizio competente del Consiglio regionale, la dichiarazione sostitutiva di cui all'Allegato C al presente Avviso;

- b) certificare, con cadenza annuale, la sussistenza o la non sussistenza delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 8, inoltrando, entro il 30 marzo di ogni anno, all'Ente regionale presso cui ricopre il proprio incarico, nonché al Servizio competente del Consiglio regionale, la dichiarazione sostitutiva di cui all'Allegato D al presente Avviso. In caso di mancata o parziale ottemperanza a detto obbligo di certificazione annuale, si applica quanto previsto dall'art. 5 -bis, comma 3, della L.R. n. 4/2009;
- c) laddove versi in una delle condizioni di esclusione, inconfiribilità o incompatibilità di cui agli artt. 4 e 8, darne comunicazione entro cinque giorni all'Ente regionale presso cui ricopre il proprio incarico, nonché al competente Servizio del Consiglio regionale, che può, comunque, procedere in ogni momento alla verifica in via d'ufficio della sussistenza di dette condizioni.

Art. 8

(Condizioni per il conferimento dell'incarico: cause di incompatibilità)

1. Sono incompatibili con l'incarico di componente degli organi di amministrazione degli enti regionali coloro che rivestono una delle predette cariche o che siano componenti di organi di controllo in altro ente regionale.
2. Sono incompatibili con l'incarico di componente degli organi di amministrazione degli enti regionali coloro si trovano in una delle situazioni che dà luogo alle incompatibilità di cui agli articoli 9, commi 1 e 2, 11, commi 1, 2 e 3, 12, commi 1 e 3, 13, commi 1 e 2 del Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*).
3. Sono altresì incompatibili con l'incarico di componente degli organi di amministrazione degli enti regionali coloro che si trovano in una delle ulteriori condizioni di incompatibilità previste dalle singole leggi di settore, come riportate nella Tabella 1 allegata al presente Avviso.
4. Il soggetto nominato o designato che si trova in una delle condizioni di incompatibilità di cui al presente articolo è tenuto a rimuovere la relativa causa, pena la decadenza dalla carica, entro il termine di quindici giorni dalla data della contestazione della stessa all'interessato da parte dell'Ente presso cui il soggetto nominato ricopre il proprio incarico o dal Servizio competente del Consiglio regionale.

Art. 9

(Privacy e Trasparenza)

1. Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 7 e 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", i dati personali forniti in relazione al presente avviso saranno raccolti e trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale gli stessi sono resi.
2. Gli obblighi di pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*" dei dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, di cui all'art. 4, comma 1, lettere d) ed e), del D.Lgs. 196/2003, comportano la possibilità di una diffusione dei dati medesimi attraverso il sito

istituzionale, nonché il loro trattamento secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed i loro riutilizzo.

Art. 10

(Adempimenti relativi alla prevenzione della corruzione)

1. Il Servizio competente cura la pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale delle dichiarazioni sostitutive relative all'insussistenza delle cause di esclusione, inconfiribilità ed incompatibilità di cui rispettivamente agli artt. 4 e 8.
2. Il Responsabile per la prevenzione della corruzione del Consiglio regionale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 15 del D.lgs. n. 39/2013, contesta all'interessato, in caso di segnalazione da parte del Servizio competente, l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconfiribilità o incompatibilità agli artt. 4 e 8.
3. Il Servizio competente comunica al Responsabile per la prevenzione della corruzione del Consiglio regionale gli eventuali rilievi di inconfiribilità o di incompatibilità emersi per l'incarico.

AVVISO PUBBLICO

Istituzione dell'Elenco regionale dei componenti gli organi di amministrazione ai sensi della L.R. 24 marzo 2009, n. 4 "Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali".
(Tabella 1 determinazione dirigenziale n. 3 del 31.1.2013)

Tabella 1

Ente	Nomine da effettuare	Organo	Normativa	Requisiti e condizioni di incompatibilità previsti nella singole leggi regionali	NOTE
Associazione "Accademia Internazionale per le Arti e le scienze dell'immagine"	n. 1 Rappresentante (con funzioni di Presidente)	Consiglio di Amministrazione	L. R. 16.9.1997 n. 100, art 2-3- L.R. 9.2.2000 n. 4 Statuto Ente art. 16 - 19		
- Azienda per il diritto agli studi universitari AQ (A.D.S.U.) - Azienda per il diritto agli studi universitari TE (A.D.S.U.) - Azienda per il diritto agli studi universitari CH (A.D.S.U.)	n. 4 rappresentanti per ogni A.D.S.U.	Consiglio di Amministrazione	L.R. 06.12.1994, n° 91, art. 7	Scelti tra persone di comprovata esperienza tecnico e/ o amministrativa	
- Azienda Territoriale per l'edilizia residenziale Chieti (A.T.E.R.) - Azienda Territoriale per l'edilizia residenziale L'Aquila - Azienda territoriale per l'edilizia residenziale Pescara - Azienda territoriale per l'edilizia	3 componenti, di cui uno con funzione di Presidente per ogni A.T.E.R.	Consiglio di amministrazione	L.R. 3.8.2011 N. 27 art. 3 che sostituisce l'art. 17 della L.R. 21.7.1999 n. 44	Requisiti di comprovata capacità manageriale, organizzativa e gestionale. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Consiglio regionale, secondo le modalità stabilite dalla legge, e le nomine devono rispondere a requisiti di	Attualmente Commissariate

Ente	Nomine da effettuare	Organo	Normativa	Requisiti e condizioni di incompatibilità previsti nella singole leggi regionali	NOTE
residenziale Azienda Lanciano/Vasto - Azienda territoriale per l'edilizia residenziale Teramo				professionalità ed esperienza e sono effettuate tenuto anche conto delle qualità morali del nominato e dell'assenza di sentenze di condanna penale passate in giudicato per delitti contro la pubblica amministrazione.	
- Consorzio di Bonifica denominato OVEST - Bacino Liri e Garigliano (Fucino) - Consorzio di bonifica denominato NORD - Bacino del Tronto Tordino e Vomano - Consorzio di Bonifica SUD Bacino Moro Sangro Sinello e Trigno - Consorzio di Bonifica CENTRO Bacino Saline Pescara Alento e Foro - Consorzio di Bonifica INTERNO Bacino interno e Sagittario (versante tirrenico)	3 membri della Maggioranza 1 membro della minoranza per ogni Consorzio	Consiglio dei delegati	L.R. 10.3.1983 n. 11 art. 7 - Modificato dall'art. 2 della L.R. 24.8.2001 n. 39	Cittadini esperti, elettori nei Comuni ricadenti nel comprensorio consortile.	
A.R.A.P. EX Consorzi di sviluppo Industriale: Area Centro Sulmona Comprensorio Aquilano del Sangro del Vestese della Marsica della Provincia di Teramo	3 componente	Consiglio di amministrazione	L.R. 23/2011 art. 8 - Statuto Arap art. 11 comma 2	Requisiti di professionalità ed esperienza amministrativa e/o imprenditoriale e professionale nel settore industriale, ovvero di particolare capacità nella organizzazione e nella gestione di Aziende Enti e Società tenendo conto delle qualità morali e dell'assenza di sentenze di condanne penale passate in giudicato inoltre non possono rivestire la carica coloro che al momento della nomina rivestono la carica di organo di vertice, individuale o collegiale, di amministrazione o di controllo in altro ente regionale.	

Ente	Nomine da effettuare	Organo	Normativa	Requisiti e condizioni di incompatibilità previsti nella singole leggi regionali	NOTE
Consorzio per la tutela e valorizzazione degli eco sistemi montani e marginali (CODEMM)	1 rappresentante	Consiglio amministrazione	L.R. 18.9.1997 n. 104; Statuto Ente art. 8		
Deputazione Teatrale Teatro Marrucino di Chieti	1 rappresentante della Regione A	Consiglio amministrazione	Art. 6 Regolamento per il funzionamento e la gestione della Deputazione Teatrale Teatro Marrucino di Chieti	Requisiti per la nomina a Consigliere comunale unitamente ad una speciale competenza tecnico e amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche e private, per uffici ricoperti.	
Ente Manifestazioni Pescaresc	1 rappresentante della Regione Abruzzo	Consiglio Amministrazione	Statuto Ente Art. 17		
Ente Parco Naturale regionale Sirente Velino	5 membri	Consiglio Direttivo	L.R. 42/2011 come modificata dalla L.R. 10.02.2012 n. 7 - L.R. 38/1996 - L.R. 14/2012	1) due su designazione delle Associazioni di protezione ambientale individuate secondo le modalità previste alla lett. c), comma 4, dell'art. 5 della L.R. 38/1996; 2) uno su designazione del Dipartimento di Scienze Ambientali dell'Università di L'Aquila; 3) due su proposta del Consiglio regionale scelti tra esperti in campo ambientale, in discipline giuridico-economiche, in amministrazione di enti pubblici, o fra rappresentanti di Associazioni di categoria in campo agro silvo pastorale secondo criteri di rotazione;	

Ente	Nomine da effettuare	Organo	Normativa	Requisiti e condizioni di incompatibilità previsti nella singole leggi regionali	NOTE
Fondazione Brigata Maiella	n. 1 rappresentante della Regione Abruzzo	Consiglio Amministrazione	L.R. 06.07.1999 n. 40 Statuto Fondazione art. 7		
Fondo speciale per il volontariato della Regione Abruzzo	n. 1 Rappresentante della Regione	Comitato di Gestione	D. Ministero del Tesoro 8.10.1997 art. 2 comma 2 lettera a) e comma 3 (L. 11.8.1991 n. 266 - L.R. 12.8.1993 n. 37)		
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" di Teramo	due membri	Consiglio Amministrazione	L.R. 8.5.2012 n. 19 D.lgs 30 giugno 1993, n. 270 L. 23 ottobre 1992, n. 421	I due membri sono scelti ai sensi dell'art. 3 del D.lgs 30 giugno 1993, n. 270 tra esperti, anche di organizzazioni e programmazione, in materia di sanità	
Università degli Studi di Teramo	1 rappresentante	Consiglio Amministrazione	D.L. n. 580 dell'1.10.1973 art. 9 convertito in legge con modificazioni con L. 30.11.1973 n. 766; Statuto Università art. 57 e 58	Rappresentante scelto tra cittadini che non abbiano con l'università rapporti di lavoro, né contratti in corso, né liti pendenti. I membri non possono essere rinominati per più di due mandati consecutivi	
F.I.R.A. S.p.A. (Finanziaria regionale abruzzese) per lo sviluppo dell'economia abruzzese	3 membri	Consiglio Amministrazione	L.R. 87/1987 art. 6 comma 2 modificato dalla L.R. 68/2012 ART. 31 E 33	Non possono essere nominati : 1) i Consiglieri della Regione Abruzzo, i dipendenti della regione; 2) i Consiglieri comunali e provinciali qualora detti enti locali partecipano alla finanziaria; 3) il coniuge, i parenti e gli affini sino al terzo grado incluso dei membri del Consiglio stesso e del Collegio	

Ente	Nome da effettuare	Organo	Normativa	Requisiti e condizioni di incompatibilità previsti nella singole leggi regionali	NOTE
				<p>Sindacale</p> <p>4) il coniuge, i parenti e gli affini sino al terzo grado incluso dei dirigenti dei funzionari e degli impiegati della società;</p> <p>5) Non possono essere nominati coloro che abbiano contrasti di interesse o liti pendenti con la medesima ed inoltre coloro che abbiano interesse proprio o di loro congiunti o affini, entro il terzo grado compreso, nelle imprese alle quali la FIRA abbia concesso finanziamenti o partecipazioni al capitale (art. 23 Statuto FIRA)</p>	

ALLEGATO A) determinazione dirigenziale n. 3 del 31.01.2014

<p>IN BOLLO € 16,00</p>

DOMANDA PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO REGIONALE DEI COMPONENTI GLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE IN ATTUAZIONE DELL'ART. 5 COMMA 1 QUINQUIES DELLA L.R. 24 MARZO 2009, N. 4 "PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI RIORDINO DEGLI ENTI REGIONALI".

Al Servizio Affari Istituzionali ed Europei
del Consiglio regionale dell'Abruzzo
Via Michele Iacobucci, 4
67100 L'AQUILA

OGGETTO: *Domanda per l'iscrizione nell'Elenco regionale dei componenti gli organi di amministrazione ai sensi dell'art. 5 comma 1 quinquies della L.R. 24 marzo 2009, n. 4 "Principi generali in materia di riordino degli enti regionali".*

Il/la sottoscritto/a _____, nato/a a _____, il
_____ e residente a _____, in Via _____,
c.f. _____
tel. _____, mail _____,
pec _____

PRESENTA

- domanda per l'iscrizione nell'Elenco regionale dei componenti gli organi di amministrazione per le nomine o designazioni di competenza del Consiglio regionale secondo le modalità indicate nell'Avviso pubblico.
- descrizione delle competenze utili al conferimento di incarico (specificare brevemente)

di impegnarsi, a rimuovere le cause di incompatibilità di cui all'art. 8 dell'Avviso, pena la decadenza dalla carica, entro il termine di 15 giorni dalla contestazione della stessa all'interessato da parte dell'Ente presso cui il soggetto nominato ricopre il proprio incarico o dei competenti Ufficio del Consiglio regionale;

di impegnarsi, in caso di incarico a rendere, con cadenza annuale, le dichiarazioni sull'insussistenza di una delle cause di inconfiribilità e incompatibilità previste dall'Avviso

di impegnarsi, in caso di incarico a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi al mantenimento dell'incarico.

di impegnarsi, in caso di incarico a comunicare tempestivamente l'insussistenza di conflitti d'interesse;



di accettare incondizionatamente tutte le norme e le condizioni stabilite nell'avviso.

A tal fine, si allegano:

- a) *curriculum vitae* in formato europeo;
- b) dichiarazione sostitutiva (**allegato B**) redatta ai sensi del DPR 445/2000 recante "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa";
- c) dichiarazione sostitutiva (**allegato C**) redatta ai sensi del DPR 445/2000 recante "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa";
- d) copia fotostatica non autenticata del documento di identità in corso di validità per ciascuna dichiarazione sostitutiva

N.B.: Ogni dichiarazione sostitutiva resa (Allegato B e C) deve essere accompagnata da copia non autenticata di un documento di identità in corso di validità

DICHIARA

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 30/6/2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- di conoscere che gli obblighi di pubblicità derivanti dal D.lgs n. 33/2013 comportano la pubblicazione dei dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, di cui all'art. 4, comma 1, lettera d) ed e), del D.Lgs. 196/2003 e la diffusione dei dati medesimi attraverso il sito istituzionale, nonché il loro trattamento secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed i loro riutilizzo;
- di conoscere che gli obblighi derivanti dal D.Lgs. n. 39/2013 comportano la pubblicazione sui siti istituzionali delle dichiarazioni circa la inconfirmità ed incompatibilità del nominato e/o designato.

_____, li _____

In fede



ALLEGATO "B" determinazione dirigenziale n. 3 del 31.01.2014**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(art. 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445 e s.m.i.)**

DICHIARAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA (ALLEGATO A) PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO REGIONALE DEI COMPONENTI GLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE IN ATTUAZIONE DELL'ART. 5 COMMA 1 QUINQUIES DELLA L.R. 24 MARZO 2009, N. 4 "PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI RIORDINO DEGLI ENTI REGIONALI".

Il/La sottoscritto/anato/a
 a..... il
 residente ac.a.p.
 via.....
 luogo in cui si desidera ricevere eventuali comunicazioni (se diverso dal luogo di residenza).....
 tel. fax
 e-mailpec.....
 codice fiscale

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 consapevole delle sanzioni penali previste, in caso di false dichiarazioni, dall'art.76 del D.P.R. n.445/2000

di essere cittadino italiano o dell'Unione Europea, iscritto nelle liste aggiunte
(barrare la casella che interessa)

di godere dei diritti civili e politici;

di essere in possesso del titolo di studio _____,
 conseguito presso _____, in data _____;

di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa regionale vigente per l'iscrizione nell'Elenco regionale: (Tabella 1 dell'Avviso) per il seguente / i seguenti Enti, come di seguito specificati:



di possedere requisiti di capacità, competenza, esperienza e professionalità utili al conferimento di incarico per il seguente / i seguenti Enti, come di seguito specificati:

Trattamento dati personali :

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere stato/a informato/a:

- ai sensi dell'art.13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 circa il trattamento dei dati personali raccolti, ed in particolare, che tali dati saranno trattati, anche con strumenti informatici esclusivamente per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa
- sugli obblighi di pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" dei dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, di cui all'art. 4, comma 1, lettere d) ed e), del D.Lgs. 196/2003, comportano la possibilità di una diffusione dei dati medesimi attraverso il sito istituzionale, nonché il loro trattamento secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed i loro riutilizzo.

_____, li _____

In fede



ALLEGATO C) determinazione dirigenziale n. 3 del 31.01.2014

Oggetto: Dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità degli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale e di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale.

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(ART. 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445)**

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il
_____ residente a _____ Via /P.zza _____ n. _____
tel. _____ cell. _____ e-mail _____

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445/2000, sotto la sua personale responsabilità

DICHIARA

L'insussistenza di cause di inconferibilità, ed in particolare :

ai fini delle cause di inconferibilità, in fase di prima attuazione:

di non avere riportato condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (disposizione prevista **dall'art. 3 D.lgs. 39/2013**): Peculato (art. 314); Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316); Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis); Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter); Concussione (art. 317); Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318); Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319); Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter); Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater); Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320); Istigazione alla corruzione (art. 322); Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis) Abuso di ufficio (art. 323); Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio (art. 325); Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326); Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328); Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica (art. 329); Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331); Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 334); Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 335);

di non trovarsi nelle cause di inconferibilità di cui all'**art. 4** del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

1. A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti:

a) (...);

b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;

c) (...).

di non trovarsi nelle cause di inconferibilità di cui all'**art. 7 comma 1** del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

1. A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della regione che conferisce l'incarico, ovvero nell'anno precedente siano stati componenti della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione, oppure siano stati presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione ovvero da parte di uno degli enti locali di cui al presente comma non possono essere conferiti:

- a) (...);
- b) (...);
- c) **gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale;**
- d) **gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale.**

di non trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 7, comma 1, del D.Lgs 31 dicembre 2012, n. 235 Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo, conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'art. 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190 **“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”**

Non possono essere candidati alle elezioni regionali, e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali:

- a) *coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplosive, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;*
- b) *coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);*
- c) *coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;*
- d) *coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);*
- e) *coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;*
- f) *coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.*

di non trovarsi nella condizione di cui al comma 5, dell'art. 248, del D.Lgs 267/2000 **“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”**

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto, anche in primo grado, responsabili di aver contribuito con condotte, dolose o gravemente colpose, sia omissive che commissive, al verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati. I sindaci e i presidenti di provincia ritenuti responsabili ai sensi del periodo precedente, inoltre, non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo. Non possono altresì ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di assessore comunale, provinciale o regionale né alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Ai medesimi



soggetti, ove riconosciuti responsabili, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione

Il Sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventualmente variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, se del caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

Trattamento dati personali :

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere stato/a informato/a:

- ai sensi dell'art.13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 circa il trattamento dei dati personali raccolti, ed in particolare, che tali dati saranno trattati, anche con strumenti informatici esclusivamente per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa
- sugli obblighi di pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" dei dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, di cui all'art. 4, comma 1, lettere d) ed e), del D.Lgs. 196/2003, comportano la possibilità di una diffusione dei dati medesimi attraverso il sito istituzionale, nonché il loro trattamento secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed i loro riutilizzo.
- sugli obblighi di pubblicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni sostitutive relative all'insussistenza delle cause di esclusione ed inconferibilità di cui all'art.4 dell'Avviso.

Luogo e data

Il dichiarante



Da compilare solo in caso di conferimento di incarico e per l'aggiornamento annuale successivo all'incarico (Art. 5 bis, e 5 ter L.r. 4/2009)

ALLEGATO D) determinazione dirigenziale n. 3 del 31.01.2014

Oggetto: Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità degli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale e di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale.

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(ART. 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445)**

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il _____
residente a _____ Via /P.zza _____ n. _____
tel. _____ cell. _____ e-mail _____ consapevole
delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445/2000, sotto la sua personale responsabilità

DICHIARA

L'insussistenza di cause di incompatibilità, ed in particolare :

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 9 comma 1 del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

1. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 9 comma 2 del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

2. (...), gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 11 comma 1 del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

1. (...) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 11 comma 2 del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:



2. (...) **gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale** sono incompatibili:
- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione che ha conferito l'incarico;
 - b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
 - c) con la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.
- di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'**art. 11 comma 3** del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:
3. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione nonché gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:
- a) (...);
 - b) (...);
 - c) **con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, (...).**
- di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'**art. 12 comma 1** del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:
1. **Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, (...) negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico** sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.
- di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'**art. 12 comma 3** del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:
3. **Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, (...) negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale** sono incompatibili:
- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;
 - b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
 - c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.
- di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'**art. 13 comma 1** del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:
1. **Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale,** sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.
- di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'**art. 13 comma 2** del D.lgs. 39/2013 come di seguito riportato:
2. **Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale** sono incompatibili:
- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;
 - b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;



c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della medesima regione.

di non ricoprire incarichi quale componente di organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione e di controllo, presso altri Enti regionali, ai sensi dell'art. 5 bis, comma 5 L.r. 4/2009

OPPURE

DICHIARA

che sussistono le seguenti cause di incompatibilità ai sensi delle disposizioni sopra

.....
.....
.....
.....

Il Sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, se del caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

Trattamento dati personali :

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere stato/a informato/a:

- ai sensi dell'art.13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 circa il trattamento dei dati personali raccolti, ed in particolare, che tali dati saranno trattati, anche con strumenti informatici esclusivamente per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa
- sugli obblighi di pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" dei dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, di cui all'art. 4, comma 1, lettere d) ed e), del D.Lgs. 196/2003, comportano la possibilità di una diffusione dei dati medesimi attraverso il sito istituzionale, nonché il loro trattamento secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed i loro riutilizzo.
- Sugli obblighi di pubblicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni sostitutive relative all'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 8 dell'Avviso.

Luogo e data

Il dichiarante



GIUNTA REGIONALE**DIRETTORIALI**

DIREZIONE RIFORME ISTITUZIONALI, ENTI LOCALI, BILANCIO, ATTIVITA' SPORTIVE

DETERMINAZIONE 18.02.2014, n. DB/10
PO FERS 2007/2013 - assistenza tecnico-specialistica per il Servizio Autorità di Certificazione - valutazione comparativa per il conferimento di incarichi di collaborazione professionale di lavoro autonomo - graduatoria Revisori Fondi UE DB 22 del 1.8.2013 - determinazioni.

IL DIRETTORE REGIONALE

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 1171 adottata nella seduta del 26.10.2006 con la quale è stato approvato il bando tipo disciplinante procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione al quale i Direttori ed i Dirigenti delle Strutture Speciali devono attenersi per la scelta dei collaboratori;

VISTA la determinazione dirigenziale 131/DD23 del 11.11.2011 del Servizio Gestione delle Risorse Umane: Selezione, Formazione, Valutazione, integrativa della Determinazione del medesimo Servizio n. 112/DD23, relativamente all'approvazione dello schema di contratto tipo per gli incarichi di collaborazione, così come demandato al Servizio medesimo con D.G.R. n. 560/2011;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 ed in particolare gli articoli 4, comma 1, lett. a) e 7, comma 6;

VISTA la legge n. 266 del 23 dicembre 2005 (legge finanziaria per il 2006);

VISTA la legge n. 311 del 30 dicembre 2004 (legge finanziaria per il 2005);

VISTA la legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (legge finanziaria per il 2008);

VISTA la legge n. 203 del 22 dicembre 2008 (legge finanziaria per il 2009);

VISTO il Decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio

economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale" ed in particolare, l'art. 23 che sostituisce il comma 6 dell'art. 7 del D.Lgs n. 165/2001;

VISTO il D.L. 78/2010 e s.i.m., convertito in L. 122/2010, recante norme in materia di contenimento delle spese di personale delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il verbale della conferenza delle Regioni 11/17/CR06/C1, relativo all'interpretazione del D.L. 78/2010 e s.i.m., convertito in L. 122/2010, che chiarisce, tra l'altro, che dai limiti di spesa di personale con incarichi di collaborazione sono escluse le spese per assunzioni finanziate con risorse dell'Unione Europea e Statali e relative spese di trasferta;

VISTA la sentenza della Corte dei Conti n. 7/contr./11 che con riferimento alla composizione della spesa per studi e consulenze, esclude dal computo di cui al D.L. 78/2010 art. 6 c. 7, le spese alimentate da enti pubblici estranei all'ente affidatario;

VISTO il Manuale dell'Autorità di Certificazione del PO FERS 2007-2013, approvato con D.G.R. n. 604 del 01/07/2008 e s.i.m.;

VISTO il Reg. CE 1080/2006 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;

VISTO il Reg. CE 1083/2006, che agli artt. 45 e 46 detta la disciplina dell'Assistenza Tecnica a valere sul Programma;

CONSIDERATO che il D.P.R. 196 del 2008 relativo al Regolamento di esecuzione del Reg. 1083/2006, ed in particolare l'art. 9, è relativo all'ammissibilità delle spese di assistenza tecnica sostenute dalle P.A. anche per consulenze professionali, tese a rafforzare la capacità amministrativa connessa all'attuazione, sorveglianza monitoraggio, valutazione, informazione e controllo dei fondi;

VISTO il Reg. CE 1083/2006, che all'art. 61 stabilisce le funzioni dell'Autorità di Certificazione, che all'art. 56 stabilisce il periodo di ammissibilità delle spese e che all'art. 89 stabilisce i termini della domanda di pagamento finale;

CONSIDERATO che si è reso necessario dotare il Servizio Autorità di Certificazione di adeguata assistenza tecnico-specialistica atta a supportare il Servizio medesimo nelle attività afferenti la certificazione della spesa e la domanda di pagamento del PO FERS 2007/2013, atteso il fatto che la dotazione finanziaria del programma è cospicua e che le attività connesse alla certificazione delle relative spese sono di conseguenza complesse e voluminose;

RICHIAMATA a tal proposito la D.G.R. n. 163 del 4.3.2013 con cui è stata definita la procedura finalizzata all'acquisizione del supporto tecnico-specialistico consistente nella procedura di valutazione comparativa per il conferimento di incarichi di collaborazione professionale di lavoro autonomo e con cui è stato approvato lo schema di avviso;

RICHIAMATA a tal proposito la DB/8 del 8.3.2013 pubblicata sul BURA n. 34 speciale del 29.03.2013 di approvazione dell'avviso per il conferimento di incarichi di collaborazione professionale di lavoro autonomo, di cui n. 3 Esperti di fondi UE e n. 2 Revisori di fondi UE;

DATO ATTO che l'avviso di che trattasi è stato emanato in quanto le risorse umane necessarie non risultavano reperibili all'interno dell'amministrazione regionale, come da nota n. 274288 del 4.12.2012 di richiesta e nota n. 33714 del 5.2.2013 di risposta conclusiva negativa sulla verifica interna alla Regione, ai sensi dell'art. 7 comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.i.m.;

DATO ATTO che all'esito dell'espletamento della procedura di cui citato avviso è stata approvata con DB 22 del 1.8.2013 la graduatoria dei Revisori Fondi UE in cui al ...*Omissis*... posto risulta collocato ...*Omissis*...;

DATO ATTO altresì che con nota n. 197676 del 2.8.2013 e con nota n. 214939 del 2.9.2013 è stata richiesta ...*Omissis*... la documentazione propedeutica alla stipula del contratto;

DATO ATTO che con note acquisite al protocollo dell'Ente con n. 202934 del 8.8.2013 e n. 220218 del 9.9.2013 sono state riscontrate ...*Omissis*... le richieste dell'Amministrazione, e

che dalla citata nota n. 220218 del 9.9.2013 risulta che ...*Omissis*...;

DATO ATTO altresì che ...*Omissis*...;

CONSIDERATO che a fronte di quanto sopra esposto, con nota n. 225992 del 16.09.2013 è stato richiesto apposito parere sia all'Avvocatura Regionale, sia all'Autorità di Audit del PO FERS nonché Struttura Speciale di Supporto Controllo Ispettivo-Contabile, al fine di prevenire irregolarità ex art. 70 lett. b) del Reg. CE 1083/2006 e nell'ambito del protocollo inviato con nota n. 45182 del 29.02.2012, circa la possibilità del conferimento dell'incarico di Revisore di Fondi UE ...*Omissis*..., atteso che l'incarico da Revisore medesimo è sia finanziato con fondi FERS, sia incentrato sul supporto tecnico specialistico all'Autorità di Certificazione inerente le verifiche sui progetti finanziati sul PO FERS;

CONSIDERATO altresì il sollecito effettuato nei confronti delle suddette strutture con nota n. 292864 del 25.11.2013;

CONSIDERATO altresì che le strutture interessate hanno reso pareri potenzialmente divergenti in quanto suscettibili di interpretazioni non coincidenti, sulla medesima fattispecie in questione, l'Avvocatura Regionale con nota n. 11423 del 13.12.2013 che si allega e Struttura Speciale di Supporto Controllo Ispettivo-Contabile con nota n. 319325 del 18.12.2013 che si allega;

CONSIDERATO che con la citata nota n. 11423 del 13.12.2013 l'Avvocatura Regionale:

1. non ha comunque contestualizzato il parere medesimo anche alla fattispecie dei Revisori Contabili ed alla relativa normativa di riferimento;
3. ha comunque rimandato alle valutazioni della Struttura Speciale di Supporto Controllo Ispettivo-Contabile per quanto attiene la natura dei fondi e l'oggetto stesso della collaborazione;

CONSIDERATO inoltre:

- che la Struttura Speciale di Supporto Controllo Ispettivo-Contabile coincide con l'Autorità di Audit del Programma Operativo FERS 2007-2013 giusta D.G.R. n. 400 del 7.5.2007 e che svolge le funzioni di garanzia

sul Programma di cui all'art. 62 del Reg. CE 1083/2006;

- che le funzioni di garanzia e controllo dell'Autorità di Audit del Programma sono tra l'altro finalizzate ad evitare e/o a rimuovere le irregolarità implicanti i ritiri e/o i recuperi di cui alla nota COCOF 10/0002/00 (COCOF 10/0002/2/02 del 17.03.2010 versione inglese), che darebbero luogo alla perdita delle relative spese a valere sui finanziamenti ministeriali e comunitari del Programma in questione e conseguente inevitabile addebito alla Regione Abruzzo e conseguente ingiustificato aggravio delle finanze regionali;
- che con le osservazioni di cui alla nota n. 319325 del 18.12.2013 che qui si richiama, la Struttura Speciale di Supporto Controllo Ispettivo-Contabile 1) ha evidenziato che "appare di primario rilievo considerare le conseguenze che verosimilmente potrebbero discendere da rilievi di irregolarità sollevati dalla Commissione Europea sul rapporto così instaurato, stante la co-finanziabilità tanto dei progetti a valere sui fondi strutturali, quanto dallo stesso incarico di revisore"; 2) ha rinviato, anche con riferimento alla possibile minaccia del conflitto di interessi, a quanto previsto dalla Commissione Europea con raccomandazione del 16 maggio 2002 circa l'indipendenza del revisore, secondo cui la Commissione raccomanda che il revisore eviti "di essere associato a fatti e circostanze che siano tali da indurre un terzo ragionevole ed informato a mettere in dubbio la capacità del revisore contabile di svolgere il suo compito in modo obiettivo"; 3) ha inoltre rinviato a quanto previsto dal Principio di Revisione Internazionale (ISA) 200 relativo alle regole di indipendenza ed affidabilità del revisore estese a tutte le tipologie di revisioni contabili;

DATO ATTO che la Direzione Riforme Istituzionali, Enti Locali, Bilancio, Attività Sportive ed il Servizio Autorità di Certificazione, ritenendo che ricorressero i presupposti di cui alla L.R. 77/99 art. 4 comma 1 lett. m), che prevede tra le competenze della Giunta Regionale la risoluzione conflitti di competenze tra Direzioni, ha inviato alla Giunta Regionale la proposta di deliberazione prot. n. 8551 del 10.01.2014 (Servizio Autorità di

Certificazione) e n. 8592 del 10.01.2014 (Direzione Bilancio) ai fini della sua adozione, tesa a dirimere il conflitto di competenza tra l'Avvocatura Regionale e la S.S.S. Ispettivo-Contabile sulla precipua competenza inerente i pareri rilasciati sulla fattispecie in questione;

DATO ATTO altresì che con nota n. 41915 del 12.2.2014, il Servizio Verifica Atti del Presidente e della Giunta Regionale ha restituito la proposta di deliberazione di che trattasi, con evidenza delle motivazioni della Giunta Regionale per la suddetta restituzione a seguito di mancata adozione nella seduta del 10.02.2014, e cioè che detto Organo ha ritenuto di non essere competente all'adozione dell'atto medesimo;

RITENUTO comunque necessario addivenire alla conclusione del procedimento amministrativo di che trattasi, anche ai sensi della L. 241 del 1990 e s.i.m. e considerato a tal proposito l'art. 9 dell'avviso di che trattasi;

RILEVATO che, a fronte delle generale competenza dell'Avvocatura nella formulazioni di pareri legali giusta L.R. 9/2000 art. 1 comma 4 lett. c), è rinvenibile per la fattispecie in questione una specifica competenza nelle attività di controllo da parte della Struttura Speciale di Supporto Controllo Ispettivo-Contabile giusta art. 28 della L.R. 99/77, Struttura atta a tutelare le finanze regionali attraverso i controlli ispettivi e contabili sui procedimenti di spesa ad esse inerenti, peraltro con particolare espresso riferimento dell'art. 28 sopra richiamato alle attività cofinanziate con le risorse dell'Unione Europea, e secondo i principi generali della revisione aziendale;

RITENUTO pertanto prioritario e preponderante, nella fattispecie in questione, per tutto quanto sopra indicato con particolare riferimento alla normativa in materia di revisione contabile e altresì con riferimento alla tutela delle finanze regionali, il contenuto della nota n. 319325 del 18.12.2013 dalla Struttura Speciale di Supporto Controllo Ispettivo-Contabile che coincide peraltro con l'Autorità di Audit del Programma PO FERS 2007-2013 giusta D.G.R. n. 400 del 7.5.2007, con particolare riferimento ai riferimenti inerenti la normativa della revisione contabile;

PRESO ATTO di quanto contenuto nella suddetta nota che qui si richiama, rilasciata dalla S.S.S. Ispettivo-Contabile con prot. 319325 del 18.12.2013 con riferimento alla normativa in materia di revisione contabile ed ai principi di indipendenza, obiettività ed affidabilità del revisore e cioè che 1) è stato evidenziato che “appare di primario rilievo considerare le conseguenze che verosimilmente potrebbero discendere da rilievi di irregolarità sollevati dalla Commissione Europea sul rapporto così instaurato, stante la co-finanziabilità tanto dei progetti a valere sui fondi strutturali, quanto dallo stesso incarico di revisore”; 2) si è fatto rinvio, anche con riferimento alla possibile minaccia del conflitto di interessi, a quanto previsto dalla Commissione Europea con raccomandazione del 16 maggio 2002 circa l'indipendenza del revisore, secondo cui la Commissione raccomanda che il revisore eviti “di essere associato a fatti e circostanze che siano tali da indurre un terzo ragionevole ed informato a mettere in dubbio la capacità del revisore contabile di svolgere il suo compito in modo obiettivo”; 3) si è fatto rinvio a quanto previsto dal Principio di Revisione Internazionale (ISA) 200 relativo alle regole di indipendenza ed affidabilità del revisore estese a tutte le tipologie di revisioni contabili;

CONSIDERATO altresì quanto contemplato in materia di indipendenza dei revisori anche dal D.gs. 39 del 27.01.2010 con particolare riferimento all'art. 10, emanato in attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alla revisioni legali dei conti;

RILEVATO altresì quanto previsto dal D.M. 28.12.2012 n. 261 artt. 3 e 4 “Regolamento concernente i casi e le modalità di revoca, dimissioni e risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale, in attuazione dell'art. 13 comma 4 del D.Lgs. 27.10.2010 n. 39”, nella più avanzata ipotesi di incarico già conferito;

TENUTO CONTO altresì, delle previsioni dell'art. 7 dell'Avviso di che trattasi – riguardante la graduatoria – secondo cui è previsto tra l'altro che restano ferme per i revisori le norme previste dall'ordinamento vigente relativamente alle cause di incompatibilità ed ineleggibilità e che l'accertamento di cause di incompatibilità

comporta l'esclusione dalla partecipazione alla procedura di cui all'avviso, ovvero la decadenza dall'incarico se già conferito;

RILEVATO pertanto che le osservazioni dell'Autorità di Audit in materia di revisione contabile sono pertinenti e coerenti anche con le previsioni dell'avviso pubblico di che trattasi, all'art. 7 del medesimo, ed incidenti pertanto sulla fattispecie in oggetto;

RITENUTO pertanto che non si possa procedere per tutto quanto premesso ed in particolare alla luce delle osservazioni in materia di revisione contabile della S.S.S. Controllo Ispettivo Contabile rilasciate con nota n. 319325 del 18.12.2013, al conferimento dell'incarico - preordinato alla stipula del contratto da Revisore di fondi UE - *...Omissis...* per il supporto tecnico-specialistico all'Autorità di Certificazione a valere sul PO FERS 2007-2013, di cui alla graduatoria DB 22 del 1.8.2013;

ATTESO poi che a fronte di un iniziale dotazione finanziaria del PO FERS 2007-2013 pari ad € 345.369.139,00, con sopravvenuta Decisione della CE D/19580 del 26.11.2013, è stato comunicato un abbattimento del programma che ammonta oggi ad € 317.772.273,00;

RITENUTO che, alla luce del suddetto abbattimento della dotazione finanziaria del programma, il Servizio Autorità di Certificazione sia in grado di organizzarsi ai fini della certificazione della spesa afferente il PO FERS 2007-2013 e delle relative propedeutiche verifiche sulle operazioni, con il gruppo di lavoro sinora costituito alla luce dell'espletamento dell'avviso pubblico di cui alla DB/8 del 8.3.2013 e ritenuto pertanto di non procedere neppure allo scorrimento della *...Omissis...* posizione utile della graduatoria “Revisori di Fondi UE” approvata con DB 22 del 1.8.2013, anche al fine di operare in tal modo un risparmio di risorse;

DETERMINA

Per tutto quanto espresso in narrativa e che integralmente si richiama come parte integrante e sostanziale delle seguenti determinazioni:

- **di ritenere** prioritario e preponderante, nella fattispecie in questione, per tutto quanto espresso in narrativa, con particolare riferimento alla tutela delle finanze regionali ed alla luce in particolare delle funzioni della S.S.S. Ispettivo-Contabile di cui all'art. 28 L.R. 77/99 e s.i.m. nonché delle funzioni dell'Audit del Programma PO FERS ai sensi dell'art. 62 del Reg. CE 1083/2006, il contenuto della nota allegata n. 319325 del 18.12.2013 che qui si richiama della Struttura Speciale di Supporto Controllo Ispettivo-Contabile che coincide peraltro con l'Autorità di Audit del Programma PO FERS 2007-2013 giusta D.G.R. n. 400 del 7.5.2007;
- **di dare atto** di quanto indicato dalla S.S.S. Ispettivo-Contabile con la citata nota n. 319325 del 18.12.2013, con particolare riferimento alle osservazioni inerenti la normativa in materia di revisione contabile in relazione ai principi di indipendenza, obiettività ed affidabilità del revisore, ed a tutti gli ulteriori i richiami alla normativa in materia di revisione contabile, in relazione alla fattispecie di che trattasi, in particolare: 1) che è stato evidenziato che "appare di primario rilievo considerare le conseguenze che verosimilmente potrebbero discendere da rilievi di irregolarità sollevati dalla Commissione Europea sul rapporto così instaurato, stante la co-finanziabilità tanto dei progetti a valere sui fondi strutturali, quanto dallo stesso incarico di revisore"; 2) che si è fatto rinvio, anche con riferimento alla possibile minaccia del conflitto di interessi, a quanto previsto dalla Commissione Europea con raccomandazione del 16 maggio 2002 circa l'indipendenza del revisore, secondo cui la Commissione raccomanda che il revisore eviti "di essere associato a fatti e circostanze che siano tali da indurre un terzo ragionevole ed informato a mettere in dubbio la capacità del revisore contabile di svolgere il suo compito in modo obiettivo"; 3) che si è fatto rinvio a quanto previsto dal Principio di Revisione Internazionale (ISA) 200 relativo alle regole di indipendenza ed affidabilità del revisore estese a tutte le tipologie di revisioni contabili;
- **di rilevare** che - alla luce delle previsioni dell'art. 7 dell'Avviso approvato con DB/8 del 8.3.2013 secondo cui è previsto, tra l'altro, che restano ferme per i revisori le

norme previste dall'ordinamento vigente relativamente alle cause di incompatibilità ed ineleggibilità e che l'accertamento di cause di incompatibilità comporta l'esclusione dalla partecipazione alla procedura di cui all'avviso, ovvero la decadenza dall'incarico se già conferito - i richiami dell'Autorità di Audit di cui alla nota n. 319325 del 18.12.2013 in materia di revisione contabile sono coerenti anche con le previsioni dell'avviso pubblico di che trattasi, ed incidenti pertanto sulla fattispecie di che trattasi riguardante *...Omissis...*;

- **di stabilire** pertanto e conseguentemente a quanto sopra espresso di non poter procedere all'adozione dell'atto di conferimento dell'incarico nei confronti *...Omissis...* da Revisore di Fondi UE di cui alla graduatoria approvata con DB 22 del 1.8.2013, conferimento propedeutico alla stipula del contratto;
- **di stabilire** che, atteso l'abbattimento della dotazione finanziaria del Programma PO FERS 2007-2013 da € 345.369.139,00 a € 317.772.273,00 operata con sopravvenuta Decisione della CE D/19580 del 26.11.2013 e stante dunque il minore importo su cui operare le verifiche propedeutiche alla certificazione della spesa, il Servizio Autorità di Certificazione si organizzi, ai fini delle attività di competenza sul PO FERS 2007-2013, con il gruppo di lavoro sinora costituito alla luce dell'espletamento dell'avviso pubblico di cui alla DB/8 del 8.3.2013;
- **di stabilire** pertanto di non avvalersi della facoltà dello scorrimento della graduatoria di che trattasi, rispetto al candidato collocato in *...Omissis...* posizione nella graduatoria medesima di "Revisori di Fondi UE" approvata con DB 22 del 1.8.2013, anche al fine di operare in tal modo un risparmio di risorse;
- **di autorizzare** il Servizio Autorità di Certificazione al disimpegno delle somme di cui alle economie che si generano a seguito dell'adozione del presente atto;
- **di dare mandato** al Servizio Autorità di Certificazione - Ufficio Certificazione e Pagamento 1 - a provvedere alla pubblicazione del presente atto sul BURA e sul sito dell'Ente, oscurando i dati giudiziari in esso presenti ai sensi del D.Lgs. 196 del

2003, nonché alla notifica del presente atto
...*Omissis*...

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott.ssa Filomena Ibello

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E
PESCA, EMIGRAZIONE

DETERMINAZIONE 06.02.2014, n. DH/28
**Reg. (CE) n. 1698/05 - P.S.R. 2007/2013
Abruzzo -Asse 4 (approccio Leader).
Approvazione PSL rimodulato area Leader
"Provincia di Teramo" - GAL "LEADER
TERAMANO"**

IL DIRETTORE REGIONALE

VISTO il Reg. (CE) n. 1698/05 del Consiglio e s.
m. e i., sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo Europeo Agricolo per lo
Sviluppo Rurale (FEASR), con particolare
riferimento agli articoli da 61 a 64;

VISTO il Reg. (CE) n. 1974/06 della
Commissione e s. m. e i., recante disposizioni di
applicazione del Reg. (CE) n. 1689/05 del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo Europeo Agricolo per lo
Sviluppo Rurale (FEASR);

VISTO il PSR 2007/2013 Abruzzo vigente;

VISTO il "Manuale delle Procedure Leader"
vigente, che al punto 2.3 definisce le modalità
di modifica dei Piani di Sviluppo Locale
predisposti ai sensi dell'Asse 4 del citato PSR
Abruzzo 2007/2013;

VISTA la DGR n° 670 del 15/10/2012 con la
quale, in funzione anche di quanto disposto con
le Determinazioni Direttoriali n. DH/104 del
26.06.2012 e n. DH/122 del 08.08.2012, è stato
approvato il Piano di Sviluppo Locale (PSL) del
GAL "Leader Teramano", che prevede una
spesa pubblica complessiva pari ad €. 4.215.792,77;

PRESO ATTO che:

- il citato GAL "Leader Teramano", con nota n. 507 del 23/12/2013, perfezionata con la successiva nota n.77 del 31.01.2014, ha trasmesso la proposta di modifica al PSL,

come descritto e motivato nella stessa nota
(allegato 1);

- il suddetto PSL rimodulato, nel confermare gli obiettivi e la strategia del PSL originario presentato dallo stesso GAL "Leader Teramano", non prevede alcuna variazione della spesa pubblica complessiva prevista;

VISTO il verbale (allegato 2) redatto dal dott. Francesco Bozzelli, responsabile dell'Ufficio Sviluppo Locale (approccio leader), agli atti dello stesso Ufficio, con cui si propone di approvare le modifiche proposte per il suddetto PSL come dalla citata nota n. 507 del 23/12/2013;

RITENUTO di poter approvare le modifiche di che trattasi per il PSL del GAL "Leader Teramano";

VISTA la Legge n. 77/99,

DETERMINA

Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato,

1. **di approvare** le proposte di modifica del PSL (allegato 1 - composto da n. 5 facciate), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, presentate dal GAL "Leader Teramano" con sede c/o Università di Teramo, Campus Coste S. Agostino, Facoltà di Scienze della Comunicazione, III livello - 64100 Teramo - che prevede una spesa pubblica complessiva pari a €. 4.215.792,77;
2. **di demandare** al Servizio "Pianificazione e gestione programmi cofinanziati", responsabile dell'attuazione dell'ASSE IV del PSR, per il prosieguo delle attività del GAL, in attuazione del PSL di che trattasi, anche in considerazione delle dotazioni finanziarie del PSR per le misure da attuare con approccio leader;
3. **di inviare** il presente provvedimento al GAL interessato, impegnandolo a far pervenire al suddetto Servizio il PSL consolidato con le modifiche approvate;
4. **di pubblicare** il presente provvedimento, limitatamente alla determina, sul BURA e, il PSL consolidato sul sito web della Regione Abruzzo
www.regione.abruzzo.it/agricoltura/psr;

Allegati al presente atto:

- allegato 1 composto da n. 5 facciate;
- allegato 2 composto da n. 1 facciata.

L'AUTORITA' DI GESTIONE
IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Giorgio Fausto Chiarini

DIRIGENZIALI

DIREZIONE RIFORME ISTITUZIONALI, ENTI
LOCALI, BILANCIO, ATTIVITÀ SPORTIVE
SERVIZIO BILANCIO

DETERMINAZIONE 07.02.2014, n. DB8/14
**Reiscrizione in bilancio di fondi perenti
regionali di parte corrente.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **di autorizzare** le variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio per il corrente esercizio finanziario contenute nell'allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di pubblicare** per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione la presente determinazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Carmine Cipollone

Segue allegato

REGIONE ABRUZZO
PROSPETTO DI VARIAZIONE DI BILANCIO

Esercizio 2014

N° Atto	14	DB.08	Data Atto	07/02/2014	Esecutività:	Esecutiva	CASSA			
							IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE
Tipo	Cod. Mecc.	Cap.	Art.	Str. Amm.	Descrizione		COMPETENZA	CASSA		
					IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE		
S	02.01.005	11205	1	SG.00.00	SPESA PER LA PREVENZ. DEI RISCHIE PER LA TUTELA GIENICO-SANITARIA DEI LAVORATORI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO D.LGS.19.9.1994, N.626 E 19.03.1996, N.242		9.019,40	0,00	9.019,40	0,00
S	01.01.007	61637	1	DA.23.00	INTERVENTO REGIONALE A FAVORE DELLA COOPERAZIONE DEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO - L.R. 14.12.1989, N. 105 E L.R. 20.4.1995, N. 63 -		14.682,05	0,00	14.682,05	0,00
S	13.01.003	71635	1	DL.33.00	PROVVIDENZE IN FAVORE DELLA FAMIGLIA - L.R. 2MAGGIO 1995, N. 95.		2.308,40	0,00	2.308,40	0,00
S	07.01.002	111412	1	DH.31.00	SPESE PER LA GESTIONE E IL MIGLIORAMENTO DELLA ATTIVITA' VIVAISTICO-FORSTALE - L.R. 12 APRILE 1994, N. 28, ART. 12.		510,66	0,00	510,66	0,00
S	07.01.002	111413	1	DH.31.00	SPESE PER LA GESTIONE DELLE AZIENDE FORESTALI REGIONALI - L.R.12.4.1994, N.28 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.		27.590,77	0,00	27.590,77	0,00
S	05.01.007	151424	1	DC.00.00	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO FUNZIONALE D'ABRUZZO		925,76	0,00	925,76	0,00
S	15.01.002	321920	1	DB.08.00	FONDO DI RISERVA PER LA RIASSEGNAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI DI PARTE CORRENTE, PERENTI AGLI EFFETTI AMMINISTRATIVI, RECLAMATI DAI CREDITORI - ART. 48 L.R. 25 MARZO 2002, N. 3 -		0,00	55.037,04	0,00	55.037,04
TOTALI SPESA							55.037,04	55.037,04	55.037,04	55.037,04






REGIONE ABRUZZO
PROSPETTO DI VARIAZIONE DI BILANCIO
 Quadro riepilogativo della variazione

Esercizio 2014

N° Atto	14	DB,08	Data Atto	07/02/2014	Esecutività:		Esecutiva			
					Saldo	In aumento	In diminuzione	Saldo		
					Variazioni a competenza		Variazioni di cassa			
					In aumento	In diminuzione	Saldo	In aumento	In diminuzione	Saldo
Totale entrata		0,00			0,00		0,00	0,00		0,00
Totale spesa		55.037,04			55.037,04		55.037,04	55.037,04		0,00
Quadratura		-55.037,04			-55.037,04		-55.037,04	-55.037,04		0,00



DIREZIONE RIFORME ISTITUZIONALI ENTI
LOCALI BILANCIO ATTIVITÀ SPORTIVE
SERVIZIO BILANCIO

DETERMINAZIONE 07.02.2014, n. DB8/15
**Reiscrizione in bilancio di fondi perenti
regionali in conto capitale.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **di autorizzare** le variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio per il corrente esercizio finanziario contenute nell'allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di pubblicare** per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione la presente determinazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Carmine Cipollone

Segue allegato

REGIONE ABRUZZO
PROSPETTO DI VARIAZIONE DI BILANCIO

Esercizio 2014

N° Atto	15	DB.08	Data Atto	07/02/2014	Esecutività:	Esecutiva	COMPETENZA				CASSA	
							In Aumento	In Diminuzione	In Aumento	In Diminuzione	In Aumento	In Diminuzione
Tipo	Cod. Mecc.	Cap.	Art.	Str. Amm.	Descrizione		In Aumento	In Diminuzione	In Aumento	In Diminuzione	In Aumento	In Diminuzione
S	02.02.004	12331	1	DA.00.00	REALIZZAZIONE PROGETTI PER L'AREA VALLE PELIGNA - AL TO SANGRO E CONSORZIO INDUSTRIALE DI SULMONA PER OPERE INFRASTRUTTURALI ART. 24 L.R. 7/2002 ART. 59 L.R.29/2006.	193.822,90	0,00	193.822,90	0,00	193.822,90	0,00	0,00
S	02.02.004	12354	1	DA.00.00	INTERVENTI IN FAVORE DELLE AREE INTERNE	224.169,96	0,00	224.169,96	0,00	224.169,96	0,00	0,00
S	12.02.002	82323	1	DG.02.00	ASSEGNAZIONE ALLE AUSL DEI MUTUI DESTINATI AD EDILIZI A SANITARIA (QUOTA 5% A CARICO DELLA REGIONE) - ART. 2 O L. 11.03.1988, N. 67 - ACCORDO DI PROGRAMMA	36.327,75	0,00	36.327,75	0,00	36.327,75	0,00	0,00
S	10.02.002	92401	1	DB.13.00	INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'IMPIANTISTICA SPORTIVA E PISTE DI SCI DI FONDO - L.R. 7.3.2000, N. 20	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
S	04.02.001	152300	1	DC.19.00	CONTRIBUTI AI PICCOLI COMUNI PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI NELL'ANNO 2001- L.R. 04.10.2001, N.56	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
S	04.02.001	152302	1	DC.19.00	CONTRIBUTI AI COMUNI PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI L.R. 25.8.2006, N.29, ART. 62.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
S	05.02.005	272421	1	DA.00.00	LEGGE QUADRO SULLE AREE PROTETTE DELLA REGIONE ABRUZZO PER L'APPENNINO PARCO D'EUROPA, PER LA CONSERVAZIONE, TUTELA E TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO, PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE, DEI BENI AMBIENTALI E CULTURALI E PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
S	15.02.003	323500	1	DB.08.00	FONDO SPECIALE PER LA RIASSEGNAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE; PERENTI AGLI EFFETTI AMMINISTRATIVI RECLAMATI DAI CREDITORI - ART. 18 DELLA L.R. 25.03.2002, N. 3.	0,00	500.820,61	0,00	500.820,61	0,00	500.820,61	0,00
TOTALI SPESA							500.820,61	500.820,61	500.820,61	500.820,61	500.820,61	500.820,61






REGIONE ABRUZZO

PROSPETTO DI VARIAZIONE DI BILANCIO

Quadro riepilogativo della variazione

Esercizio 2014

N° Atto	15	DB.08	Data Atto	07/02/2014	Esecutività: Esecutiva		Variazioni di cassa		
					Esecutività: Esecutiva		Variazioni di cassa		
		Variazioni a competenza			Variazioni di cassa				
		In aumento	In diminuzione	Saldo	In aumento	In diminuzione	Saldo		
Totale entrata		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale spesa		500.820,61	500.820,61	0,00	500.820,61	500.820,61	0,00		
Quadratura		-500.820,61	-500.820,61	0,00	-500.820,61	-500.820,61	0,00		



DIREZIONE RIFORME ISTITUZIONALI, ENTI
LOCALI, BILANCIO, ATTIVITÀ SPORTIVE
SERVIZIO BILANCIO

DETERMINAZIONE 10.02.2014, n. DB8/17
**Reiscrizione in bilancio di fondi perenti
vincolati eliminati dal conto dei residui**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **di autorizzare** le variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio per il corrente esercizio finanziario contenute nell'allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di pubblicare** per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione la presente determinazione.


IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Carmine Cipollone

Segue allegato

REGIONE ABRUZZO
PROSPETTO DI VARIAZIONE DI BILANCIO

Esercizio 2014


N° Atto	Tipo	Cod. Mecc.	DB.08	Cap.	Art.	Str.Amm.	Data Atto	10/02/2014	Esecutività:		Descrizione	COMPETENZA		CASSA	
									Esecutiva	Esecutiva		IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE
S		02.02.009	1	12320	1	DC.18.00	10/02/2014				FINANZIAMENTO STATALE PER IL COMPLETAMENTO DI OPERE E INFRASTRUTTURE - DEL. C.I.P.E. N. 52/99 DEL 21.4.1999 -	367.549,41	0,00	367.549,41	0,00
S		06.02.002	1	172334	1	DE.08.00					INTERVENTI IN CONTO CAPITALE PER FUNZIONI TRASFERITE DAL D.LGS.112/98 IN MATERIA DI VIABILITA'	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
S		15.01.003	1	323700	1	DB.08.00					FONDO PER LA RIASSEGNAZIONE DI RISORSE PERENTI VINCOLATE ELIMINATE DAL CONTO DEI RESIDUI	0,00	1.367.549,41	0,00	1.367.549,41
TOTALI SPESA												1.367.549,41	1.367.549,41	1.367.549,41	1.367.549,41



REGIONE ABRUZZO
 PROSPETTO DI VARIAZIONE DI BILANCIO
 Quadro riepilogativo della variazione

Esercizio 2014

N° Atto	17	DB.08	Data Atto	10/02/2014	Esecutività:		Esecutiva		
					Variazioni a competenza		Variazioni di cassa		Saldo
		In aumento	In diminuzione	Saldo	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	Saldo
Totale entrata		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spesa		1.367.549,41	1.367.549,41	0,00	1.367.549,41	1.367.549,41	1.367.549,41	0,00	0,00
Quadratura		-1.367.549,41	-1.367.549,41	0,00	-1.367.549,41	-1.367.549,41	-1.367.549,41	0,00	0,00



DIREZIONE TRASPORTI, INFRASTRUTTURE,
MOBILITÀ E LOGISTICA
SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU
GOMMA E SU FERRO.

DETERMINAZIONE 06.02.2014, n. DE10/13
Volturazione della concessione regionale ed autobus di linea intestati alla ditta individuale "Autolinee E. Di Febo Capuani" con sede in Scerne di Pineto (Te) in Via Nazionale n°20 a favore della Soc. "E.Di Febo Capuani s.r.l." con sede in Scerne di Pineto (Te) in Via Nazionale n°20.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la delibera di Giunta Regionale n.674 del 23/11/2012 con la quale è stato autorizzato l'avvio della procedura per la trasformazione, mediante conferimento del complesso aziendale della ditta individuale "Autolinee E. Di Febo Capuani" con sede in Scerne di Pineto (Te) in Via Nazionale n°20 in Società "E. Di Febo Capuani s.r.l." con sede in Scerne di Pineto (Te) in Via Nazionale n°20;

VISTO l'atto notarile della dott.ssa Giusi Marino, notaio in Atri, del 29 gennaio 2014 Repertorio n.9 Raccolta n.9 in corso di registrazione, dal quale risulta costituita la Società a responsabilità Limitata denominata "E. Di Febo Capuani s.r.l." con sede in Scerne di Pineto (Te) in Via Nazionale n°20;

VISTO lo statuto societario allegato "A" nonché la relazione di stima allegato "B" al Repertorio n.9 Raccolta n.9 del 29 gennaio 2014;

DATO ATTO che alla società conferitaria vengono trasferiti ogni diritto ed obbligo derivante dal rapporto concessionario con la regione Abruzzo relativamente ai servizi di trasporto pubblico locale ovvero:

- Atto di concessione della Regione Abruzzo Rep. n.638 del 13 novembre 1990 della Autolinea Regionale, Roseto degli Abruzzi - Atri (TE 03/02) con programma di esercizio da ultimo modificato con Determinazione Direttoriale n.16/DE del 31 marzo 2011;
- Autobus destinato al t.p.l.:
 - Autobus tipo EVOBUS SETRA S 315 UL, telaio WKK62710113003904, anno di prima immatricolazione 2005, targa CV343TE adibito ad uso pubblico di linea;

RILEVATO che nel citato atto è stato precisato che i beni da conferire alla costituente società "E. Di Febo Capuani s.r.l." risultano essere liberi da vincoli, tranne quello decennale di destinazione d'uso apposto ai sensi della L.R. 153/98, art.14, sull'autobus tipo EVOBUS SETRA S 315 UL, telaio WKK62710113003904, anno di prima immatricolazione 2005, targa CV343TE adibito ad uso pubblico di linea;

DATO ATTO che, a garantire la regolarità dei servizi di t.p.l., i mezzi rispettivamente targati BL897GP e EJ937GZ, adibiti a noleggio, sono autorizzati come scorta sui servizi di linea;

DATO ATTO che gli autobus distinti rispettivamente al telaio con i nn. WKK62942113000043 (targa CA210PP) e WKK62942113000373 (targa CE721EV) citati nella delibera di Giunta Regionale n.674 del 23/11/2012, successivamente ad essa, sono stati estromessi dal t.p.l. rispettivamente con protocollo RA/42131/DE10 del 27 febbraio 2012 e protocollo RA/3974/DE10 del 7 gennaio 2013;

DATO ATTO che la linea Giulianova - Pescara - Chieti Scalo - Roma anch'essa citata nella delibera di Giunta Regionale n.674 del 23/11/2012, dal 1 gennaio 2012 non rientra più tra i servizi di trasporto pubblico locale ma è regolata come servizio commerciale ai sensi della L.R. n.11/2007;

DATO ATTO dell'impegno contenuto nel citato atto notarile circa il mantenimento da parte della società conferitaria del livello occupazionale di inquadramento e retributivo con il passaggio senza soluzione di continuità di tutto il personale della ditta individuale nella nuova società;

RITENUTO pertanto di poter procedere alla volturazione sia della concessione regionale che dell'autobus alla società "E. Di Febo Capuani s.r.l." con sede in Scerne di Pineto (Te) in Via Nazionale n°20;

VISTA la L.R. n.25/2003;

VISTA la L.R. n.77/99;

DETERMINA

per tutto quanto esposto in narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. **di volturare** la concessione regionale e l'autobus di linea di seguito indicato a nome della società "E. Di Febo Capuani s.r.l." con sede in Scerne di Pineto (Te) in Via Nazionale n°20; Autolinea Regionale;
 - Atto di concessione della Regione Abruzzo Rep. n.638 del 13 novembre 1990 della Autolinea Regionale, Roseto degli Abruzzi – Atri (TE 03/02) con programma di esercizio da ultimo modificato con Determinazione Direttoriale n.16/DE del 31 marzo 2011; Autobus di linea;
 - Autobus tipo EVOBUS SETRA S 315 UL, telaio WKK62710113003904, anno di prima immatricolazione 2005, targa CV343TE adibito ad uso pubblico di linea;
2. **di dare atto** che il mezzo sopra indicato è gravato dal vincolo di destinazione d'uso, apposto ai sensi della L.R. 153/98, art.14, comma 1;
3. **di dare, altresì, atto** che la società ha prodotto la documentazione inerente l'autorizzazione all'esercizio della professione di trasporto di persone ovvero R.E.N. n. P51524;
4. **di trasmettere** la presente determinazione dirigenziale alla società "E. Di Febo Capuani s.r.l." con sede in Scerne di Pineto (Te) in Via Nazionale n°20, al componente la Giunta Regionale, al Direttore Regionale, al servizio Affari Finanziari e Giuridici, Vigilanza e Controllo, loro sedi;
5. **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Maria Antonietta Picardi

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E
PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE E MERCATO

DETERMINAZIONE 28.11.2013, n. DH27/279
**Reg. (CE) n°1698/2005 - P.S.R. Regione
Abruzzo 2007-2013. Misura 133 "Attività di**

**informazione e promozione" - D.G.R. n° 886
del 17.12.2012. Approvazione 1^
"Graduatoria Regionale delle domande
ammesse e finanziate" - annualità 2013.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il Reg. (CE) n° 1698/2005 del Consiglio relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

VISTO l'art. 33 "Attività di informazione e promozione" del succitato regolamento che prevede il sostegno di cui all'art. 20, lett. c) punto iii), ai prodotti tutelati dai sistemi di qualità di cui all'art. 32;

VISTO il Reg. (CE) n° 1974/2006 della Commissione, recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) n° 1698/2005 del Consiglio;

VISTO il comma 2, secondo capoverso art. 23 del precitato regolamento che tra le attività di informazione e promozione annovera "l'organizzazione di fiere ed esposizione e/o la partecipazione alle stesse;

VISTO il Reg. (UE) n° 65/2011 che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) n° 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

VISTA la D.G.R. n° 886 del 17 dicembre 2012 con la quale la Giunta Regionale:

- ha approvato l'Avviso pubblico per la presentazione delle domande di aiuto relative alla Misura 133 "Attività di informazione e promozione" del PSR Abruzzo 2007-2013, annualità 2013;
- ha previsto una disponibilità di risorse finanziarie pari a € 900.000,00 per l'annualità 2013;

VISTA la determinazione n° DH27/179 del 02.09.2013 con la quale è stato approvato il 1° Elenco Regionale delle domande ammissibili a finanziamento", composto da n° 7 domande ammissibili con i relativi punteggio (dal n° 1 al n° 7 dell'elenco);

VISTA la determinazione n° DH27/205 del 03.10.2013 con la quale è stato approvato il 2° Elenco Regionale delle domande ammissibili a finanziamento”, composto da n° 4 domande ammissibili con i relativi punteggi (dal n° 1 al n° 4 dell’elenco);

VISTA la determinazione n° DH27/216 del 17.10.2013 con la quale è stato approvato il 3° Elenco Regionale delle domande ammissibili a finanziamento”, composto da n° 3 domande ammissibili con i relativi punteggi (dal n° 1 al n° 3 dell’elenco);

DATO ATTO delle note di riesame avverso alla determinazione DH27/179 del 02.09.2013 presentate dall’Associazione Marsicana Produttori Patate AMPP e dalla Soc. Coop. Agr. CO.VAL.P.A. Abruzzo con sede in Celano (AQ);

ATTESO che da ulteriore ed approfondita valutazione della documentazione integrativa, il Servizio Supporto Tecnico alle Produzioni

Animali e Vegetali, incaricato dell’istruttoria, ha trasmesso il 3° elenco relativo alla valutazione istruttoria delle domande di aiuto effettuata dallo stesso Servizio e che nel citato elenco sono ricomprese anche le suddette Associazioni le cui istanze sono state riesaminate;

DATO ATTO, inoltre, che sono state richieste varianti dal Consorzio Tutela Vino d’Abruzzo e dall’A.R.Ca.B., considerate ammissibili dal succitato Servizio Istruttoria che hanno lasciato inalterato l’importo complessivo richiesto;

RITENUTO, per quanto sopra, opportuno procedere all’approvazione della “Graduatoria Regionale delle domande ammesse a finanziamento”, composta da n° 12 beneficiari, per una spesa ammissibile complessiva di € 1.272.022,67 e un contributo concedibile pari a € 890.416,27, di seguito riportata;

N°	Associazione di Produttori	N° Domanda	Spesa ammessa €	% Contributo	Importo Massimo Contributo €	Punti
1	VERDE ABRUZZO - Ass. Prod. Biol. D’Abruzzo Onlus	94752006992	87.750,00	70	61.425,00	115
2	Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo, richiedente, ATI	94752006539	128.571,42	70	89.999,99	98
3	Consorzio Tutela della D.O.P. “Terre Tollesi o Tullum”	94752016116	87.870,40	70	61.509,28	97
4	CAPO - Soc. Coop. Agr. pa	94752016280	128.500,00	70	89.950,00	89
5	Associazione “Terra Sana - Abruzzo”	94752016298	111.626,01	70	78.138,20	89
6	ARCAB - Associazione Regionale Carni Bovine	94751988695	115.445,00	70	80.811,50	76
7	Associazione Aprutina-Picena BIO	94751989586	95.690,00	70	66.983,00	73
8	AMPP - Ass. Marsicana Produttori Patate	94752016108	128.571,42	70	90.000,00	63
9	CO.VAL.P.A. Abruzzo - Soc. Coop. Agr.	94752016090	128.571,42	70	90.000,00	63
10	AB Abruzzo Biologico	94751979199	128.300,00	70	89.810,00	61
11	Associazione San Martino	94751989560	50.299,00	70	35.209,30	57
12	Consorzio Mercato Contadino d’Abruzzo	94751980155	80.828,00	70	56.580,00	41
Tot.			1.272.022,67		890.416,27	

VISTA la L.R. 14.09.99 n. 77 e successive modificazioni e integrazioni;

DETERMINA

per le motivazioni in narrativa che si intendono richiamate;

- **di approvare**, così come riportato in premessa la 1^ "Graduatoria Regionale delle domande ammesse e finanziate", composta da n° 12 beneficiari, per una spesa ammissibile complessiva di € 1.272.022,67 e un contributo concedibile di € 890.416,27;
- **di pubblicare** la presente determinazione sul sito della Regione Abruzzo - Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione e sul B.U.R.A. a solo fine notiziale;
- **di dare atto** che avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso entro 60 giorni al TAR Abruzzo, oppure entro 120 giorni al Presidente della Repubblica Italiana dalla data di pubblicazione dello stesso sul B.U.R.A.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E
PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE E MERCATO

DETERMINAZIONE 04.02.2014, n. DH27/48

Disposizioni per la classificazione delle varietà di vite per uve da vino nella Regione Abruzzo in applicazione del Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio e del Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, relative all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo". Aggiornamento ai sensi della D.G.R. n. 61/2014 per l'inserimento dei vitigni "Vioagner " e "Semillon.", tra quelli idonei alla coltivazione nella Regione Abruzzo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 aprile 2007, recante norme sull'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (Regolamento unico OCM),

come modificato dal Regolamento (CE) n. 491/2009, del Consiglio, del 25 maggio 2009;

VISTO il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i Regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/1986 e (CE) n. 1493/1999;

VISTO il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'Organizzazione comune del mercato vitivinicolo in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

VISTO, in particolare, l'articolo 3 del citato Regolamento (CE) n. 491/2009 che, nel disporre l'abrogazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, precisa che i riferimenti si intendono fatti al Regolamento (CE) n. 1234 secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato XXII dello stesso Regolamento;

RICHIAMATO l'accordo del 25 luglio 2002 tra il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, le Regioni e le Province autonome in materia di classificazione delle varietà di vite (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10.09.2002);

RICHIAMATE le precedenti Deliberazioni della Giunta Regionale d'Abruzzo:

- n. 1266 del 30.12.2003 recante "Attuazione dell'art. 19 del Reg. (CE) 1493/99 - Classificazione delle varietà di viti per la produzione di vino nella Regione Abruzzo";
- n. 671 del 06.09.2010 recante " D.G.R. 81/2001. Modifiche e integrazioni alle D.G.R. n. 1266/2003. Disposizioni per la classificazione delle varietà di vite per uve da vino nella Regione Abruzzo in applicazione del Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio e del Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, relative all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo". Inserimento del vitigno "Petit Verdot n." tra quelli idonei alla coltivazione nella Regione Abruzzo;

- n. 255 del 23.04.2012 Disposizioni per la classificazione delle varietà di vite per uve da vino nella Regione Abruzzo in applicazione del Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio e del Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, relative all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo". Aggiornamento ai sensi della D.G.R. n. 671 del 06.09.2010 per l'inserimento dei vitigni "Cannonau n.", "Tannat n.", "Terrano n." e "Malvasia istriana b.", tra quelli idonei alla coltivazione nella Regione Abruzzo.

PRESO ATTO della Deliberazione della Giunta Regionale n. 61 del 03/02/2014 avente ad oggetto "Reg. (CE) n. 1234/2007. Reg. (CE) n. 555/2008. D.L.gs. n. 61/2010 - D.M. 16 dicembre 2010. Disposizioni per la gestione ordinaria del potenziale produttivo viticolo regionale. Processo di semplificazione amministrativa a partire dalla campagna 2014/2015";

CONSIDERATO che la Deliberazione della Giunta Regionale n. 61/2014 prevedeva tra l'altro di incaricare, il Servizio Produzioni Agricole e Mercato competente in materia di OCM del Settore Vitivinicolo in stretta collaborazione con il Servizio Supporto Tecnico alle Produzioni Animali e Vegetali, all'adeguamento delle varietà idonee alla coltivazione nella Regione Abruzzo;

VISTA la nota prot. RA 326164 del 30.12.2013 avente ad oggetto "trasmissione schede vitigni per idoneità alla coltivazione" relativa alle attività di sperimentazione su vitigni non autorizzati alla coltivazione per i quali il Servizio Supporto Tecnico alle Produzioni Animali e Vegetali, in collaborazione con il CRIVEA, aveva effettuato una verifica di idoneità alla coltivazione per i vitigni:

- "Viogner b. ";
- "Semillon b. ";

PRESO ATTO che la relazione tecnica effettuate dal Servizio Supporto Tecnico alle Produzioni Animali e Vegetali, in conformità del protocollo previsto dalla normativa regionale e riportata nella relazione tecnica, allegata alla predetta nota RA 326164 del 30.12.2013 dalla quale si evince che i vitigni sottoposti all'osservazione, sono idonei alla coltivazione nella Regione Abruzzo;

PRESO ATTO che le varietà "Viogner b. " e "Semillon b. " risultano iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite da vino;

RITENUTO, pertanto, di provvedere con il presente atto all'aggiornamento dell'Elenco dei vitigni idonei alla coltivazione con l'inserimento delle varietà di vite da vino con i rispettivi codici del vitigno:

- "Viogner b. " codice n° 346;
- "Semillon b. " codice n° 227;

RITENUTO di prevedere, con il presente provvedimento, la possibilità per la vendemmia 2014 (campagna 2014/2015) di poter rivendicare le produzioni derivanti da vigneti sperimentali dei vitigni "Viogner " e "Semillon." purché in regola con le vigenti norme in materia di potenziale viticolo comunitario, nazionale e regionale;

RITENUTO di ritenere, inoltre, "Allegato 1" - denominato "Elenco delle varietà di vite per uva da vino idonee alla coltivazione in Abruzzo" e contenente l'elenco aggiornato dei vitigni idonei e di quelli in fase di sperimentazione, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTA la legge regionale n. 77/99;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che si considerano interamente richiamate:

- **di prendere atto** che i vitigni "Viogner b. " e "Semillon b. ", sulla base dell'esito delle prove sperimentali, effettuate dal Servizio Supporto Tecnico alle Produzioni Animali e Vegetali, in conformità del protocollo previsto dalla normativa regionale e riportata nella relazione tecnica, allegata alla nota RA 326164 del 30.12.2013, sono idonei alla coltivazione nella Regione Abruzzo;
- **di stabilire** che, il presente atto aggiorna l'Elenco dei vitigni idonei alla coltivazione, approvato con n. 255 del 23.04.2012, con l'inserimento delle varietà "Viogner b. " e "Semillon b. " iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite da vino;
- **di prendere atto** che, dalla prossima vendemmia 2014 (campagna 2014/2015), è

- possibile rivendicare le produzioni derivanti da vigneti con presenza dei vitigni "Viogner b." e "Semillon b.", purché in regola con le vigenti norme in materia di potenziale viticolo comunitario, nazionale e regionale;
- **di ritenere**, inoltre, "Allegato 1" - denominato "Elenco delle varietà di vite per uva da vino idonee alla coltivazione in Abruzzo" e contenente l'elenco aggiornato dei vitigni idonei e di quelli in fase di sperimentazione, parte integrante e sostanziale del presente atto composto di n. 3 (tre) facciate;

- **di stabilire** la pubblicazione del presente provvedimento sul BURA e sul sito internet della Regione Abruzzo;
- **di trasmettere** il presente provvedimento al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;


IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

Segue allegato


ALLEGATO 1

ELENCO DELLE VARIETA' DI VITE PER UVA DA VINO IDONEE ALLA COLTIVAZIONE IN ABRUZZO

CODICE	VITIGNO	COLORE UVA	SINONIMI/OMONIMI	CLASSIFICAZIONE
2	AGLIANICO	Nero	Glianico, Ellenico	IDONEO
19	BARBERA	Nero		IDONEO
20	BARBERA	Bianco		IDONEO
25	BIANCAME	Bianco		IDONEO
32	BOMBINO	Bianco	Bovino, Ottenese	IDONEO
42	CABERNET FRANC	Nero		IDONEO
43	CABERNET SAUVIGNON	Nero		IDONEO
49	CANAIOLO	Nero		IDONEO
51	CANNONAU	Nero	Vannonau, Gamay	IDONEO
298	CHARDONNAY	Bianco		IDONEO
62	CILIEGIOLO	Nero		IDONEO
64	COCOCCIOLA	Bianco		IDONEO
73	DOLCETTO	Nero		IDONEO
79	FALANGHINA	Bianco		IDONEO
81	FIANO	Bianco		IDONEO
90	GAGLIOPPO	Nero	Magliocco, Maglioppo	IDONEO
92	GARGANEGA	Bianco	Oro, D'Oro, Garganego	IDONEO
95	GRECHETTO	Bianco		IDONEO
97	GRECO	Bianco		IDONEO
126	MAIOLICA	Nero		IDONEO
127	MALBECH	Nero		IDONEO
131	MALVASIA DI	Bianco	Malvasia, Malvoise	IDONEO



CODICE	VITIGNO	COLORE UVA	SINONIMI/OMONIMI	CLASSIFICAZIONE
	CANDIA			
132	MALVASIA BIANCA LUNGA	Bianco	Malvasia, Malvoise	IDONEO
133	MALVASIA DEL LAZIO	Bianco	Malvasia puntinata	IDONEO
138	MALVASIA ISTRIANA	Bianco		IDONEO
299	MANZONI BIANCO	Bianco	Incrocio Manzoni bianco 6.0.13	IDONEO
144	MARZEMINO	Nero	Berzemino	IDONEO
146	MERLOT	Nero		IDONEO
150	MONTEPULCIANO	Nero		IDONEO
151	MONTONICO	Bianco	Mantonico	IDONEO
153	MOSCATO	Bianco	Moscattello, Moscatellone	IDONEO
157	MOSTOSA	Bianco		IDONEO
160	NEBBIOLO	Nero	Chiavennasca, Spanna	IDONEO
46	CALABRESE	Nero	Nero D'Avola	IDONEO
181	PASSERINA	Bianco		IDONEO
184	PECORINO	Bianco	Vissanello	IDONEO
335	PETIT VERDOT	Nero		IDONEO
193	PINOT BIANCO	Bianco	Pinot blanc*	IDONEO
194	PINOT GRIGIO	Grigio	Pinot gris*	IDONEO
195	PINOT NERO	Nero	Pinot noir*	IDONEO
199	PRIMITIVO	Nero	Zinfandel	IDONEO
206	REFOSCO NOSTRANO	Nero	Refosco, Refosco grosso, Refoscone	IDONEO
341	REGINA BIANCA	Bianco	(Nella sola Prov. di Chieti)	IDONEO
342	REGINA DEI VIGNETI	Bianco	(Nella sola Prov. di Chieti)	IDONEO
210	RIESLING	Bianco		IDONEO
209	RIESLING ITALICO	Bianco	Riesling - ai soli fini della designazione dei vini	IDONEO



CODICE	VITIGNO	COLORE UVA	SINONIMI /OMONIMI	CLASSIFICAZIONE
218	SANGIOVESE	Nero	Sangioveto	IDONEO
221	SAUVIGNON	Bianco	Sauvignon blanc*	IDONEO
227	SEMILLON	Bianco		IDONEO
231	SYRAH	Nero		IDONEO
230	SYLVANER VERDE	Bianco	Silvaner, Sylvaner, Grüner Sylvaner*	IDONEO
344	TANNAT	Nero		IDONEO
233	TERRANO	Nero		IDONEO
235	FRIULANO	Bianco	Tocai Friulano	IDONEO
238	TRAMINER AROMATICO	Bianco	Gewürztraminer*	IDONEO
232	TREBBIANO ABRUZZESE	Bianco		IDONEO
244	TREBBIANO TOSCANO	Bianco	Procanico, Ugni Blanc*	IDONEO
250	VELTLINER	Bianco		IDONEO
254	VERDICCHIO	Bianco	Trebbiano di Lugana B., Trebbiano di Soave B.	IDONEO
258	VERMENTINO	Bianco		IDONEO
346	VIOGNER	Bianco		IDONEO

* Ai soli fini della designazione per l'esportazione o la spedizione verso altri Stati membri

CODICE	VITIGNO	COLORE UVA	SINONIMI /OMONIMI	CLASSIFICAZIONE
402	Petit Manseng	Bianco		IN OSSERVAZIONE
305	Kerner	Bianco		IN OSSERVAZIONE
276	Incrocio Bianco	Bianco		IN OSSERVAZIONE



DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E DEL
TURISMO
SERVIZIO RISORSE DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 10.02.2014, n. DI8/14

**Legge Regionale 26/7/1983 n. 54 -
Decreto Dirigenziale n.DI3/93 del
18/11/2009. Cava in località "Salara" -
Comune di Basciano (TE) Ditta Di Sabatino
F.lli s.r.l. con sede in Penna Sant'Andrea
(TE). - Autorizzazione proroga**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- **la ditta Di Sabatino F.lli s.r.l.** con sede legale in Località Val Vomano, Penna Sant'Andrea (TE), è autorizzata alla proroga dei termini per la coltivazione della cava di ghiaia in località "Salara" nel Comune di Basciano (TE) distinta in catasto al Foglio n.2 partt. nn. 63, 64, 65, 74, 76, 78, 442, 450, 452, 461, 463, 465, 756 alle seguenti condizioni:
 1. La proroga dell'autorizzazione alla coltivazione della cava è concessa fino al 18/4/2015;
 2. La cauzione potrà essere svincolata a seguito accertamento di regolare ripristino ambientale da parte dell'Ufficio Attività Estrattive;
 3. Restano fermi ed invariati tutti gli altri articoli del provvedimento di autorizzazione nonché di tutte le prescrizioni eventualmente dettate dagli Organi di Vigilanza..
- **il presente provvedimento** deve essere pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificato all'esercente nei modi consentiti dalla legge nonché trasmesso, per quanto di competenza, al Comune e al Corpo Forestale dello Stato,.
- **avverso** il presente provvedimento è ammesso, nei termini e modi di legge decorrenti dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge n.1034/1971) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. n.1199/1971).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Ezio Faieta

DIREZIONE:POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO,
FORMAZIONE ED ISTRUZIONE, POLITICHE
SOCIALI
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI

DETERMINAZIONE 23.01.2014, n. DL33/53

**L.R. 01 marzo 2012, n. 11. "Disciplina delle
Associazioni di Promozione Sociale" -
Associazione "GIARDINI DI SOLE" -
Iscrizione al Registro Regionale delle
Associazioni di Promozione Sociale. Sezione
Prima - Articolazione c).**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO

- che, la Legge 07 dicembre 2000 , n. 383, "Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale", in attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della Costituzione, detta principi fondamentali e norme per la valorizzazione dell'associazionismo di promozione sociale e stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale, nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti;
- che la citata Legge 383/2000, ha altresì, lo scopo di favorire il formarsi di nuove realtà associative e di consolidare e rafforzare quelle già esistenti;

RILEVATO che, sono considerate associazioni di promozione sociale, di cui all'art. 2 della medesima L. 383/2000, le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti, che svolgono attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati;

PRESO ATTO che la Regione Abruzzo, con L.R. 01.03.2012, n. 11 recante "Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale", pubblicata sul B.U.R.A.T. n.13 ordinario del 14.03.2012, da attuazione alla L. 383/2000 con l'istituzione, tra l'altro, del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale;

CONSIDERATO

- che l'art. 6, della citata L.R.11/12 prevede l'istituzione del richiamato Registro regionale, distinto in due Sezioni, nonché i requisiti per l'iscrizione al Registro stesso;
- che il comma 3 dell'art. 7 della menzionata legge L.R. 11/12, individua, in relazione alla tipologia di attività prevalentemente svolta dall'associazione, le seguenti articolazioni:
 - a) socio-sanitaria, assistenziale, educativa e dell'inclusione sociale;
 - b) solidarietà, diritti dei cittadini, ricerca etica e spirituale;
 - c) ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale;
- che le associazioni di promozione sociale possono fare richiesta di iscrizione al Registro Regionale se dimostrano il possesso dei requisiti definiti al comma 2 dell'art. 6 della L.R. 11/2012;
- che la perdita di uno solo dei requisiti, di cui al richiamato comma 2, ha per effetto l'avvio della procedura di cancellazione dal Registro Regionale;
- che l'iscrizione al Registro Regionale, di cui alla Legge 11/12, è incompatibile con l'iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato di cui alla legge regionale 12 agosto 1993, n. 37 (Legge 11 agosto 1991, n. 266. Legge quadro sul volontariato);
- che l'iscrizione è condizione necessaria per l'accesso a contributi o finanziamenti pubblici ed ai fini della stipula di convenzioni con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici;

RILEVATO che ai sensi dell'art. 9 della L.R.11/12 le Associazioni di Promozione Sociale iscritte al registro regionale sono tenute a trasmettere al competente servizio regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, la documentazione prevista al comma 1 lett. a) b) e c), e che il mancato rispetto degli adempimenti di cui al medesimo comma 1 comporta la cancellazione dal registro regionale;

DATO ATTO

- che, con determinazione n. DL27/284 del 01 agosto 2012, è stato attivato il Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale e che, con la medesima determinazione n. DL27/284, sono stati approvati i modelli ALL. A), ISTANZA

D'ISCRIZIONE, e ALL. B), DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE;

- che tali modelli devono essere necessariamente utilizzati per la richiesta di iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;

VISTA l'istanza, acquisita dalla Direzione al protocollo n. 178206 del 11/07/13, presentata dall'Associazione di promozione sociale denominata "GIARDINI DI SOLE" concernente la richiesta di iscrizione alla Sezione prima, del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, Sezione Prima Articolazione c);

RILEVATO

- che il competente ufficio in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della documentazione allegata all'istanza sopramenzionata, ed ha riscontrato una carenza della documentazione inviata;
- che con nota prot. n. 253030 del 14/10/2013, il medesimo ufficio ha provveduto a richiedere l'integrazione della documentazione mancante da parte dell'Associazione;
- che con nota prot. n. 297754 del 14/10/2013, il medesimo ufficio ha provveduto a comunicare, in assenza delle integrazioni richieste, preavviso di diniego ex art. 10 bis L. n. 241/1990;

PRESO ATTO che l'associazione de qua ha trasmesso, con nota acquisita dalla Direzione al protocollo n. 319196 del 18/12/13, la documentazione richiesta;

DATO ATTO che il competente ufficio ha esaminato la documentazione sopra citata ed ha riscontrato la regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti necessari per l'iscrizione al registro regionale, dell'Associazione in oggetto menzionata;

RITENUTO pertanto, di poter procedere, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, alla iscrizione dell'Associazione "GIARDINI DI SOLE", alla Sezione Prima, Articolazione c) ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale, del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;

VISTA la L.R. 14.09.99, n. 77 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro nella Regione Abruzzo” e, in particolare, gli artt.5 (Autonomia della funzione dirigenziale), 24 (Competenze del Dirigente di Servizio e di Staff) ed art.16, comma 17, della L.R. 10.05.2002 n.7 (finanziaria 2002) inerente “Modifiche ed integrazioni alla L.R. 14.09.1999 n.77”;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui integralmente richiamate e trascritte:

- **di prendere atto** che con nota acquisita dalla Direzione al protocollo n. 178206 del 11/07/13 l’Associazione di Promozione Sociale denominata “GIARDINI DI SOLE”, con sede legale nel Comune di Torrevicchia Teatina alla via San Savino 30/A, ha presentato istanza di iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, istituito con L.R.11/12;
- **di dare atto** che il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della documentazione allegata alle sopra menzionate istanze ed ha riscontrato la regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti necessari per l’iscrizione al Registro Regionale dell’Associazione de qua alla Sezione Prima, nell’Articolazione c) ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale;
- **di iscrivere**, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, l’Associazione denominata “GIARDINI DI SOLE”, con sede legale nel Comune di Torrevicchia Teatina alla via San Savino 30/A, alla Sezione prima del Registro Regionale, nella seguente Articolazione c) ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale;
- **di disporre** la notifica del presente provvedimento all’associazione interessata;
- **di trasmettere** copia del presente atto al Direttore della Direzione “Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali” e al Componente la Giunta Regionale preposto alle Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali;

- **di disporre** ai sensi del comma 5 art. 8, della L.R.11/2012, la pubblicazione integrale della presente determinazione sul B.U.R.A.T..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vacante

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Germano De Sanctis

DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO,
FORMAZIONE ED ISTRUZIONE, POLITICHE
SOCIALI.

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI.

DETERMINAZIONE 23.01.2014, n. DL33/54
L.R. 01 marzo 2012, n. 11. “Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale” - Associazione “ANCeSCAO”. Iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale. DINIEGO.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO

- che, la Legge 07 dicembre 2000, n. 383, “Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale”, in attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della Costituzione, detta principi fondamentali e norme per la valorizzazione dell’associazionismo di promozione sociale e stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale, nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti;
- che la citata Legge 383/2000, ha altresì, lo scopo di favorire il formarsi di nuove realtà associative e di consolidare e rafforzare quelle già esistenti;

RILEVATO che, sono considerate associazioni di promozione sociale, di cui all’art. 2 della medesima L. 383/2000, le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati;

DATO ATTO che la Regione Abruzzo, con L.R. 01.03.2012, n. 11 recante "Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale" pubblicata sul B.U.R.A.T. n.13 ordinario del 14.03.2012, ha dato attuazione alla L. 383/2000 istituendo, tra l'altro, il Registro regionale delle associazioni di promozione sociale;

EVIDENZIATO

- che l'art. 6, della citata L.R.11/12 prevede l'istituzione del richiamato Registro regionale, distinto in due Sezioni, e disciplina i requisiti da possedere per l'iscrizione al Registro stesso;
- che il comma 3 dell'art. 7 della menzionata legge L.R. 11/12, individua, in relazione alla tipologia di attività prevalentemente svolta dall'associazione, le seguenti articolazioni:
 - a) socio-sanitaria, assistenziale, educativa e dell'inclusione sociale;
 - b) solidarietà, diritti dei cittadini, ricerca etica e spirituale;
 - c) ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale;
- che le associazioni di promozione sociale possono fare richiesta di iscrizione al Registro Regionale se dimostrano il possesso dei requisiti definiti al comma 2 dell'art. 6 della L.R. 11/2012;
- che la perdita di uno solo dei requisiti, di cui al richiamato comma 2, determina l'avvio della procedura di cancellazione dal Registro Regionale;
- che l'iscrizione al Registro Regionale, di cui alla Legge 11/12, è incompatibile con l'iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato di cui alla legge regionale 12 agosto 1993, n. 37 (Legge 11 agosto 1991, n. 266. Legge quadro sul volontariato);
- che l'iscrizione è condizione necessaria per l'accesso a contributi o finanziamenti pubblici ed ai fini della stipula di convenzioni con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici;
- che ai sensi dell'art. 9 della L.R.11/12 le Associazioni di Promozione Sociale iscritte al registro regionale sono tenute a trasmettere al competente servizio regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, la documentazione prevista al comma 1 lett. a) b) e c), e che il mancato rispetto degli adempimenti di cui al medesimo

comma 1 comporta la cancellazione dal registro regionale;

DATO ATTO

- che, con determinazione n. DL27/284 del 01 agosto 2012, è stato attivato, il Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale e che, con la medesima determinazione n. DL27/284, sono stati approvati i modelli ALL. A), ISTANZA D'ISCRIZIONE, e ALL. B), DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE;
- che tali modelli devono essere necessariamente utilizzati per la richiesta di iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;

VISTA l'istanza, acquisita al protocollo della Direzione n. RA/174249/DL33 del 08/07/2013, presentata dall'associazione di promozione sociale denominata "ANCeSCAO" concernente la richiesta di iscrizione alla Sezione Prima, Articolazione a) del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;

RILEVATO

- che il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della predetta istanza, nonché all'esame della documentazione ad essa allegata, riscontrando una carenza della documentazione allegata;
- che, con nota prot. n. RA/267640/DL29 del 29/10/2013 il competente Ufficio ha provveduto a richiedere le integrazioni nel termine perentorio di giorni 10 (dieci) dalla data di ricevimento della sopracitata comunicazione;

PRESO ATTO che la sopracitata nota prot. n. RA/267640/DL29 del 29/10/2013 è stata riconsegnata in data 07/12/2013 al mittente per "compiuta giacenza" e pertanto l'associazione de qua, nel termine assegnato, non ha prodotto alcuna documentazione atta a rimuovere i motivi ostativi evidenziati in sede di istruttoria e comunicati all'associazione stessa;

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato e delle richiamate disposizioni normative vigenti, di non poter procedere alla iscrizione dell'associazione denominata "ANCeSCAO" con sede legale nel Comune di

Balsorano (AQ) alla via Parco della Rimembranza snc, alla Sezione Prima Articolazione a) del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, per la carenza dei requisiti previsti dalla L.R. 1 marzo 2012, n. 11;

VISTA la L.R. 14 settembre 1999, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro nella Regione Abruzzo" e in particolare l'art. 5 (autonomia della funzione dirigenziale) e l'art. 24 (competenza del dirigente di servizio e di staff);

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui integralmente richiamate e trascritte di:

- **prendere atto** che con nota acquisita al prot. della Direzione n. RA/174249/DL33 del 08/07/2013 l'Associazione di Promozione Sociale denominata "ANCeSCAO" con sede legale nel Comune di Balsorano (AQ) alla via Parco della Rimembranza snc ha presentato istanza di iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, istituito con L.R.11/12;
- **prendere inoltre atto** dell'esito negativo dell'istruttoria effettuata dal competente Ufficio regionale in merito alla istanza presentata dall'associazione denominata "ANCeSCAO" con sede legale nel Comune di Balsorano (AQ) alla via Parco della Rimembranza snc finalizzata ad ottenere l'iscrizione alla Sezione Prima Articolazione a) del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;
- **prendere infine atto** che, la nota prot. n. RA/267640/DL29 del 29/10/2013 è stata riconsegnata al mittente "per compiuta giacenza" e, pertanto, l'associazione de qua, nel termine assegnato, non ha prodotto la documentazione atta a rimuovere i motivi ostativi evidenziati in sede di istruttoria e la marca da bollo necessaria per la regolarizzazione ai fini dell'imposta del provvedimento di iscrizione o diniego previsto all'art. 8, comma 2, lettera h, della L.R. 11/12;
- **formalizzare** il diniego all'iscrizione in carta semplice, ai sensi delle sopra

richiamate disposizioni normative, dell'Associazione denominata "ANCeSCAO" con sede legale nel Comune di Balsorano (AQ) alla via Parco della Rimembranza snc alla Sezione Prima Articolazione a) nel Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;

- **precisare che**, avverso la presente determinazione, è ammesso ricorso, nei modi e nei tempi, previsti dai commi 1 e 2, dell'art.11, della L.R. 11/12;
- **trasmettere** copia del presente atto al Direttore della Direzione "Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali" e al Componente la Giunta Regionale preposto alle Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali.
- **disporre**, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L.R. 38/04 e s.m.i, la pubblicazione integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo del presente provvedimento, nonché la relativa notifica all'associazione interessata.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vacante

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Germano De Sanctis

DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO,
FORMAZIONE ED ISTRUZIONE, POLITICHE
SOCIALI.

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI.

DETERMINAZIONE 23.01.2014, n. DL33/55
L.R. 01 marzo 2012, n. 11. "Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale" - Associazione "PSICONAUTE ASSOCIAZIONE PSICOLOGHE". Iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale. DINIEGO.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO

- che, la Legge 07 dicembre 2000 , n. 383, "Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale", in attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della Costituzione, detta principi fondamentali e norme per la valorizzazione dell'associazionismo di promozione sociale e stabilisce i principi cui le regioni e le

province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale, nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti;

- che la citata Legge 383/2000, ha altresì, lo scopo di favorire il formarsi di nuove realtà associative e di consolidare e rafforzare quelle già esistenti;

RILEVATO che, sono considerate associazioni di promozione sociale, di cui all'art. 2 della medesima L. 383/2000, le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati;

DATO ATTO che la Regione Abruzzo, con L.R. 01.03.2012, n. 11 recante "Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale" pubblicata sul B.U.R.A.T. n.13 ordinario del 14.03.2012, ha dato attuazione alla L. 383/2000 istituendo, tra l'altro, il Registro regionale delle associazioni di promozione sociale;

EVIDENZIATO

- che l'art. 6, della citata L.R.11/12 prevede l'istituzione del richiamato Registro regionale, distinto in due Sezioni, e disciplina i requisiti da possedere per l'iscrizione al Registro stesso;
- che il comma 3 dell'art. 7 della menzionata legge L.R. 11/12, individua, in relazione alla tipologia di attività prevalentemente svolta dall'associazione, le seguenti articolazioni:
 - a) socio-sanitaria, assistenziale, educativa e dell'inclusione sociale;
 - b) solidarietà, diritti dei cittadini, ricerca etica e spirituale;
 - c) ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale;
- che le associazioni di promozione sociale possono fare richiesta di iscrizione al Registro Regionale se dimostrano il possesso dei requisiti definiti al comma 2 dell'art. 6 della L.R. 11/2012;
- che la perdita di uno solo dei requisiti, di cui al richiamato comma 2, determina l'avvio della procedura di cancellazione dal Registro Regionale;

- che l'iscrizione al Registro Regionale, di cui alla Legge 11/12, è incompatibile con l'iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato di cui alla legge regionale 12 agosto 1993, n. 37 (Legge 11 agosto 1991, n. 266. Legge quadro sul volontariato);
- che l'iscrizione è condizione necessaria per l'accesso a contributi o finanziamenti pubblici ed ai fini della stipula di convenzioni con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici;
- che ai sensi dell'art. 9 della L.R.11/12 le Associazioni di Promozione Sociale iscritte al registro regionale sono tenute a trasmettere al competente servizio regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, la documentazione prevista al comma 1 lett. a) b) e c), e che il mancato rispetto degli adempimenti di cui al medesimo comma 1 comporta la cancellazione dal registro regionale;

DATO ATTO

- che, con determinazione n. DL27/284 del 01 agosto 2012, è stato attivato, il Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale e che, con la medesima determinazione n. DL27/284, sono stati approvati i modelli ALL. A), ISTANZA D'ISCRIZIONE, e ALL. B), DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE;
- che tali modelli devono essere necessariamente utilizzati per la richiesta di iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;

VISTA l'istanza, acquisita al protocollo della Direzione n. RA/232340/DL33 del 20/09/2013, presentata dall'associazione di promozione sociale denominata "PSICONAUTE ASSOCIAZIONE PSICOLOGHE" concernente la richiesta di iscrizione alla Sezione Prima, Articolazione a) del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;

RILEVATO

- che il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della predetta istanza, nonché all'esame della documentazione ad essa allegata, riscontrando una carenza della documentazione allegata;
- che, con nota prot. n. RA/271588/DL29 del 04/11/2013 il competente Ufficio ha

provveduto a richiedere le integrazioni nel termine perentorio di giorni 10 (dieci) dalla data di ricevimento della sopraccitata comunicazione;

PRESO ATTO che la sopraccitata nota prot. n. RA/271588/DL29 del 04/11/2013 è stata riconsegnata in data 23/12/2013 al mittente per "non curato ritiro" e pertanto l'associazione de qua, nel termine assegnato, non ha prodotto alcuna documentazione atta a rimuovere i motivi ostativi evidenziati in sede di istruttoria e comunicati all'associazione stessa;

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato e delle richiamate disposizioni normative vigenti, di non poter procedere alla iscrizione dell'associazione denominata "PSICONAUTE ASSOCIAZIONE PSICOLOGHE" con sede legale nel Comune di Pescara (PE) alla via Italica, 75 alla Sezione Prima Articolazione a) del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, per la carenza dei requisiti previsti dalla L.R. 1 marzo 2012, n. 11;

VISTA la L.R. 14 settembre 1999, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro nella Regione Abruzzo" e in particolare l'art. 5 (autonomia della funzione dirigenziale) e l'art. 24 (competenza del dirigente di servizio e di staff);

DETERMINA

per le motivazioni esposte in narrativa che si intendono qui integralmente richiamate e trascritte di:

- **prendere atto** che con nota acquisita al prot. della Direzione n. RA/174249/DL33 del 08/07/2013 l'Associazione di Promozione Sociale denominata "PSICONAUTE ASSOCIAZIONE PSICOLOGHE" con sede legale nel Comune di Pescara (PE) alla via Italica, 75 ha presentato istanza di iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, istituito con L.R.11/12;
- **prendere inoltre atto** dell'esito negativo dell'istruttoria effettuata dal competente

Ufficio regionale in merito alla istanza presentata dall'associazione denominata "PSICONAUTE ASSOCIAZIONE PSICOLOGHE" con sede legale nel Comune di Pescara (PE) alla via Italica, 75 finalizzata ad ottenere l'iscrizione alla Sezione Prima Articolazione a) del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;

- **prendere infine atto** che, la nota prot. n. RA/271588/DL29 del 04/11/2013 è stata riconsegnata al mittente "per non curato ritiro" e, pertanto, l'associazione de qua, nel termine assegnato, non ha prodotto la documentazione atta a rimuovere i motivi ostativi evidenziati in sede di istruttoria e la marca da bollo necessaria per la regolarizzazione ai fini dell'imposta del provvedimento di iscrizione o diniego previsto all'art. 8, comma 2, lettera h, della L.R. 11/12;
- **formalizzare** il diniego all'iscrizione in carta semplice, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, dell'Associazione denominata "PSICONAUTE ASSOCIAZIONE PSICOLOGHE" con sede legale nel Comune di Pescara (PE) alla via Italica, 75 alla Sezione Prima Articolazione a) nel Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;
- **precisare** che, avverso la presente determinazione, è ammesso ricorso, nei modi e nei tempi, previsti dai commi 1 e 2, dell'art.11, della L.R. 11/12;
- **trasmettere** copia del presente atto al Direttore della Direzione "Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali" e al Componente la Giunta Regionale preposto alle Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali.
- **disporre**, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L.R. 38/04 e s.m.i, la pubblicazione integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo del presente provvedimento, nonché la relativa notifica all'associazione interessata.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vacante

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Germano De Sanctis

DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO,
FORMAZIONE ED ISTRUZIONE, POLITICHE
SOCIALI.
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI.

DETERMINAZIONE 30.01.2014, n. DL33/56
**L.R. 01 marzo 2012, n. 11. "Disciplina delle
Associazioni di Promozione Sociale" -
Associazione "FORM-ART" - Iscrizione al
Registro Regionale delle Associazioni di
Promozione Sociale. Sezione Prima -
Articolazione c).**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO

- che, la Legge 07 dicembre 2000 , n. 383, "Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale", in attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della Costituzione, detta principi fondamentali e norme per la valorizzazione dell'associazionismo di promozione sociale e stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale, nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti;
- che la citata Legge 383/2000, ha altresì, lo scopo di favorire il formarsi di nuove realtà associative e di consolidare e rafforzare quelle già esistenti;

RILEVATO che, sono considerate associazioni di promozione sociale, di cui all'art. 2 della medesima L. 383/2000, le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti, che svolgono attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati;

PRESO ATTO che la Regione Abruzzo, con L.R. 01.03.2012, n. 11 recante "Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale", pubblicata sul B.U.R.A.T. n.13 ordinario del 14.03.2012, da attuazione alla L. 383/2000 con l'istituzione, tra l'altro, del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale;

CONSIDERATO

- che l'art. 6, della citata L.R.11/12 prevede l'istituzione del richiamato Registro regionale, distinto in due Sezioni, nonché i requisiti per l'iscrizione al Registro stesso;
- che il comma 3 dell'art. 7 della menzionata legge L.R. 11/12, individua, in relazione alla tipologia di attività prevalentemente svolta dall'associazione, le seguenti articolazioni:
 - a) socio-sanitaria, assistenziale, educativa e dell'inclusione sociale;
 - b) solidarietà, diritti dei cittadini, ricerca etica e spirituale;
 - c) ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale;
- che le associazioni di promozione sociale possono fare richiesta di iscrizione al Registro Regionale se dimostrano il possesso dei requisiti definiti al comma 2 dell'art. 6 della L.R. 11/2012;
- che la perdita di uno solo dei requisiti, di cui al richiamato comma 2, ha per effetto l'avvio della procedura di cancellazione dal Registro Regionale;
- che l'iscrizione al Registro Regionale, di cui alla Legge 11/12, è incompatibile con l'iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato di cui alla legge regionale 12 agosto 1993, n. 37 (Legge 11 agosto 1991, n. 266. Legge quadro sul volontariato);
- che l'iscrizione è condizione necessaria per l'accesso a contributi o finanziamenti pubblici ed ai fini della stipula di convenzioni con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici;

RILEVATO che ai sensi dell'art. 9 della L.R.11/12 le Associazioni di Promozione Sociale iscritte al registro regionale sono tenute a trasmettere al competente servizio regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, la documentazione prevista al comma 1 lett. a) b) e c), e che il mancato rispetto degli adempimenti di cui al medesimo comma 1 comporta la cancellazione dal registro regionale;

DATO ATTO

- che, con determinazione n. DL27/284 del 01 agosto 2012, è stato attivato il Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale e che, con la medesima determinazione n. DL27/284, sono stati

approvati i modelli ALL. A), ISTANZA D'ISCRIZIONE, e ALL. B), DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE;

- che tali modelli devono essere necessariamente utilizzati per la richiesta di iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;

VISTA l'istanza, acquisita dalla Direzione al protocollo n. RA/261301/DL33 del 22/10/13, presentata dall'Associazione di promozione sociale denominata "FORM-ART" concernente la richiesta di iscrizione alla Sezione prima, del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, Sezione Prima Articolazione c);

RILEVATO

- che il competente ufficio in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della documentazione allegata all'istanza sopramenzionata, ed ha riscontrato una carenza della documentazione inviata;
- che con nota prot. n. RA/320127/DL29 del 19/12/2013, il medesimo ufficio ha provveduto a richiedere l'integrazione della documentazione mancante da parte dell'Associazione;

PRESO ATTO che l'associazione de qua ha trasmesso, con nota acquisita dalla Direzione al protocollo n. RA/19015 del 21/01/14, la documentazione richiesta;

DATO ATTO che il competente ufficio ha esaminato la documentazione sopra citata ed ha riscontrato la regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti necessari per l'iscrizione al registro regionale, dell'Associazione in oggetto menzionata;

RITENUTO pertanto, di poter procedere, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, alla iscrizione dell'Associazione "FORM-ART", alla Sezione Prima, Articolazione c) ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale, del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;

VISTA la L.R. 14.09.99, n. 77 recante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro nella Regione Abruzzo" e, in particolare, gli artt.5 (Autonomia della funzione dirigenziale),

24 (Competenze del Dirigente di Servizio e di Staff) ed art.16, comma 17, della L.R. 10.05.2002 n.7 (finanziaria 2002) inerente "Modifiche ed integrazioni alla L.R. 14.09.1999 n.77";

DETERMINA

per le motivazioni esposte in narrativa che si intendono qui integralmente richiamate e trascritte:

- **di prendere atto** che con nota acquisita dalla Direzione al protocollo n. RA/261301/DL33 del 22/10/13 l'Associazione di Promozione Sociale denominata "FORM-ART", con sede legale nel Comune di Pescara (PE) alla via Milite Ignoto, 56, ha presentato istanza di iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, istituito con L.R.11/12;
- **di dare atto** che il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della documentazione allegata alle sopra menzionate istanze ed ha riscontrato la regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti necessari per l'iscrizione al Registro Regionale dell'Associazione de qua alla Sezione Prima, nell'Articolazione c) ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale;
- **di iscrivere**, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, l'Associazione denominata " FORM-ART", con sede legale nel Comune di Pescara (PE) alla via Milite Ignoto, 56 , alla Sezione prima del Registro Regionale, nella seguente Articolazione c) ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale;
- **di disporre** la notifica del presente provvedimento all'associazione interessata;
- **di trasmettere** copia del presente atto al Direttore della Direzione "Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali" e al Componente la Giunta Regionale preposto alle Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali;
- **di disporre** ai sensi del comma 5 art. 8, della L.R.11/2012, la pubblicazione

integrale della presente determinazione sul
B.U.R.A.T..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vacante

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Germano De Sanctis

 ATTI DELLO STATO

CORTE COSTITUZIONALE

SENTENZA 28.01.2014, n. 17

Sentenza n. 17 del 28 gennaio 2014 relativa al giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1 e 2, commi 5, 6 e 7, della legge della Regione Abruzzo 28 dicembre 2012, n. 71 (Misure per il contenimento dei costi della selezione del personale della regione Abruzzo, modifica della legge regionale n. 91/94 e disposizioni per il funzionamento della Struttura del Servizio di Cooperazione Territoriale - IPA)

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza n. 17 del 28 gennaio 2014 relativa al giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1 e 2, commi 5, 6 e 7, della legge della Regione Abruzzo 28 dicembre 2012, n. 71 (Misure per il contenimento dei costi della selezione del personale nella Regione Abruzzo, modifica alla legge regionale n. 91/94 e disposizioni per il funzionamento della Struttura del Servizio di Cooperazione Territoriale - IPA)

 REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Gaetano	SILVESTRI	Presidente
- Luigi	MAZZELLA	Giudice
- Sabino	CASSESE	“
- Giuseppe	TESAURO	“
- Paolo Maria	NAPOLITANO	“
- Giuseppe	FRIGO	“
- Alessandro	CRISCUOLO	“
- Paolo	GROSSI	“
- Giorgio	LATTANZI	“
- Aldo	CAROSI	“
- Marta	CARTABIA	“
- Sergio	MATTARELLA	“
- Mario Rosario	MORELLI	“
- Giancarlo	CORAGGIO	“

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1 e 2, commi 5, 6 e 7, della legge della Regione Abruzzo 28 dicembre 2012, n. 71 (Misure per il contenimento dei costi della

selezione del personale nella Regione Abruzzo, modifica alla legge regionale n. 91/94 e disposizioni per il funzionamento della Struttura del Servizio di Cooperazione Territoriale – IPA) promosso dal presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 26-28 febbraio 2013, depositato in cancelleria l'8 marzo 2013 ed iscritto al n. 42 del registro ricorsi 2013.

Omissis

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 commi 5, 6 e 7, della legge della Regione Abruzzo 28 dicembre 2012, n. 71 (Misure per il contenimento dei costi della selezione del personale nella Regione Abruzzo, modifica alla legge regionale n. 91/94 e disposizioni per il funzionamento della Struttura del Servizio di Cooperazione Territoriale – IPA);

2) *dichiara* inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge reg. Abruzzo n. 71 del 2012, promossa, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 2014.

Presidente Gaetano SILVESTRI

Depositata in Cancelleria il 31 gennaio 2014

PARTE II

Avvisi, Concorsi, Inserzioni

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA

Estratto della concessione di derivazione di aquila sotterranea - Determinazione Dirigenziale n. 46/2013

Provincia dell'Aquila
Settore Genio Civile Sicurezza ed Espropri
Servizio Demanio Idrico - Ufficio L'Aquila Sulmona

**ESTRATTO DELLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA SOTTERRANEA
DETERMINA DIRIGENZIALE N. 46/2013**

*(Omissis)***IL DIRIGENTE***(Omissis)***DETERMINA****Art.1**

Salvo i diritti dei terzi, dei riservatari, dei vincoli del P.R.G.A. e fatti salvi eventuali futuri adempimenti regionali ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 152/2006, è concesso alla ditta Eni s.p.a. P.I. 00905811006 di prelevare acqua ad uso autolavaggio dal corpo idrico sotterraneo "Piana di Castel di Sangro" mediante n.1 pozzo sito presso il Punto Vendita Eni 6514 in via Porta Napoli n. 37 nel Comune di Castel di Sangro (Aq), foglio n. 47 particella n. 1040 del medesimo comune censuario, con portata massima di 1 l/s pari a 0,01 moduli e portata media di 0,016 l/s pari a 0,00016 moduli, cui corrisponde un volume di prelievo massimo derivabile pari a 500 m³/anno, di cui 100 m³/anno sono concessi in via precaria.

Art.2

La concessione è accordata per anni 30 (trenta) successivi e continui a decorrere dal 10/08/1999, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n.1/2013 di repertorio, approvato da questo Settore e sottoscritto dal Sig. Aldo Lacchè, rappresentante legale della società Eni s.p.a., il 25/11/2013 che costituisce parte sostanziale ed integrante del presente atto. La ditta concessionaria continuerà a corrispondere alla Regione Abruzzo il canone riferito all'annualità solare, che per l'anno 2013 è pari a € 350 (trecentocinquanta), così come stabilito dal Disciplinare, anche se non voglia o non possa fare uso della concessione, salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 53 del Regolamento Regionale Decreto n. 3/Reg. del 13/08/07. Oltre al canone la ditta concessionaria continuerà a corrispondere alla Regione Abruzzo l'addizionale regionale pari al 10% del canone dovuto.

(Omissis)

L'Aquila, 20/12/2013

ESTRATTO DEL DISCIPLINARE DI CONCESSIONE N.1/2013*(Omissis)***Art. 14 Richiamo a leggi e regolamenti**

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni delle vigenti norme comunitarie, nazionali e regionali concernenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica, la tutela dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica. Per quanto non previsto dal presente Disciplinare, si rinvia alle vigenti normative in materia.

(Omissis)

L'Aquila, 25/11/2013

Il Dirigente del Settore
dott. Francesco Fucetola



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA

Estratto della concessione di derivazione di aquila sotterranea - Determinazione Dirigenziale n. 47/2013

Provincia dell'Aquila
 Settore Genio Civile Sicurezza ed Espropri
 Servizio Demanio Idrico - Ufficio L'Aquila Sulmona

**ESTRATTO DELLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA SOTTERRANEA
 DETERMINA DIRIGENZIALE N. 47/2013**

(Omissis)

IL DIRIGENTE

(Omissis)

DETERMINA

Art.1

Salvo i diritti dei terzi, dei riservatari, dei vincoli del P.R.G.A. e fatti salvi eventuali futuri adempimenti regionali ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 152/2006, è concesso alla ditta Eni s.p.a. P.I. 00905811006 di prelevare acqua ad uso autolavaggio dal corpo idrico sotterraneo "Piana dell'Alta Valle dell'Aterno" mediante n.1 pozzo sito presso il Punto Vendita Eni 16544 in località Mammarella nel Comune di L'Aquila, foglio n. 90 particella n. 2990 del medesimo comune censuario, con portata massima di 1 l/s pari a 0,01 moduli e portata media di 0,014 l/s pari a 0,00014 moduli, cui corrisponde un volume di prelievo massimo derivabile pari a 450 m³/anno, di cui 90 m³/anno sono concessi in via precaria.

Art.2

La concessione è accordata per anni 30 (trenta) successivi e continui a decorrere dal 10/08/1999, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n.2/2013 di repertorio, approvato da questo Settore e sottoscritto dal Sig. Aldo Lacchè, rappresentante legale della società Eni s.p.a., il 25/11/2013 che costituisce parte sostanziale ed integrante del presente atto. La ditta concessionaria continuerà a corrispondere alla Regione Abruzzo il canone riferito all'annualità solare, che per l'anno 2013 è pari a € 350 (trecentocinquanta), così come stabilito dal Disciplinare, anche se non voglia o non possa fare uso della concessione, salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 53 del Regolamento Regionale Decreto n. 3/Reg. Del 13/08/07. Oltre al canone la Ditta concessionaria continuerà a corrispondere alla Regione Abruzzo l'addizionale regionale pari al 10% del canone dovuto.

(Omissis)

L'Aquila, 20/12/2013

ESTRATTO DEL DISCIPLINARE DI CONCESSIONE N.2/2013

(Omissis)

Art. 13 Richiamo a leggi e regolamenti

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni delle vigenti norme comunitarie, nazionali e regionali concernenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica, la tutela dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica. Per quanto non previsto dal presente Disciplinare, si rinvia alle vigenti normative in materia.

(Omissis)

L'Aquila, 25/11/2013

Il Dirigente del Settore
dott. Francesco Lucifora

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA

Estratto della concessione di derivazione di aquila sotterranea - Determinazione Dirigenziale n. 48/2013**Provincia dell'Aquila**Settore Genio Civile Sicurezza ed Espropri
Servizio Demanio Idrico - Ufficio L'Aquila Sulmona**ESTRATTO DELLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA SOTTERRANEA
DETERMINA DIRIGENZIALE N. 48/2013***(Omissis)***IL DIRIGENTE***(Omissis)***DETERMINA****Art.1**

Salvo i diritti dei terzi, dei riservatari, dei vincoli del P.R.G.A. e fatti salvi eventuali futuri adempimenti regionali ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 152/2006, è concesso alla ditta Eni s.p.a. P.I. 00905811006 di prelevare acqua ad uso civile dal corpo idrico sotterraneo "Piana di Sulmona" mediante n.1 pozzo sito presso il Punto Vendita Eni 16556 in loc. Variante S.S. 17 nel Comune di Sulmona, foglio n. 11 particella n. 978 del medesimo comune censuario, con portata massima di 0,5 l/s pari a 0,005 moduli e volume di prelievo massimo derivabile pari a 120 m³/anno, di cui 24 m³/anno sono concessi in via precaria.

Art.2

La concessione è accordata per anni 30 (trenta) successivi e continui a decorrere dal 01/01/2003, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n.3/2013 di repertorio, approvato da questo Settore e sottoscritto dal Sig. Aldo Lacchè, rappresentante legale della società Eni s.p.a., il 25/11/2013 che costituisce parte sostanziale ed integrante del presente atto. La ditta concessionaria continuerà a corrispondere alla Regione Abruzzo il canone riferito all'annualità solare, che per l'anno 2013 è pari a € 150 (centocinquanta), così come stabilito dal Disciplinare, anche se non voglia o non possa fare uso della concessione, salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 53 del Regolamento Regionale Decreto n. 3/Reg. Del 13/08/07. Oltre al canone la Ditta concessionaria continuerà a corrispondere alla Regione Abruzzo l'addizionale regionale pari al 10% del canone dovuto.

(Omissis)

L'Aquila, 20/12/2013

ESTRATTO DEL DISCIPLINARE DI CONCESSIONE N.3/2013*(Omissis)***Art. 13 Richiamo a leggi e regolamenti**

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni delle vigenti norme comunitarie nazionali e regionali concernenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica, la tutela dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica. Per quanto non previsto dal presente Disciplinare, si rinvia alle vigenti normative in materia.

(Omissis)

L'Aquila, 25/11/2013

**Il Dirigente del Settore
dott. Francesco Fucicola**

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA

Estratto della concessione di derivazione di acqua superficiale - Determinazione Dirigenziale n. 49/2013

Provincia dell'Aquila
Settore Genio Civile Sicurezza ed Espropri
Servizio Demanio Idrico - Ufficio L'Aquila Sulmona

**ESTRATTO DELLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA SUPERFICIALE
DETERMINA DIRIGENZIALE N. 49/2013**

*(Omissis)***IL DIRIGENTE***(Omissis)***DETERMINA****Art.1**

Salvo i diritti dei terzi, dei riservatari, dei vincoli del P.R.G.A. e fatti salvi eventuali futuri adempimenti regionali ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 152/2006, è concesso alla ditta Margiotta Luciano MRGLCN54L16H007L e Margiotta Gemma MRGGMM62A58H007X di prelevare acqua ad uso irriguo dalla sorgente denominata "Acqua Chiara" in località Santa Rufina Villa del Barone nel Comune di Sulmona (Aq), foglio n. 16 particelle n. 19 e n. 149 del medesimo comune censuario, con portata massima di 1 l/s pari a 0,01 moduli e volume di prelievo massimo derivabile pari a 3000 m³/anno, di cui 600 m³/anno sono concessi in via precaria.

Art.2

La concessione è accordata per anni 40 (quaranta) successivi e continui a decorrere dal 10/08/1999, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n.4/2013 di repertorio, approvato da questo Settore e sottoscritto dai Sigg. Margiotta Luciano e Margiotta Gemma, il 05/12/2013 che costituisce parte sostanziale ed integrante del presente atto. La ditta concessionaria continuerà a corrispondere alla Regione Abruzzo il canone riferito all'annualità solare così come stabilito dal Disciplinare, anche se non voglia o non possa fare uso della concessione, salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 53 del Regolamento Regionale Decreto n. 3/Reg. Del 13/08/07. Oltre al canone la Ditta concessionaria continuerà a corrispondere alla Regione Abruzzo l'addizionale regionale pari al 10% del canone dovuto.

(Omissis)

L'Aquila, 20/12/2013

ESTRATTO DEL DISCIPLINARE DI CONCESSIONE N.4/2013*(Omissis)***Art. 13 Richiamo a leggi e regolamenti**

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni delle vigenti norme comunitarie, nazionali e regionali concernenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica, la tutela dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica. Per quanto non previsto dal presente Disciplinare, si rinvia alle vigenti normative in materia.

(Omissis)

L'Aquila, 05/12/2013

**Il Dirigente del Settore
dott. Francesco Puccola**



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA

Domanda della ditta. ENI S.p.A. di derivazione d'acqua sotterranea in comune di Magliano dei Marsi di Mod. 0,06 (1/s 0,6) ad uso autolavaggio e civile..



Amministrazione Provinciale dell'Aquila
Settore Genio Civile-Sicurezza - Espropri
Servizio Demanio Idrico di Avezzano

SCHEDA PER LA PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE

La Soc.ENI S.p.A. in data 08/11/2007, ha presentato domanda di concessione per derivare acqua sotterranea nella misura di Mod. 0,01(l/s 1) per uso civile ed igienico in Comune di Magliano dei Marsi.

Il Responsabile del Servizio
Arch. Gilberto Di Giorgio



Scheda pubbl. BURA - ENI

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA

Domanda della ditta "ENI S.p.A.", di derivazione d'acqua da pozzo in comune di Tagliacozzo per Mod. 0,008 (l/s 0,8) ad usi autolavaggio e civile.



Amministrazione Provinciale dell'Aquila
Settore Genio Civile-Sicurezza - Espropri
Servizio Demanio Idrico di Avezzano

SCHEDA PER LA PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE

La Soc. ENI S.p.A. in data 08/11/2007, ha presentato domanda di concessione per derivare acqua sotterranea nella misura di Mod. 0,008 (l/s 0,8) per uso autolavaggio e civile in Comune di Tagliacozzo.



Il Responsabile del Servizio
Arch. Gilberto Di Giorgio

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA

Domanda della ditta "ENI S.p.A.", di derivazione d'acqua da pozzo in comune di Tagliacozzo per Mod. 0,006 (l/s 0,6) ad usi civile ed igienico***Amministrazione Provinciale dell'Aquila****Settore Genio Civile-Sicurezza - Espropri**Servizio Demanio Idrico di Avezzano*

SCHEDA PER LA PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE

La Soc. ENI S.p.A. in data 08/11/2007, ha presentato domanda di concessione per derivare acqua sotterranea nella misura di Mod. 0,006 (l/s 0,6) per uso civile ed igienico in Comune di Tagliacozzo.

Il Responsabile del Servizio
F.to Arch. Gilberto Di Giorgio

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA

Domanda della ditta "ENI S.p.A.", di derivazione d'acqua da pozzo in comune di Carsoli per Mod. 0,008 (l/s 0,8) ad usi autolavaggio e civile ed igienico.




Amministrazione Provinciale dell'Aquila
Settore Genio Civile - Sicurezza - Espropri
Servizio Demanio Idrico di Avezzano

SCHEDA PER LA PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE

La Ditta ENI S.p.A., in data 08/11/2007, ha presentato domanda di concessione per derivare acqua da pozzo nella misura di l/s 0,8 per usi autolavaggio, civile ed igienico in Comune di Carsoli.

Il Responsabile del Servizio
Arch. Gilberto Di Giorgio



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA

Domanda della ditta "ENI S.p.A.", di derivazione d'acqua da pozzo in comune di Pescina per Mod. 0,006 (l/s 0,6) ad usi autolavaggio e civile.



Amministrazione Provinciale dell'Aquila
Settore Genio Civile - Sicurezza - Espropri
Servizio Demanio Idrico di Avezzano

SCHEDA PER LA PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE

La Ditta ENI S.p.A., in data 30/10/2007, ha presentato domanda di concessione per derivare acqua da pozzo nella misura di l/s 0,6 ad usi autolavaggio e civile in Comune di Pescina.



Il Responsabile del Servizio
Arch. Gilberto Di Giorgio

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA

Domanda della ditta "ENI S.p.A.", di derivazione acqua da pozzo nella misura di l/s 0,8 per usi autolavaggio e igienico in Comune di Avezzano.



Amministrazione Provinciale dell'Aquila
Settore Genio Civile - Sicurezza - Espropri
Servizio Demanio Idrico di Avezzano

SCHEDA PER LA PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE

La Ditta ENI S.p.A., in data 30/10/2007, ha presentato domanda di concessione per derivare acqua da pozzo nella misura di l/s 0,8 per usi autolavaggio ed igienico in Comune di Avezzano.



Il Responsabile del Servizio
Arch. Gilberto Di Giorgio

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA

Domanda della ditta "ENI S.p.A.", di concessione per derivare acqua da pozzo nella misura di l/s 0,6 per usi igienico e civile in Comune di Civitella Roveto.



Amministrazione Provinciale dell'Aquila
Settore Genio Civile - Sicurezza - Espropri
Servizio Demanio Idrico di Avezzano

SCHEDA PER LA PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE

La Ditta ENI S.p.A., in data 30/10/2007, ha presentato domanda di concessione per derivare acqua da pozzo nella misura di l/s 0,6 ad usi igienico e civile in Comune di Civitella Roveto.



Il Responsabile del Servizio
Arch. Gilberto Di Giorgio

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA

Domanda della ditta "A.C.I.A.M. S.p.A.", di derivazione d'acqua da pozzo in comune di Aielli per Mod. 0,01 (l/s 1) ad uso antincendio ed igienico.



Amministrazione Provinciale dell'Aquila
Settore Genio Civile - Sicurezza - Espropri
Servizio Demanio Idrico di Avezzano

SCHEDA PER LA PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE

La Soc. A.C.I.A.M. S.p.A., in data 05/12/2005, ha presentato domanda di concessione per derivare acqua da pozzo nella misura di l/s 1 ad uso antincendio ed igienico in Comune di Aielli.

Il Responsabile del Servizio
Arch. Gilberto Di Giorgio



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA

Domanda della ditta "Centro Legno s.r.l.", di derivazione d'acqua da pozzo in comune di Celano per Mod. 0,005 (l/s 0,5) ad uso igienico.



Amministrazione Provinciale dell'Aquila
Settore Genio Civile - Sicurezza - Espropri
Servizio Demanio Idrico di Avezzano

SCHEDA PER LA PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE

La Ditta Centro Legno s.r.l., in data 15/01/2013, ha presentato domanda di concessione per derivare acqua da pozzo nella misura di l/s 0,5 ad uso igienico in Comune di Celano.

Il Responsabile del Servizio
Arch. Gilberto Di Giorgio



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA

Domanda della ditta "Carusi Tonino Mauro", di derivazione d'acqua da pozzo in comune di Trasacco per Mod. 0,008 (l/s 0,8) ad uso zootecnico.



Amministrazione Provinciale dell'Aquila
Settore Genio Civile - Sicurezza - Espropri
Servizio Demanio Idrico di Avezzano

SCHEDA PER LA PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE

La Ditta Carusi Tonino Mauro, in data 24/07/2013, ha presentato domanda di concessione per derivare acqua da pozzo nella misura di l/s 0,8 per uso zootecnico in Comune di Trasacco.

Il Responsabile del Servizio
Arch. Gilberto Di Giorgio



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO

Avviso



SETTORE B12
Emergenza-Alluvione
Viabilità-Urbanistica

Ufficio Attingimenti e Derivazioni Acque

AVVISO**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO:**

VISTO l'art. 56 del R.D. 11.12.1933 N. 1775 di approvazione del T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e sugli Impianti elettrici;
 VISTI gli artt. 9 e 2 - 2° comma del d. leg.vo n. 275 del 12.07.1993;
 VISTO il punto 52 della circolare del Ministero dei LL.PP. - Direzione Generale delle acque e degli impianti Elettrici del 18.03.1936 n. 11827;
 VISTO l'art. 2 della legge regionale 23.03.1983 n. 12;
 VISTO la legge 05.01.1994 n. 36;
 VISTO la legge 15.03.1997, n. 59 e relative norme e decreti attuativi;
 VISTO il D.Lgv. 152/99 integrato e modificato con D.Lgv. 258/00;
 VISTO il D.Lgv. 152/2006;
 VISTO l'art. 59 comma 4, del Regolamento Regionale n. 3/2007;

RENDE NOTO

di aver concesso, con propri decreti, le sottoelencate licenze di attingimento acqua, a bocca libera e per uso irriguo, aventi la durata di anni uno:


↓ →	DITTA	DECRETO N. DEL		DECORRENZA	COMUNE	LOCALITA'	CORSO D'ACQUA	Ha	L/Sec.
1	GAMBACORTA Luigi	102855	30.04.2013	16.05.2013	TERAMO	CARAPOLLO	FIUME TORDINO	00.89.00	0.50
2	NARCISI Francesco	102681	30.04.2013	22.04.2013	TERAMO	PONTE A CATENA	FIUME TORDINO	00.06.87	0.50
3	SILVESTRI Anna	183317	19.07.2013	19.07.2013	TERAMO	PIANE DI VALLE S.GIOVANNI	FIUME TORDINO	00.32.10	0.64
4	DI SANTE Nicola	48948	21.02.2013	22.07.2013	TERAMO	CONTRADA MEZZANOTTE	FIUME TORDINO	01.11.21	1.00
5	CICERANI Luciano	80222	02.04.2013	21.07.2013	TERAMO	CARAPOLLO	FIUME TORDINO	00.20.00	0.50
6	ANGELOZZI Mario	198394	08.08.2013	08.08.2013	TERAMO	VIA G.FUINA	FIUME TORDINO	00.52.15	0.50
7	SCARPONE Antonio	176538	12.07.2013	24.07.2013	TERAMO	CASE D'ANTONA	FIUME TORDINO	00.32.40	0.50
8	CIAMMARICONI Giuseppe	133782	04.06.2013	19.07.2013	TERAMO	CARAPOLLO	FIUME TORDINO	00.07.00	0.20
9	FLAVIANI Lombardo	248781	01.10.2013	01.10.2013	CASTELLALTO	CASE MULINO	FIUME TORDINO	00.38.50	0.50
10	DI GENNARO Ettore	129687	31.05.2013	26.08.2013	TERAMO	CARAPOLLO	FIUME TORDINO	00.18.00	0.50
11	DI STEFANO Filomena	78604	28.03.2013	31.05.2013	MONTORIO AL VOMANO	PIANE DI COLLEVECCHIO	FIUME VOMANO	00.31.36	0.50
12	MUSCELLA Concettina	118529	17.05.2013	15.07.2013	MONTORIO AL VOMANO	PIANE DI COLLEVECCHIO	FIUME VOMANO	01.00.10	1.00

13	MARINI Francesco	181156	17.07.2013	17.07.2013	MONTORIO AL VOMANO	PIANE	FIUME VOMANO	00.42.95	0.50
14	CARLANTONIO Sebastiano	101598	29.04.2013	29.06.2013	MONTORIO AL VOMANO	CONTRADA PIANE	FIUME VOMANO	00.05.00	0.50
15	FERRARI Nardino	02704	30.04.2013	31.05.2013	MONTORIO AL VOMANO	PIANE DI COLLEVECCHIO	FIUME VOMANO	00.18.20	0.50
16	QUARANTA Filippo	102933	30.04.2013	10.04.2013	MONTORIO AL VOMANO	VENAQUILA	FIUME VOMANO	00.24.00	0.59
17	SANTARELLI Maria Silvana	198467	08.08.2013	30.07.2013	MONTORIO AL VOMANO	TORRITO	FIUME VOMANO	02.82.50	1.00
18	CARLANTONIO Franco	159538	28.06.2013	01.07.2013	MONTORIO AL VOMANO	VENAQUILA	FIUME VOMANO	01.59.80	1.00
19	ARDIZZI Domenico	110215	08.05.2013	22.05.2013	TOSSICIA	PETRIGNANO	FIUME VOMANO	00.74.20	0.50
20	DI FURIA Roberto	101612	29.04.2013	11.05.2013	MONTORIO AL VOMANO	TRINITA'	FIUME VOMANO	07.35.10	2.50
21	DI CLAUDIO Toni	93390	16.04.2013	16.04.2013	MONTORIO AL VOMANO	LEOGNANO	FIUME VOMANO	01.11.15	0.87
22	PICCIRILLI Antonietta	143765	13.06.2013	22.07.2013	CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO	CONTROFINO	FIUME FINO	03.60.20	0.16
23	DI GAETANO Pasquale	102961	30.04.2013	25.05.2013	ARSITA	CONTRADA ROTANO	FIUME FINO	00.39.40	0.50
24	DI ROMUALDO Giuliana	157505	27.06.2013	27.06.2013	BISENTI	SALETTI	FIUME FINO	00.50.00	0.80
25	SFAMURRI Sabina	153150	24.06.2013	26.06.2013	CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO	CONTRADA FONTANELLE	FIUME FINO	00.69.24	0.06
26	DI MERCURIO Maria	143648	13.06.2013	05.06.2013	CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO	CONTRADA PIANE	FIUME FINO	01.43.40	1.00
27	TORRIERI Donato	143739	13.06.2013	14.06.2013	BISENTI	CONTRADA TROIANO II	FIUME FINO	00.15.00	0.50
28	DI CLEMENTE Maurizio	169863	05.07.2013	06.08.2013	BISENTI	PIANA DEL MOLINO	FIUME FINO	00.08.40	0.50
29	FACCIOLINI Marcello	165644	02.07.2013	14.06.2013	BASCIANO	SAN RUSTICO	FIUME MAVONE	02.52.99	2.00
30	RUGGIERI Giuseppe	118682	17.05.2013	25.05.2013	BASCIANO	PIANE MULINO	FIUME MAVONE	03.46.90	1.00
31	FRISA Marcello	112480	10.05.2013	10.05.2013	COLLEDARA	PIANE MAVONE	FIUME MAVONE	06.00.00	2.00
32	SCIANNELLA Dino	66116	13.03.2013	08.05.2013	BASCIANO	PANTANE	FIUME MAVONE	01.96.20	1.00
33	CRUCIANI Corrado	112431	10.05.2013	19.07.2013	COLLEDARA	VILLA PETTO	FIUME MAVONE	00.13.30	0.50
34	MARINARI Gabriele	133868	04.06.2013	19.07.2013	BASCIANO	S.RUSTICO	FIUME MAVONE	00.06.10	0.50
35	PILOTTI Raffaele	158374	27.06.2013	19.07.2013	TERAMO	VILLA POMPETTI	TORRENTE FIUMICINO	01.55.00	1.00
36	ARDENTE Luigi	110203	08.05.2013	16.05.2013	CAMPLI	TOMBELLI	TORRENTE FIUMICINO	00.40.90	0.50
37	FRANCIA Alessandro	78988	29.03.2013	13.04.2013	TERAMO	VILLA POMPETTI	TORRENTE FIUMICINO	01.32.84	1.00
38	CERII Enrico	103091	30.04.2013	16.05.2013	CAMPLI	STRADA FONDOVALLE	TORRENTE FIUMICINO	00.25.47	0.50
39	PRESBITERI DE LASSIS Luigi	217286	05.09.2013	05.09.2013	TERAMO	PIANE POZZO	TORRENTE FIUMICINO	00.61.40	0.50
40	MICHINI Daniela	80202	02.04.2013	14.05.2013	TERAMO	PIANE POZZO	TORRENTE FIUMICINO	00.02.40	0.50
41	SERAFINI Umberto	165533	02.07.2013	20.06.2013	TERAMO	VILLA POMPETTI	TORRENTE FIUMICINO	00.12.10	0.50
42	DI ANTONIO Maria	173796	09.07.2013	09.07.2013	TERAMO	VILLA FALCHINI	TORRENTE FIUMICINO	00.53.20	0.50
43	DI GIUSEPPE Filomena	95060	18.04.2013	13.04.2013	S.OMERO	GARRUFO	TORRENTE SALINELLO	01.95.95	2.00
44	RUPILI Bruno	80182	02.04.2013	16.05.2013	S.OMERO	BONIFICA DEL SALINELLO	TORRENTE SALINELLO	00.62.96	0.50
45	CIANCHELLA Antonio	101489	29.04.2013	29.04.2013	CIVITELLA DEL TRONTO	S.REPARATA	TORRENTE SALINELLO	10.14.35	3.00
46	COCCIA Alessandro	143541	13.06.2013	29.06.2013	S.EGIDIO ALLA VIBRATA	VILLA MATTONI	TORRENTE SALINELLO	00.16.30	0.80
47	ZENOBI Giuseppe	198458	08.08.2013	02.08.2013	CIVITELLA DEL TRONTO	S.ANDREA	TORRENTE SALINELLO	05.96.72	2.00
48	DE LUCA Adriana	143699	13.06.2013	13.07.2013	S.EGIDIO ALLA VIBRATA- CIVITELLA DEL TRONTO	CASE NOVERE	TORRENTE SALINELLO	04.64.00	2.00


49	GIANCOLA Gustavo	173783	09.07.2013	25.07.2013	CIVITELLA DEL TRONTO	FAVALE	TORRENTE SALINELLO	00.78.70	1.50
50	CANDELORI Gabriele	118589	17.05.2013	14.05.2013	S.EGIDIO ALLA VIBRATA	FARAONE	TORRENTE SALINELLO	00.15.00	0.50
51	DI STEFANO Bruno	133766	04.06.2013	12.07.2013	CIVITELLA DEL TRONTO	VILLA CHIERICO	TORRENTE SALINELLO	02.78.83	2.00
52	SACCHINI Sabatino	112449	10.05.2013	24.05.2013	CAMPLI	SANT'ANDREA	TORRENTE SALINELLO	04.17.01	2.00
53	DI FELICIANONIO Emidio	110220	08.05.2013	21.06.2013	CIVITELLA DEL TRONTO	SALINELLO	TORRENTE SALINELLO	00.25.40	0.40
54	REALI Vito	102877	30.04.2013	20.04.2013	S.EGIDIO ALLA VIBRATA	FARAONE	TORRENTE VIBRATA	00.78.90	1.00
55	ANGELINI Piero	48923	21.02.2013	27.02.2013	S.OMERO	RUENIA	TORRENTE VIBRATA	02.50.98	1.50
56	VENTURINI Flaviano	165557	02.07.2013	28.06.2013	S.OMERO- NERETO	SAN MASSIMO	TORRENTE VIBRATA	02.65.85	2.00
57	RASICCI Pasqualina	95723	18.04.2013	16.05.2013	S.OMERO	S.MARIA A VICO	TORRENTE VIBRATA	07.30.20	2.50
58	FORTUNATO Simona	79081	29.03.2013	08.04.2013	S.OMERO	METELLA NUOVA	TORRENTE VIBRATA	00.92.72	1.00
59	MONTANI Domenico	157800	27.06.2013	29.06.2013	CORROPOLI	RIPALTA	TORRENTE VIBRATA	05.54.70	2.00
60	TARQUINI Lino	110239	08.05.2013	08.05.2013	CORROPOLI	SFASCIAPORTONE	TORRENTE VIBRATA	02.56.31	0.70
61	PONZIANI Giovanni	27531	28.01.2013	28.01.2013	TERAMO	CONTRADA CIMITERO VECCHIO	TORRENTE VEZZOLA	00.19.20	0.50
62	FANTOZZI Damiano	133740	04.06.2013	18.05.2013	TORRICELLA SICURA	PONTE VEZZOLA	TORRENTE VEZZOLA	00.10.84	0.50
63	DI SABATINO Ida	133809	04.06.2013	10.07.2013	NERETO	VIA VESPUCCI	FOSSO FLAIO	00.97.34	1.2
64	DI GIACOMO Riccardo	133820	04.06.2013	10.05.2013	CIVITELLA DEL TRONTO	COLLEBIGLIANO	FOSSO FERRARA	00.05.00	0.05
65	ROTELLI Vincenza	159490	28.06.2013	20.06.2013	TERAMO	MAGNANELLA	FOSSO RIO MAIANO	00.15.00	0.50
66	IZZI Anastasia	259401	10.10.2013	10.10.2013	S.EGIDIO ALLA VIBRATA	FARAONE	TORRENTE VIBRATELL A	01.04.60	0.50
67	CAMPANELLI Sergio	158925	28.06.2013	04.07.2013	TERAMO	COLLE S.MARIA	FOSSO INGRASSO	00.58.00	0.50
68	DI FELICE Aladino	71255	20.03.2013	24.01.2013	TERAMO	PUTIGNANO- CONTRADA POZZA	FOSSO RIO MAIANO	00.28.10	0.50
69	CONSORTE Bruno	95740	18.04.2013	20.06.2013	MONTORIO AL VOMANO	FRAZIONE CUSCIANO	FOSSO RIO MAGGIORE	00.76.41	0.50
70	ROCCHETTI Antonio	198441	08.08.2013	08.08.2013	TERAMO	PUTIGNANO	FOSSO RIO MAIANO	00.04.40	0.50
71	RICCI Gabriele	198425	08.08.2013	08.08.2013	ISOLA DEL GRAN SASSO	CAPSANO	TORRENTE LEOMOGNA	05.93.16	1.00
72	MATALUCCI Domenico	58836	05.03.2013	16.03.2013	CAMPLI	GARRUFO-STRADA COMUNALE DEL MULINO	FOSSO RIPIA	00.12.94	0.50
73	QUARANTA Alfonso	198480	08.08.2013	26.08.2013	MONTORIO AL VOMANO	CUSCIANO	FOSSO RIO MAGGIORE	01.99.74	0.57
74	DI PIETRO Pietro	23873	24.01.2013	24.01.2013	TERAMO	PUTIGNANO	FOSSO RIO MAIANO	00.60.30	0.50
75	MARCHETTI Giovanni	101503	29.04.2013	29.04.2013	TERAMO	PUTIGNANO	FOSSO RIO MAIANO	00.34.20	0.50
76	VILLA Roberto	112468	10.05.2013	25.05.2013	ANCARANO	CONTRADA TRONTO	FIUME TRONTO	02.53.89	2.00

N. Prot. **028762** Teramo, Li **30 GEN. 2014**

Il Responsabile del Servizio
(Dott. Geol. Alessandro Venieri)



IL DIRIGENTE
(Arch. Danilo Crescia)



TG/tg

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO

Avviso



PROVINCIA
DI TERAMO

Medaglia d'Oro al Merito Civile

SETTORE B12
Emergenza-Alluvione
Viabilità-Urbanistica

Ufficio Attingimenti e Derivazioni Acque

AVVISO**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO:**

VISTO l'art. 56 del R.D. 11.12.1933 n. 1775 di approvazione del T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici;
VISTI gli artt. 9 e 2 - 2° comma del d. leg.vo n. 275 del 12.07.1993;
VISTO il punto 52 della circolare del Ministero dei L.L.PP. - Direzione Generale delle acque e degli impianti Elettrici del 18.03.1936 n. 11827;
VISTO l'art. 2 della legge regionale 23.03.1983 n. 12;
VISTO la legge 05.01.1994 n. 36;
VISTO la legge 15.03.1997, n. 59 e relative norme e decreti attuativi;
VISTO il D. Leg.vo 152/99 integrato e modificato con D. Leg.vo 258/00;
VISTO il D. Leg.vo 152/2006;
VISTO l'art. 59 comma 4, del Regolamento Regionale n. 3/2007;

RENDE NOTO

di aver concesso, con propri decreti, le sottoelencate licenze di attingimento acqua, a bocca tassata e per uso INDUSTRIALE, aventi la durata di anni uno:

↓→	DITTA	DECRETO N. DEL		DECORRENZA	COMUNE	LOCALITA'	CORSO D'ACQUA	MC ANNUI	RESTITUZIONE COLATURE
1	IMPRESA DOLOMITI ROCCE S.R.L.	313737	09.12.2013	Dal 09.12.2013 Al 08.12.2014	CROGNALETO	SS. 80 KM. 38+700	FIUME VOMANO	264	NO

N. Prot. **028793**

Teramo, Ll. **30 GEN. 2014**

Il Responsabile del Servizio
(Dott. Geol. Alessandro Venieri)

IL DIRIGENTE
(Arch. Danilo Crescia)

TG/tg

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE TERAMO

Avviso



SETTORE B12
Emergenza-Alluvione
Viabilità-Urbanistica

Ufficio Attingimenti e Derivazioni Acque

AVVISO**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO:**

VISTO l'art. 56 del R.D. 11.12.1933 n. 1775 di approvazione del T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici;
 VISTI gli artt. 9 e 2 - 2° comma del d. leg.vo n. 275 del 12.07.1993;
 VISTO il punto 52 della circolare del Ministero dei LL.PP. - Direzione Generale delle acque e degli impianti Elettrici del 18.03.1936 n. 11827;
 VISTO l'art. 2 della legge regionale 23.03.1983 n. 12;
 VISTO la legge 05.01.1994 n. 36;
 VISTO la legge 15.03.1997, n. 59 e relative norme e decreti attuativi;
 VISTO il D. Leg.vo 152/99 integrato e modificato con D. Leg.vo 258/00;
 VISTO il D. Leg.vo 152/2006;
 VISTO l'art. 59 comma 4, del Regolamento Regionale n. 3/2007;

RENDE NOTO

di aver concesso, con propri decreti, le sottoelencate licenze di attingimento acqua, a bocca tassata e per uso IGIENICO, aventi la durata di anni uno:

↓→	DITTA	DECRETO N. DEL		DECORRENZA	COMUNE	LOCALITA'	CORSO D'ACQUA	MC ANNUI	RESTITUZIONE COLATURE
1	CO.GE.PO. S.R.L.	302019	27.11.2013	Dal 27.11.2013 Al 26.11.2014	MONTORIO AL VOMANO	ZONA INDUSTRIALE TRINITA'	FIUME VOMANO	5760,00	SI

N. Prot. **028808** Teramo, Li. **30 GEN. 2014**

Il Responsabile del Servizio
(Dott. Geol. Alessandro Venieri)

IL DIRIGENTE
(Arch. Danilo Crescia)

TG/tg

CITTÀ DI GIULIANOVA

Avviso di asta pubblica

CITTA' DI GIULIANOVA
Provincia di Teramo

ESENTE DA BOLLO
D.P.R. 642/1972 - Tab. B, Comma 16
e successive modifiche ed integrazioni

Alienazione Aree di proprietà comunale - Anno2014

AVVISO DI ASTA PUBBLICA

E' indetta per il giorno 03.03.2014, alle ore 10:00, presso la Sala Consiliare del Comune di Giulianova, in Corso Garibaldi, 109, un'asta pubblica per alienazione delle seguenti aree edificabili, così suddivise:

Area n.1-ZONA E2.1: catastalmente censita nel Nuovo Catasto Terreni del Comune di Giulianova al Fg. 1 P.lle nn. 830, 873(in parte), 871, 834, 1182(in parte), estesa circa 3500 mq, avente nel P.R.G. vigente la seguente destinazione d'uso: "*Consolidamento e completamento del tessuto urbano esistente*".

Vengono creati, sull'area n. 7 di lotti edificabili così distinti: dal n. 1 al n. 7 della superficie di circa 500 mq.;

Valori a base d'asta per lotto: Lotto 1 = **290.000,00 €**
Lotto 2 = **290.000,00 €** Lotto 3 = **290.000,00 €**
Lotto 4 = **290.000,00 €** Lotto 5 = **290.000,00 €**
Lotto 6 = **290.000,00 €** Lotto 7 = **290.000,00 €**
Valore a base d'asta dell'area: **2.030.000,00 €**

Area n. 2 – ZONA VIA IPPODROMO: catastalmente censita nel Nuovo Catasto Terreni del Comune di Giulianova al Fg. 1 _ allegato b, parte della P.lla n. 931, estesa circa 980 mq, avente nel P.R.G. vigente la seguente destinazione d'uso: "*Consolidamento e completamento del tessuto urbano esistente*".

Valore a base d'asta dell'area: **490.000,00 €**


L'asta si terrà con il metodo di cui all'art. 73 lett.c) del R.D. 23 Maggio 1924, N. 827.

Il bando integrale d'asta è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Giulianova e sul sito www.comune.giulianova.te.it

I documenti inerenti la vendita sono consultabili presso la sede comunale, Corso Garibaldi, 109-GIULIANOVA (TE), nei seguenti giorni: dal lunedì al venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 12:00 (tel.085/8021242, fax 085/8021304, e.mail: e.verticelli@comune.giulianova.te.it).

Giulianova, li 13.02.2014

IL DIRIGENTE DI AREA
Dott. Corinto FROCCHI



CITTÀ DI PESCARA

Avviso di deposito del Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica della VAS relativa al Piano Particolareggiato "Fontanelle"**CITTA' di PESCARA****DIPARTIMENTO ATTIVITÀ TECNICHE ENERGETICHE ED AMBIENTALI**
*Settore Programmazione e Controllo del Territorio***AVVISO DI DEPOSITO****DEL RAPPORTO AMBIENTALE E DELLA SINTESI NON TECNICA DELLA VAS RELATIVA AL**
Piano Particolareggiato "Fontanelle"**IL DIRIGENTE****RENDE NOTO**

ai sensi degli artt. 13 e 14 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.,

che il Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica relativi al procedimento di **Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**, unitamente al Piano Particolareggiato "Fontanelle", sono depositati presso il Settore Programmazione e Controllo del Territorio del Comune di Pescara - P.za Italia 1, 4° piano - palazzo ex INPS, affinché i soggetti competenti in materia ambientale ed il pubblico interessato possano prenderne visione;

che la documentazione depositata è pubblicata sui siti web della Regione Abruzzo, della Provincia di Pescara e del Comune di Pescara (<http://www.comune.pescara.it/internet/index.php?codice=535>);

che il deposito, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 152/2006, avrà la durata di sessanta (60) giorni consecutivi, decorrenti dal giorno di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Telematico.

AVVISA

che eventuali osservazioni e/o contributi alla proposta di Rapporto Ambientale (VAS) del Piano Particolareggiato "Fontanelle" devono pervenire al protocollo generale del Comune di Pescara, in P.za Italia 1, anche a mezzo PEC all'indirizzo: protocollo@pec.comune.pescara.it, entro e non oltre il sessantesimo (60°) giorno a partire da quello di pubblicazione del presente avviso sul BURAT

Dalla residenza Municipale, addì 26 febbraio 2014

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLO DEL TERRITORIO

Anita Emilia Fino



COMUNE DI SPOLTORE

Statuto Comunale - Integrazione



CITTA' DI SPOLTORE

(Provincia di Pescara)

Via G. Di Marzio,66- c.a.p. 65010 - tel. 085/49641- fax 085/4962923

Oggetto: Statuto Comunale - Integrazione

Al vigente Statuto comunale, con delibera di Consiglio Comunale n°69 del 05/09/2013 è stata apportata la seguente integrazione:

Art.75 bis – Incarichi a contratto

“La copertura dei posti di responsabile dei servizi o degli uffici, di dirigente o di particolari qualifiche di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire”.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Francesca DE CAMILLIS)

COMUNE DI CELANO

DELIBERA 22.12.2012, n. 89

Approvazione definitiva Piano Particolareggiato art.21 L.R. 18/83 e s.m.i. Ditta Torsetti Virgilio

COMUNE DI CELANO

DELIBERA N. 89 Del 22-12-2012

Oggetto: APPROVAZIONE DEFINITIVA PIANO PARTICOLAREGGIATO ART. 21 L.R. 18/83 E S.M.I. DITTA TORSETTI VIRGILIO

IL CONSIGLIO COMUNALE

.....OMISSISS...

DELIBERA

Di approvare quanto in premessa specificato;

Di APPROVARE il presente Piano Particolareggiato ai sensi dell'art. 21 della L.R.18/83 e s.m.i. proposto dalla Ditta Arch. Torsetti Virgilio e redatto dallo stesso e composto dai seguenti elaborati:

- TAV. 1 = Inquadramento del comparto nello strumento urbanistico generale — scala 1:4.000;
 - TAV. 2 = Inquadramento del comparto nel contesto catastale — scala 1:4.000;
 - TAV. 3 = Inquadramento del comparto nel contesto territoriale — scala 1:4.000;
 - TAV. 4 = Stralcio P.R.G. e catastale—scala 1:2.000;
 - TAV. 29 = Relazione tecnico-illustrativa;
 - TAV. 6 = Visure catastale ed estratto di mappa;
 - TAV. 7 = Documentazione fotografica con indicazione dei punti di ripresa;
 - TAV. 8 = Stato attuale del comparto con la rappresentazione dei vincoli a protezione delle strade e delle infrastrutture — scala 1:500;
 - TAV. 9 = Profili altimetrici e quote del terreno nello stato attuale — scala 1:1.000;
 - TAV. 10 = Piante e profili schematici del fabbricato preesistente in fase di ristrutturazione — scala 1:100;
 - TAV. 11 = Piante e profili schematici delle tipologie di progetto — scala 1:100;
 - TAV. 28 = Parametri urbanistici e di progetto;
 - TAV. 13 = Schema piani volumetrico intero comparto — scala 1:500; SOSTITUITA DALLA
 - TAV. 24 Schema piani volumetrico intero comparto- scala 1:500;
 - TAV. 25 = Planimetria della rete stradale, dei parcheggi, dei marciapiedi, degli spazi di verde pubblico, delle aree a verde attrezzato, a parco per il gioco e lo sport; planimetria di rete: rete fognante, idrica, e di gas —scala 1:500;
 - TAV. 26 Planimetria della rete stradale, dei parcheggi, dei marciapiedi, degli spazi di verde pubblico, delle aree a verde attrezzato, a parco per il gioco e lo sport; planimetria di: rete telefonica, elettrica, e illuminazione pubblica — scala 1:500;
 - TAV. 20 Particolari costruttivi — scala 1:500;
 - TAV. 21a= Sistemazione di area verde attrezzato — scala 1:500;
 - TAV. 21b= Sistemazione di area verde attrezzato — scala 1:200;
 - TAV. 30 = Computo metrico e stima delle opere di urbanizzazione dell'intero Comparto comprese del 50% da cedere al Comune;
 - TAV. 31 = Schema di convenzione;
- E tavole di integrazione**
- TAV. 27 = Stato attuale del comparto con la rappresentazione del vincolo stradale e dell'elettrodotto — scala 1:500;
 - Di dare mandato al Dirigente Area Tecnica per tutti gli adempimenti consequenziali per l'attuazione della presente deliberazione.



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ing. Valter Specchio

COMUNE DI POPOLI

Avviso

**CITTÀ di POPOLI***Medaglia d'argento al merito civile*

PROVINCIA DI PESCARA

Via Decondre - tel. 085 98701 fax n. 085 9870534

C.A.P. 65026 Codice fiscale e Partita IVA n. 00123600686

<http://www.comune.popoli.pe.it> ; info@comune.popoli.pe.it

COMUNE DI POPOLI (PE)

DEPOSITO ATTI VARIANTE P.R.G.

SI RENDE NOTO

CHE CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 51 DEL 27/8/2013 E' STATA ADOTTATA LA VARIANTE AL P.R.G. COMPOSTA DAI SEGUENTI ELABORATI:
OMISSI ...

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 10 DELLA L.R. 12.4.1983, N. 18, I PREDETTI ATTI SARANNO DEPOSITATI, A LIBERA VISIONE DEI CITTADINI, NELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE A FAR DATA DALLA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO ON-LINE DEL RELATIVO AVVISO PER 45 GIORNI CONSECUTIVI.

ENTRO IL SUDDETTO TERMINE CHIUNQUE POTRA' PRESENTARE OSSERVAZIONI IN CARTA LEGALE AVVERSO GLI ATTI IN RIFERIMENTO.

Distinti saluti

Popoli,li 2/9/2013

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
(ARCH. FRANCO VISCONTI)

COMUNE DI SILVI

Avviso di deposito Variante puntuale al P.R.G. vigente e alla variante generale al P.R.G. adottata del Comune di Silvi per attuazione del Programma Integrato di Intervento di cui all'accordo Procedimentale proposto dalla ditta Rubina s.r.l.



COMUNE DI SILVI
PROVINCIA DI TERAMO

SERVIZIO URBANISTICA

Urbanistica – Edilizia Privata – Controllo Abusi – Demanio Marittimo

Viale Po (Zona Piomba) - 64028 Silvi Marina (TE) - Tel.085 9357341 - Fax 085 932618

AVVISO DI DEPOSITO

VARIANTE PUNTUALE AL P.R.G. VIGENTE E ALLA VARIANTE GENERALE AL P.R.G. ADOTTATA del COMUNE DI SILVI per attuazione del Programma Integrato di Intervento di cui all'Accordo Procedimentale proposto dalla ditta Rubina s.r.l.

Il Responsabile del Servizio Urbanistica ai sensi degli Art. 9,10 e 11 della Legge regionale n. 18/83 nel testo vigente **RENDE NOTO** che presso la Segreteria Comunale sono depositati gli Atti ed Elaborati relativi all'Adozione della **VARIANTE PUNTUALE AL P.R.G. VIGENTE E ALLA VARIANTE GENERALE AL P.R.G. ADOTTATA del COMUNE DI SILVI per attuazione del Programma Integrato di Intervento di cui all'Accordo Procedimentale proposto dalla ditta Rubina s.r.l.** di cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale n°125 del 09.12.2013, esecutiva a termini di legge;

AVVERTE

- Che durante il periodo di Deposito, della durata di giorni 45 (quarantacinque) interi e consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente Avviso, chiunque può prenderne visione, e che nei successivi 45 (quarantacinque) giorni chiunque abbia interesse può presentare Osservazioni in merito;
- Le Osservazioni presentate dopo tale termine, anche sotto forma di istanze, proposte o contributi, saranno dichiarate improcedibili dal Consiglio Comunale.

Silvi 26.02.2014.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Ing. Nazzeno FERRANTE

TERNA RETE ITALIA

DECRETO n. 239/EL-239/198/2013



N. 239/EL-239/198/2013

Il Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA
DIREZIONE GENERALE PER L'ENERGIA NUCLEARE, LE ENERGIE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA

di concerto con

*il Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE

VISTO il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

VISTO in particolare l'articolo 1-sexies del suddetto decreto legge 239/2003 in base al quale la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti ad una autorizzazione unica rilasciata dal Ministero delle Attività Produttive di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, previa intesa con la regione o le regioni interessate, al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia elettrica;

VISTO il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

VISTO il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno





1999, recante determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, integrato con successivi decreti ministeriali 23 dicembre 2002, 27 febbraio 2009, 16 novembre 2009, 26 aprile 2010 e 22 dicembre 2010;

VISTI i piani di sviluppo predisposti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale, ora Terna S.p.A.;

VISTA la legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

VISTO il decreto del Presidente del consiglio dei ministri 8 luglio 2003 emanato in attuazione della citata legge n. 36/2001;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato DPR 327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349 di istituzione del Ministero dell'Ambiente;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

VISTO il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del citato decreto legislativo n. 152/2006;

VISTO il decreto legislativo 3 dicembre 2010 n. 205, recante disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti, come modificato dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

VISTO il decreto legge 24 gennaio 2012, n.1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

VISTO il decreto 10 agosto 2012, n. 161, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, intitolato "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo";

VISTO il decreto 18 settembre 2006 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante regolamentazione delle modalità di versamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239;

VISTA l'istanza n. TEAOTRM/P20100003754 del 30 dicembre 2010, corredata da documentazione tecnica delle opere, con la quale la Terna S.p.A., Direzione Manutenimento Impianti – Area Operativa Trasmissione di Roma – Via della Marcigliana, 911 – 00138 Roma (C.F. e P.I. 05779661007) ha chiesto al Ministero dello Sviluppo Economico ed al Ministero

N 239/EL-239/198/2013





dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio della Stazione Elettrica (S.E.) di Celano a 150 kV, con razionalizzazione dell'esistente rete elettrica di trasmissione nei comuni di Celano, Avezzano, Magliano dei Marsi e Cerchio in provincia dell'Aquila;

CONSIDERATO che la realizzazione della nuova S.E. di smistamento di Celano consentirà di razionalizzare l'esistente rete di trasmissione, rinforzare la magliatura della rete e ottenere una migliore ripartizione dei transiti di potenza sulle varie linee presenti.

CONSIDERATO che il suddetto intervento consentirà, inoltre, il trasporto in sicurezza della piena potenza dai centri di produzione (circa 300 MW di centrali idroelettriche) ai centri di utilizzazione, nonché l'eliminazione delle derivazioni rigide a "T" sull'esistente linea in doppia terna a 150 kV Collarme Sezionamento (futura S.E. di Collarme) - C.P.Tagliacozzo / S.E. Acea Smistamento Est;

CONSIDERATO che tale opera è compresa fra quelle previste nel vigente "Piano di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale";

CONSIDERATO che il progetto in questione, in particolare, prevede la realizzazione di:

- S.E. di smistamento di Celano;
- raccordo dalla linea in doppia terna (D.T.) 150 kV "C.P. Tagliacozzo / S.E. Acea Smistamento Est" alla futura "S.E. Celano Smistamento";
- raccordo in D.T. dalla "S.E. Collarme Sezionamento (futura S.E. di Collarme) / C.P. Collarme" alla futura "S.E. Celano Smistamento";
- raccordo in D.T. dalla "C.P. Avezzano 1 e 2" alla futura "S.E. Celano Smistamento";
- raccordo in S.T. dalla "C.P. Rocca di Cambio" alla futura "S.E. Celano Smistamento";
- raccordo in S.T. dal nuovo palo n. 11 dell'esistente 150 kV "C.le Edison di Celano" alla futura "S.E. Celano Smistamento".
- sostituzione dei sostegni 39 e 16 delle linee a 150 kV in semplice terna che collegano la "C.P. Collarme" alla linea "D.T. Tagliacozzo / Acea Smist. Est."
- eliminazione del collegamento rigido a "T" sull'esistente linea in DT a 150 kV "Collarme Sezionamento (futura SE di Collarme) - C.P.Tagliacozzo / SE Acea Smistamento Est" dal sostegno n.68 al sostegno n.29 della linea "C.P. Corvaro - C.P. Avezzano".

CONSIDERATO che la pubblica utilità dell'intervento discende dalla funzione pubblica cui gli elettrodotti sono stabilmente deputati, in quanto facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale;

CONSIDERATO che le esigenze della pubblica utilità dell'intervento sono state comparate con gli interessi privati coinvolti in modo da arrecare il minor sacrificio possibile alle proprietà interessate;

CONSIDERATO che, poiché ogni intervento sulle linee elettriche ne comporta necessariamente la disalimentazione e che il sovrapporsi nel tempo di una molteplicità di

N. 239/EL-239/198/2013





impreviste modifiche al tracciato è suscettibile di alterare la qualità del trasporto di energia elettrica, la Società Tema S.p.A. ha chiesto che le suddette opere siano dichiarate inamovibili;

CONSIDERATO che l'intervento in questione risulta urgente ed indifferibile per consentire il trasporto in sicurezza della piena potenza dai centri di produzione (circa 300 MW di centrali idroelettriche) ai centri di utilizzazione;

VISTA la nota n. TEAOTRM/P20110001044 del 4 maggio 2011, con la quale la Tema S.p.A. ha attestato, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del citato decreto interministeriale 18 settembre 2006, che il valore delle opere in questione è superiore a € 5.000.000 (cinque milioni di euro) e la quietanza del versamento del contributo dovuto ai sensi del comma 110 dell'articolo 1 della legge 239/2004;

VISTA la nota prot. n.0010183 dell'11 maggio 2011, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico, a seguito dell'esito positivo della verifica della presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l'ammissibilità dell'istanza, ha comunicato il formale avvio del procedimento autorizzativo delle opere di cui trattasi;

CONSIDERATO che la Società Tema S.p.A. ha provveduto ad inviare copia della suddetta istanza e dei relativi atti tecnici, ai fini del rilascio dei consensi e dei nulla osta alla realizzazione delle opere in questione, a tutti gli Enti ed Amministrazioni individuati ai sensi dell'art. 120 del citato regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

CONSIDERATO che, ai sensi della legge 241/90 s.m. e dell'art. 52-ter comma 1 del DPR 327/2001 s.m., dato l'elevato numero dei destinatari, è stata effettuata la comunicazione dell'avviso dell'avvio del procedimento agli interessati mediante affissione all'Albo Pretorio dei Comuni interessati ed è stata depositata, presso le segreterie comunali, la relativa documentazione dall'11 luglio 2011 al 25 agosto 2011 presso il Comune di Celano, dall'11 luglio 2011 al 24 agosto 2011 presso il Comune di Avezzano, dall'11 luglio 2011 al 25 agosto 2011 presso il Comune di Magliano dei Marsi, dall'11 luglio 2011 al 26 agosto 2011 presso il Comune di Cerchio;

CONSIDERATO che è stata, inoltre, effettuata la comunicazione dell'avviso dell'avvio del procedimento agli interessati mediante pubblicazione sui quotidiani "Corriere della Sera", "Il Messaggero - Abruzzo" e "Il Tempo - Abruzzo" dell'11 luglio 2011;

CONSIDERATO che è stata anche effettuata la comunicazione dell'avviso dell'avvio del procedimento agli interessati mediante pubblicazione nella sezione "News e Avvisi" del Portale Regionale della Giunta Regionale d'Abruzzo dal 19 giugno 2012 al 3 agosto 2012;

ATTESO che, a seguito delle comunicazioni e delle pubblicazioni effettuate, non è pervenuta alcuna osservazione da parte dei proprietari dell'area interessata dalle opere da realizzare;

CONSIDERATO che gli interventi di cui trattasi sono stati sottoposti a Verifica di Assoggettabilità a V.I.A., ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i., che si è conclusa con il Giudizio n. 1956 dell'11 aprile 2012, con il quale il Comitato di coordinamento regionale per la valutazione d'impatto ambientale, nell'esprimere parere favorevole

N. 239/EL-239/198/2013





all'esclusione dalla procedura V.I.A., ha prescritto di presentare, in sede di Conferenza di servizi, uno studio di impatto acustico;

VISTA la nota prot. TRISPA/P20120000175 del 3 aprile 2012 con la quale Terna Rete Italia S.p.A., società controllata da Terna S.p.A., ha inviato la procura generale, conferitale da Terna S.p.A., a compiere, a far data dal 1 aprile 2012, ogni azione relativa alle attività ed ai rapporti di pertinenza del Ramo d'Azienda oggetto del Contratto di servizi stipulato tra le due società, quali, a titolo esemplificativo, procedimenti autorizzativi, espropriativi e di asservimento, nonché interventi di modifica e sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale;

VISTA la nota prot. TRISPARM/P20120001310 del 4 settembre 2012, con la quale la società Terna Rete Italia S.p.A. ha presentato il suddetto "Studio di impatto acustico";

VISTA la nota prot. n. 0017441 del 7 settembre 2012 con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha convocato la Conferenza di Servizi, ai sensi della legge 241/1990 e successive modificazioni e dell'articolo 52-quater del dPR 327/2001;

VISTO il resoconto verbale della riunione della Conferenza di Servizi tenutasi in data 26 settembre 2012 (Allegato 1), che forma parte integrante del presente decreto, trasmesso con nota prot. n. 0018908 del 28 settembre 2012 a tutti i soggetti interessati;

CONSIDERATO che, nell'ambito del procedimento, sono stati acquisiti i pareri, gli assensi ed i nulla osta degli enti e delle amministrazioni competenti ai sensi della vigente normativa, alcuni con prescrizioni;

CONSIDERATO che i suddetti pareri, assensi e nulla osta, elencati nell'Allegato 2 e parimenti allegati, formano parte integrante del presente decreto;

CONSIDERATO che la mancata pronuncia da parte delle amministrazioni e dei soggetti convocati a partecipare alle suddette Conferenze di servizi è intesa, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 7, della legge 241/1990, quale parere favorevole o nulla osta;

VISTA la dichiarazione della rispondenza della progettazione delle opere di cui trattasi alla normativa vigente in materia di linee elettriche;

VISTA la nota prot. n. 0005923 del 5 luglio 2012 della Direzione Generale per lo Sviluppo del Territorio, la Programmazione ed i Progetti Internazionali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti competente, nell'ambito del presente procedimento unico, all'accertamento della conformità delle opere alle prescrizioni dei piani urbanistici ed edilizi, di trasmissione della Determinazione n. DA 20/15 del 20 giugno 2012 in merito all'accertamento di conformità urbanistica, espresso dalla Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione Parchi Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia della Regione Abruzzo;

CONSIDERATO che, qualora le opere di cui trattasi comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio della presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica;

VISTA la Deliberazione n. 393 del 27 maggio 2013, con la quale la Giunta Regionale dell'Abruzzo ha rilasciato la prescritta intesa;

N. 239/EL-239/198/2013



5



VISTO l'Atto di accettazione" n. TRISPACS/P20130001138 del 10 dicembre 2013, con il quale Terna Rete Italia S.p.A., in nome e per conto di Terna S.p.A., si impegna ad ottemperare alle suddette prescrizioni nonché alle determinazioni di cui ai resoconti verbali della citata Conferenza di Servizi;

RITENUTO, pertanto, di adottare il provvedimento di autorizzazione, essendosi favorevolmente conclusa l'istruttoria del procedimento;

VISTO l'articolo 6, comma 8, del citato dPR 327/2001 che prevede la possibilità, per l'Amministrazione titolare del potere espropriativo, di delegare, in tutto o in parte, l'esercizio del potere medesimo;

VISTA la nota n. TE/P2005004638 del 14 dicembre 2005, con la quale la Società Terna S.p.A. si dichiara disponibile ad accettare la delega per l'esercizio del suddetto potere espropriativo;

DECRETA

Art. 1

1. E' approvato il progetto definitivo per la costruzione ed esercizio, da parte della Società Terna S.p.A., della Stazione Elettrica (S.E.) di Celano a 150 kV, con razionalizzazione dell'esistente rete elettrica di trasmissione nei comuni di Celano, Avezzano, Magliano dei Marsi e Cerchio in provincia dell'Aquila, con le prescrizioni di cui in premessa.
2. Il predetto progetto sarà realizzato secondo il tracciato e la localizzazione individuati nelle Planimetrie catastali n. DU23005B1BEX00005, DU23005B1BEX00006, DU23829G1BEX00007, DU23846G1BEX00008, DU23846G1BEX00009 e DU23829G1BEX00010 del 15 novembre 2010, allegate all'istanza prot. n. TEAOTRM/P20100003754 del 30 dicembre 2010.

Art. 2

1. La Società Terna S.p.A, con sede in Roma, in Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. 05779661007), è autorizzata a costruire ed esercire le suddette opere nei comuni interessati, in conformità al progetto approvato.
2. La presente autorizzazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire le citate opere in conformità al progetto approvato.
3. La presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica ed ha, inoltre, efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi del dPR 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Le opere autorizzate sono inamovibili.
5. La presente autorizzazione costituisce vincolo preordinato all'esproprio dei beni interessati ai fini della realizzazione delle suddette opere ed indicati negli allegati al progetto approvato.

N. 239/EL-239/198/2013

Handwritten signature





6. La presente autorizzazione è trasmessa ai Comuni interessati affinché, nelle more della realizzazione delle opere, siano confermate le necessarie misure di salvaguardia sulle aree potenzialmente impegnate dal futuro impianto, sulla base degli elaborati grafici progettuali, ai sensi dell'articolo 1, comma 26 della legge 239/2004 e dell'articolo 52-quater, comma 2 del DPR 327/2001, nonché per il conseguente adeguamento degli strumenti urbanistici comunali.

Art. 3

La presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni contenute negli assenti, pareri e nulla osta allegati al presente decreto nonché delle determinazioni di cui ai resoconti verbali della Conferenza di Servizi allegati.

Art. 4

1. Tutte le opere devono essere realizzate secondo le modalità costruttive previste nel progetto approvato e in osservanza delle disposizioni delle norme vigenti in materia di elettrodotti.
2. Nel caso in cui, in sede di redazione del progetto esecutivo o in fase di realizzazione delle opere, sia necessario apportare varianti al progetto approvato, si applica quanto previsto dal comma 4-quaterdecies dell'art. 1-sexies del D.L. n. 239/2003 e s.m.i.
3. Copia integrale del progetto esecutivo deve essere inviata, a cura della società Terna S.p.A., prima dell'inizio dei lavori, alle Amministrazioni autorizzanti, alla Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali ed alla Direzione generale per le dighe, le infrastrutture idriche ed elettriche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed alla Regione ed ai Comuni interessati, mentre alle società proprietarie delle opere interferite devono essere inviati gli elaborati esecutivi relativi alle sole opere interferenti.
4. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e dell'art. 15, comma 1, del regolamento di cui al DM n. 161 del 10 agosto 2012, la società Terna S.p.A., dovrà allegare al progetto esecutivo il Piano di riutilizzo e gestione delle terre e rocce di scavo, redatto ai sensi del predetto articolo 186.

Qualora il suddetto Piano non dimostri la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 del medesimo art.186, il presente decreto non costituisce autorizzazione all'utilizzo del materiale di scavo.

5. Le opere dovranno essere realizzate entro il termine di cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto.
6. Al termine della realizzazione delle opere e prima della messa in esercizio Terna S.p.A. deve fornire, alle Amministrazioni autorizzanti, apposita certificazione attestante il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti dal DPCM 8 luglio 2003.

Terna S.p.A. deve comunicare alle Amministrazioni autorizzanti la data dell'entrata in esercizio delle opere.

N. 239/EL-239/198/2013





Per tutta la durata dell'esercizio dell'elettrodotto Terna S.p.A. dovrà fornire i valori delle correnti agli organi di controllo previsti dal DPCM 8 luglio 2003, secondo le modalità e la frequenza ivi stabilite.

7. Dei suddetti adempimenti, nonché del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 3, Terna S.p.A. deve fornire, alle Amministrazioni autorizzanti, apposita dettagliata relazione.
8. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare provvede alla verifica della conformità delle opere al progetto autorizzato, sulla base delle vigenti normative di settore.
9. Tutte le spese inerenti la presente autorizzazione sono a carico di Terna S.p.A.

Art. 5

L'autorizzazione s'intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica. In conseguenza, la Società assume la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere di cui trattasi, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.

Art. 6

Ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del dPR 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni, è conferita delega a Terna S.p.A., in persona del suo Amministratore Delegato pro tempore, con facoltà di subdelega ad uno o più dirigenti della società e con obbligo di indicare gli estremi della delega in ogni atto e provvedimento che verrà emesso e parimenti dell'atto di subdelega in ogni atto e provvedimento ove la subdelega medesima verrà utilizzata, di esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal dPR 327/2001 e dal d.lgs. 330/2004, anche avvalendosi di società controllata, e di emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i decreti di asservimento coattivo, di espropriazione e retrocessione, i decreti di occupazione ex articoli 22, 22 bis e 49 del citato dPR 327/2001, le autorizzazioni al pagamento delle indennità provvisorie e definitive, e di espletare tutte le connesse attività necessarie ai fini della realizzazione dell'elettrodotto.

Art. 7

Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale Regionale, che dovrà avvenire a cura e spese di Terna S.p.A.

Roma, 13 GEN. 2014

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'ENERGIA NUCLEARE,
LE ENERGIE RINNOVABILI
E L'EFFICIENZA ENERGETICA
(Dott.ssa Rosaria Romano)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA TUTELA
DEL TERRITORIO
E DELLE RISORSE IDRICHE
(Avv. Maurizio Ferrero)

N 239/EL-239/198/2013

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA
DIREZIONE GENERALE E.N.R.E.

La presente copia composta da n. 8 fogli
è conforme all'originale depositato presso questo ufficio
Roma, 13/01/2014

Il Funzionario



PALAZZO I. SILONE



**DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA
POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE,
PARCHI, TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA
Servizio Verifica Atti del Presidente e della Giunta Regionale,
Legislativo e Bura
UFFICIO BURA**

DIREZIONE - REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE:

Via Leonardo Da Vinci n. 6
67100 L'Aquila

centralino: 0862 3631
Tel. 0862 363264/3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it